UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza



TESI DI LAUREA

"Oltre la fabbrica dell'esclusione: l'abolizionismo carcerario come utopia concreta."

Laureanda

Relatore

Ludovica Cherubini Scarafoni

Prof. Stefano Anastasia

Anno Accademico 2021/2022

Agli emarginati del sistema con l'ottimismo della volontà

Introduzione
CAPITOLO I
Un esercizio di libertà11
I.1 Quale abolizione?
I.2 "Battelli di diverse dimensioni con quantitativi variabili di
esplosivo": alcuni approcci abolizionisti concreti
I.2.1 La realtà statunitense attraverso lo sguardo di Angela
Davis
I.2.2 Svelare il "segreto di un fiasco" attraverso Thomas
Mathiesen25
I.2.3 L'ambivalenza di Alessandro Baratta tra riduzionismo e
abolizionismo
I.3 Sulla sostenibilità dell'abolizione del carcere
CAPITOLO II
Attraversare il "bosco di bistorco"45
II.1 Della natura delle istituzioni totali attraverso Goffman e il
modello Basaglia45
II.2 Perché abolire il carcere? 50
II.2.1 Genesi della pena carceraria moderna
II.2.2 Dalla postmodernità al presente

II.3 Quale rieducazione?
II.3.1 Lo spazio carcerario
II.3.2 Le porte girevoli
II.3.3 Della "detenzione sociale": caratteristiche della popolazione carceraria
III CAPITOLO
Quali alternative?
III.1 Dei meccanismi di alternatività98
III.1.1 Uno sguardo all'attualità italiana: oltre il paradigma detentivo o garanzia di stabilità del sistema?
III.2 Della sostenibilità della giustizia riparativa 118
III.3 Alla ricerca di una risposta
Conclusioni
Bibliografia130
Sitografia134

Introduzione

Questo lavoro nasce da una necessità, un bisogno minoritario e dirompente, racchiuso in uno spazio ristretto. L'oggetto di questa esigenza è liberarsi da un tassello incastonato a livello sociale e giuridico che a sua volta è, o meglio appare, relegato all'ineluttabilità. La complessità della risposta è accompagnata da una certezza, punto di partenza e di arrivo della mia tesi, che coincide con la possibilità di fare a meno dell'istituzione carceraria e liberarci dall'idea della sua imprescindibilità. Liberarsi significa allora abolire.

Per capire il significato di questa azione, bisogna analizzare le sue declinazioni per poi circoscriverne il più possibile la sua destinazione. La pretesa di abolire ci inoltra in un percorso di conoscenza di una realtà relegata all'invisibilità, una condizione in cerca di una via d'uscita parallela alla pretesa che qui si sostiene. Lo scetticismo che affanna i contrari ad una proposta del genere è ormai un residuo moderno, che fonda l'idea della necessità di un istituto che in realtà non si conosce.

Si può partire chiedendosi in maniera semplicemente utilitaristica a che cosa serva ancora oggi un'istituzione di questo tipo; a primo impatto prevale l'afflato contenitivo, che effettivamente combacia con l'essenza carceraria odierna, al quale viene però attribuito un valore sociale positivo, che prima di tutto risponde al sentito desiderio di sicurezza, cui si fa corrispondere il fine rieducativo che l'irrogazione della pena dovrebbe soddisfare; la pretesa abolizionista è invece un modo di guardare che punta a

mettere in luce i paradossi del sistema, sulla base dei quali progetta di farne a meno.

L'analisi che si propone, oltre ad analizzare l'essenza carceraria atta a spiegare le ragioni della sua abolizione, imporrà inoltre una riflessione sul filo conduttore che attraversa la questione, che coincide con la qualità preponderante che non possiamo non ricondurgli, quella escludente, un tarlo che vediamo annidarsi in ogni aspetto di questa trattazione. Allora si può comprendere come la pretesa che qui si avalla ha un significato più ampio, che punta a rompere uno stigma che vive dentro e poi fuori dalle mura carcerarie: nonostante la loro distanza fisica dai centri urbani, che ad quell'invisibilità accentuare punta istituzionalizzata, ulteriore condanna cui viene sottoposto chi entra in contatto con la reclusione, la distanza concettuale non è forse così vasta se pensiamo che esso è un microcosmo, una sorta di sottoinsieme che vive nell'insieme della composizione sociale.

I numeri che si riporteranno di seguito rappresentano la prima e maggiormente eloquente arma per potersi porre le domande che accompagneranno questo itinerario, che a sua volta permetterà di ricordare che dietro ogni percentuale c'è una componente di umanità.

L'abolizione rappresenta dunque un percorso di conoscenza e deviazione dalla circolarità di quella *ronda di prigionieri* che tenteremo di spezzare.

CAPITOLO I

Un esercizio di libertà

I.1 Quale abolizione?

Nella ricerca di una risposta a questo interrogativo, il punto di partenza è il riconoscimento di un problema, che è in questa sede lo sradicamento di un caposaldo come quello dell'istituzione carceraria, oggetto dello spirito che anima la spinta abolizionista. Essendo questo obiettivo largamente condiviso da correnti molto distanti, il bisogno primario è quello di individuare la via da intraprendere che, in vista del risultato finale, si inoltri in una direzione di progressiva riduzione e conseguente venuta meno elementi legittimanti del degli sistema. rafforzando contestualmente i vuoti che lo strumento carcerario cerca di colmare. Per arrivare a ciò, è necessario allora partire dalle radici.

L'abolizionismo nasce come movimento di opposizione alle pratiche della pena di morte e della tortura, battaglie fulcro della società dei Lumi settecentesca, rappresentativa di una fase di mutamento della scienza penale, che comportò il passaggio da "un'arte di punire all'altra"¹, nascente dalla necessità di "non punire meno, ma punire meglio" ² : non c'è più la spettacolarizzazione del supplizio, per cui il corpo del condannato non è oggetto di repressione, ma diviene mezzo di cui la pena si serve per arrivare all'anima. L'avvento della società moderna

¹ Michael Foucalt, Sorvegliare e punire, Torino, Einaudi, 2014, p. 282

² *Ivi*, p. 89

richiedeva un cambiamento che si adattasse alle esigenze della stessa, tanto che la venuta meno delle pene corporali e la ricerca di una via più umana, coincidente con quella detentiva, dimostrano come la realtà penalistica si sia conformata all'irruento sistema capitalistico e ai suoi bisogni, in cui "ormai nel bene e nel male, dominavano i ritmi del lavoro". Questa umanizzazione coincide con la nascita dell'istituzione carceraria per come la conosciamo oggi, poiché è in quel momento che essa perse la sua originaria veste di luogo di mera custodia, finalizzata ad una permanenza temporalmente limitata, per trasformarsi in luogo di restrizione della libertà, la cui durata seguiva la scansione del tempo riflesso della nuova logica produttiva.

Detto ciò, è qui paradigmatico riflettere su come abbia acquisito concretezza l'idea di ribaltare un modello sociale e giuridico, che sembrava in quel momento insuperabile, e non si può farlo senza ricordare l'opera di Cesare Beccaria ("*Dei delitti e delle pene*"); egli, infatti, riuscì a vincere la "causa dell'umanità", dimostrando l'inutilità e la possibilità di fare a meno della pena di morte⁴, fulcro della cultura giuridica e sociale della società uscente.

Il dialogo abolizionista è però variegato e possiamo, inoltre, riscontrarne i presupposti nella lotta per l'abbattimento del sistema schiavistico portata avanti negli Stati Uniti; essa culminò con l'emanazione del XIII Emendamento ⁵ (1865) che ne sancì la

³ Andrea Baiguera Altieri, *Le dottrine abolizionistiche nell'occidente europeo e nord-americano*, in *Diritto.it*, 11 dicembre 2014, p. 4

⁴ Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Milano, Feltrinelli, 2014, p. 143

⁵ Costituzione degli Stati Uniti d'America, XIII Emendamento, Sezione I: "La schiavitù o altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non come punizione di un reato per il quale l'imputato sia stato dichiarato colpevole con la dovuta procedura."

formale venuta meno, così definibile in quanto, concretamente, l'abbandono di pratiche di sfruttamento della popolazione nera, come ad esempio quella del linciaggio, richiese molto più tempo, data la difficoltà di sradicamento dalla logica suprematista bianca; inoltre, la seconda parte dell'emendamento autorizza il ricorso a forme di servitù involontaria, in presenza della responsabilità per la commissione di un reato, e in essa viene spesso ritrovata una legittimazione permanente per la conservazione di una natura schiavistica della questione razziale. conseguente Indipendentemente dalle problematiche che concernono la situazione passata e odierna, in cui sostanzialmente il sistema penale e di polizia legittima ancora una servitù nelle vesti della violenza e dell'incarcerazione, quel momento rappresentò per gli abolizionisti una possibilità concreta di liberazione.

Questi eventi storici sono d'aiuto per poter arrivare alle teorie che vanno sotto la denominazione generica di abolizionismo, all'interno del quale è necessario inoltrarsi e specificarne le declinazioni, al fine di comprendere il fulcro di questo lavoro. In particolare, definiamo "abolizionistiche" ⁶ o di "abolizionismo radicale" ⁷, quelle dottrine finalizzate al venir meno del diritto penale, che ne discutono la legittimità, sostenendo modalità di risoluzione alternative allo strumento penalistico, in fuga da un affossamento istituzionale; questo significa oscillare da posizioni anarchiche, in cui si svalorizza ogni imposizione, che non sia sociale e/o morale, favorendo una società selvaggia, a visioni più

-

⁶ Luigi Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, Laterza, 1989, p. 234

⁷ Massimo Pavarini, *Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo*, in *Dei delitti delle pene*, 1985, 3, p. 525

attenuate, tentativo di un ritorno ad una visione cristiana, nostalgiche delle idee di perdono e fratellanza.

Queste ultime in particolare, si sviluppano in Nord Europa nella seconda metà del Novecento, quando, in seguito a significative esperienze personali e accademiche, alcuni studiosi giunsero progressivamente alla conclusione della necessità di abolire il sistema penale in quanto inutile e causa di sterile sofferenza. In particolare, Louk Hulsman⁸, uno dei principali esponenti della corrente abolizionista olandese, matura questo approccio a seguito di esperienze come quella del campo di concentramento e della Resistenza, che lo portarono ad un primo approccio critico nei confronti dell'ingerenza statale, e quella vissuta in campo universitario, dove ricoprì la cattedra di diritto penale, che influenzò l'acquisizione di un approccio critico globale. Egli ritiene che la venuta meno del sistema penale sia una di rivalutazione di modalità valori comunitari che l'istituzionalizzazione tende a far venire meno. Non c'è rifiuto di coercizione né di responsabilità individuale, ma la richiesta di una maggior attenzione ai veri bisogni sociali che la "macchina" penale tende a generalizzare poiché vittima di eccessiva astrattezza. L'ottica solidaristico-morale, che concilia il concetto di uguaglianza degli esseri umani con l'astensione dal giudicare, prende il sopravvento approcciando un tentativo di ritorno ad una società naturale, che si manifesta tramite l'immagine dei comitati di quartiere, della parrocchia, del piccolo villaggio, attraverso i

-

⁸ Louk Hulsman, Jacqueline Bernat de Celis, *Pene perdute*, Torino, Colibrì Edizioni, 2001, p. 42

⁹ *Ivi*, p. 27

quali poter risolvere quelli che egli definisce "situazioniproblemi"¹⁰, prendendo le distanze dal concetto di crimine.

Un altro capostipite dell'abolizionismo nordeuropeo, è Nils Christie, criminologo norvegese, che riconosce alla pena una malvagità intrinseca che lo porta a sostenere una modalità di risoluzione del conflitto che non si allontani dalla realtà sociale. Egli nota infatti come nel sistema penale ci sia troppa distanza del conflitto dagli individui che lo pongono in atto, come se avvenisse una sorta di espropriazione da parte degli addetti ai lavori. Al contrario, si pone come necessaria una valutazione da parte di coloro che subiscono la pena, perché possa essere più aderente possibile all'idea di peccato contemporanea ed ai propri bisogni reali.

Tutto ciò mette in atto quei movimenti che Massimo Pavarini¹¹, uno dei principali sociologi e criminologi critici italiani, definisce di "dislocazione" fuori dall'ambito penalistico e di "supplenza" nei confronti dello Stato da parte della società civile, con il pericolo di rilegittimare l'idea di controllo e di lontananza dai reali bisogni che sta alla base della loro critica allo strumento penalistico. Questa delocalizzazione del crimine serve ad usurpare la funzione di disciplina a chi è estraneo al problema e a trovare, tramite una co-responsabilizzazione, una soluzione maggiormente conforme ai bisogni reali. Questa linea sembra però legittimare nuovamente il disciplinamento da cui si vuole prendere le distanze, in quanto è necessario che ci sia un sostegno da parte di un corpo istituzionale e, in relazione a problematiche diffuse (ad esempio,

¹⁰ Ivi n 4

¹¹ Massimo Pavarini, *Il sistema della giustizia penale*, op.cit., pp. 542-543

criminalità organizzata), il risultato sarà una situazione di stallo che difficilmente potrà tenere conto dei bisogni dei singoli. In sintesi, credo sia aderente e precisa la definizione di "rifeudalizzazione dei rapporti sociali" ¹², in cui prevalgono la partecipazione e il coinvolgimento sociale rispetto ad una procedura giuridico-formale.

La del sistema penale venuta meno comprende necessariamente il passaggio intermedio di contestazione e abolizione dell'istituzione carceraria, che è invece obiettivo finale di questo lavoro, e in generale di quelle che vengono definite dottrine "riformatrici" 13. Quest'ultime comprendono a loro volta posizioni di "riduzionismo penale" 14, tese a contenere, ma non ad eliminare, l'intervento penale, e di "abolizionismo istituzionale" ¹⁵, finalizzato ad una critica delle istituzioni totali, e qui in particolare di quelle detentive. Queste due visioni possono fondersi e non essere considerate come alternative, poiché la progressiva riduzione dell'intervento penalistico è indubbiamente necessaria per la destinazione finale di smantellamento del carcere. Il primo passo, come afferma Simone Santorso, è riconoscere la violenza subordinante che lo caratterizza poiché ciò equivale a definirlo realisticamente ¹⁶: "[...] mai il carcere potrà effettivamente favorire l'inclusione sociale di chi ha commesso un delitto, perché mai il carcere potrà essere in assoluto rispettoso della dignità

-

¹² *Ivi*, p. 545

¹³ Luigi Ferrajoli, *Diritto e ragione, op.cit.*, p. 234

¹⁴ Ivi, p. 526

¹⁵ Ibidem

¹⁶ Simone Santorso, No prison: prospettive pratiche per un movimento, in Basta dolore e odio. No prison, a cura di Livio Ferrari e Massimo Pavarini, San Giuliano Milanese, Apogeo Editore, 2018, p. 264

umana del condannato" ¹⁷. Comprendere ciò serve ad allontanarsi dalla convinzione che ritiene utopistica la possibilità e necessità che esso venga meno.

La violenza sopra menzionata si presenta sia nella forma istituzionale – come violenza psicologica e fisica causate dall'ambiente carcerario – e in quella strutturale – legata alla negazione dei diritti più elementari ritenuta erroneamente intrinseca alla condizione di detenuto¹⁸. Questa realtà si dimostra in antitesi con quella finalità rieducativa che dovrebbe essere formalmente perseguita e realizzata dal carcere, e dalle pene in generale, che la nostra Costituzione sancisce all'articolo 27, terzo comma¹⁹; si parla di "pene", una pluralità evidentemente formale non aderente alla realtà carcero-centrica instauratasi, e sulla base della quale possiamo dunque spingerci a parlare di alternative a quest'ultima, che non siano aggiuntive ad essa, ma sostitutive. Innanzitutto, è importante ricordare che la rieducazione è base della pena carceraria moderna, istituto di "natura ambivalente: [...] sanzione astrattamente "uguale", in quanto privazione di un quantum di libertà" e, allo stesso tempo, "istituto disciplinare modellato sull'addestramento forzato del condannato ai valori dominanti e specificamente alla disciplina di fabbrica"²⁰.

La cacciata dei contadini dalle campagne e la massiccia urbanizzazione, iniziate tra XV e XVI secolo, fondarono il bisogno di creare istituzioni segreganti, a quel tempo cosiddette case di

¹⁷ Ivi, p. 250

¹⁸ *Ivi*, p. 254

¹⁹ "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato."

²⁰ Luigi Ferrajoli, *Diritto e ragione*, op.cit., p. 261

correzione e di lavoro, aventi lo scopo di riformare e disciplinare gli internati attraverso l'obbligo lavorativo. La società emergente necessitava quindi dell'abbattimento della devianza e della improduttività, coincidenti in particolare con il fenomeno del vagabondaggio, oggetto di una legislazione efferata tesa a reprimere questi "criminali naturali" ²¹. Questa realtà fonda la forma originaria del carcere moderno, la cui piena formalizzazione si ha tra XVIII e XIX secolo, con il ruolo prevalente di "ente di rieducazione alla disciplina ed all'autocontrollo" 22. Ne è un esempio il Panopticon benthamiano 23, primo tentativo di progettazione di un penitenziario che racchiude le due istanze di produttività e disciplina, che, per la sua struttura oppressiva e sorvegliante, vedrà in seguito prevalere la seconda. Vigono la razionalità e l'ordine, frutto della realtà liberal-borghese che si muove sulla via dettata dal principio di legalità, indissolubilmente connesso con i concetti di proporzione e di uguaglianza formale. Tutto ciò si scontra però con la disuguaglianza sostanziale che è racchiusa nel carcere, allora come oggi, in quanto luogo di sofferenza dell'individuo, in controtendenza con quella teorica via più umana intrapresa con l'abbandono delle pene corporali. Il detenuto subisce un annichilimento, che è quello che Thomas

.

²¹ Massimo Donini, Genesi ed eterogenesi "moderne" della misura e dell'unità di misura delle pene. Commento a carcere e fabbrica, quarant'anni dopo, in Discrimen, 4 giugno 2020,

²² Andrea Baiguera Altieri, Le dottrine abolizionistiche, op.cit., p. 3

²³ Si tratta di un edificio a forma circolare, pensato dal filosofo e giurista Jeremy Bentham alla fine del XVIII secolo, con un vano centrale che prende luce dal tetto in vetro e da cui è possibile controllare tutte le celle poste lungo il perimetro. La particolarità della struttura sta nel permettere al guardiano di poter osservare tutti i soggetti all'intero dell'istituzione carceraria senza permettere loro di rendersene conto.

Mathiesen ²⁴, altro capostipite della dottrina abolizionista nordeuropea, ha catalogato tra le funzioni non dichiarate e nascoste del carcere; questo effetto comporta uno stato di totale impotenza, in controtendenza con una risposta positiva alla possibilità di reinserimento nella società. L'immediata e quasi automatica conseguenza, salvo casi rari, è il successivo innescarsi del meccanismo delle "porte girevoli" ²⁵, secondo cui i soggetti che si confrontano per la maggior parte della propria esistenza con la struttura carceraria avranno sempre maggior difficoltà ad uscire da quel mondo, che inevitabilmente tende a trasformarsi in una opzione necessaria. È da qui che deriva il fenomeno della recidiva, dato fondamentale per una critica al carcere, che fonda il meccanismo di riproduzione della realtà criminale; ciò dimostra quanto esso non sia strumento di risoluzione dei problemi sociali alla base dei reati, ma al contrario di rafforzamento dell'identità deviante.

L'afflizione derivante dall'internamento è, come osserva Luigi Ferrajoli²⁶, sia fisica, nascente dalle forme di vita e di trattamento, che psicologica, causata dall'estraneità totale dal mondo esterno, che provoca difficoltà di reintegrazione, e dalla inefficacia del progetto rieducativo. Quest'ultimo viene poi boicottato dal problema del sovraffollamento carcerario²⁷, che si

_

²⁴ Thomas Mathiesen, *Perché il carcere?*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1996, p. 7

²⁵ Francesca Vianello, *Sociologia del carcere*, Roma, Carocci, 2019, p. 34

²⁶ Luigi Ferrajoli, *Diritto e ragione, op.cit.*, p. 411

²⁷ Relativamente all'Italia, il 31 dicembre 2021 il numero di presenze nelle carceri è stato registrato a 54.134, con un lieve aumento della capienza regolamentare con 50,8 posti disponibili; nonostante ciò, il problema del sovraffollamento rimane una presenza costante, soprattutto per il divario della situazione penitenziaria tra le varie regioni. Vedi osservatoriodiritti.it/2022/01/26/carceri-italiane

identifica con una carenza di risorse necessarie ai fini del programma di trattamento per la riabilitazione dell'internato, rendendo ancora più difficoltosa la possibilità di una vita dignitosa *intra moenia*. Questi aspetti di cui successivamente si tratterà in maniera più approfondita, mostrano in parte il fallimento di questa tendenza riabilitativa in comunione con la pena carceraria. Ciò fonda a sua volta l'insostenibilità di quella ideologia della difesa sociale, fondamento della strategia rieducativa, che vede la società come una totalità omogenea da poter sottoporre ad un trattamento indifferenziato, che rispecchi l'uguaglianza formale e che raggiunga il fine di piena tutela dell'intera collettività.

Alessandro Baratta, uno dei maggiori esponenti della corrente abolizionista italiana e sostenitore di un diritto penale minimo, ne spiega il contenuto attraverso l'enunciazione di una serie di principi riassumibili in queste due proposizioni: "il diritto penale protegge ugualmente tutti i cittadini nei confronti di offese arrecate ai beni essenziali oggetto dell'interesse collettivo" e "la legge penale è uguale per tutti [...]"28. La critica che ne deriva si basa su assunti opposti ai principi predetti, in quanto risulta che questa formale uguaglianza dia vita ad una società piatta, dove la diversità, e quindi la devianza, necessitano una repressione, di cui il carcere è lo strumento prediletto. Ciò può senza dubbio fondare una messa in discussione dello strumento penalistico in relazione alle finalità che esso persegue, legittimando una via intermedia di depenalizzazione; essa, infatti, si presenta come progressivamente necessaria per scoraggiare il ricorso al carcere e relegarlo ad una

-

²⁸ Alessandro Baratta, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Milano, Meltemi, 2019, p. 220

extrema ratio, seguendo un'ottica riduzionista, ma sempre in vista dell'obiettivo finale della sua abolizione.

La critica però non giustifica l'abbattimento della forma giuridica dello strumento penale, come auspica l'abolizionista radicale; al contrario, sussiste la necessità di rivederne l'intervento, in primo luogo in relazione ai destinatari, che confermano come la tensione punitiva sia indirizzata il più delle volte solo a determinati strati sociali, e ai mezzi, cercando di attenersi a quella pluralità di trattamento che la nostra Costituzione sancisce. È necessario un lavoro che guardi all'interno, ma anche all'esterno del sistema carcerario, affinché non si pongano i presupposti per una riproduzione della stessa realtà in cui esso è radicato. È questo che intende Angela Davis quando parla di "azioni negative (la chiusura degli edifici carcerari esistenti) e azioni positive ([...] progetti alternativi per colmare il divario che si viene a creare)"²⁹.

L'abolizione non può camminare da sola, ma ha bisogno di vento di conversione che operi di pari passo ad essa, per evitare di lasciare un vuoto o di riempirlo con qualcosa che legittimi nuovamente la logica detentiva.

I.2 "Battelli di diverse dimensioni con quantitativi variabili di esplosivo": alcuni approcci abolizionisti concreti

La ricerca di una comprensione totale nel variegato mondo abolizionista non può fare a meno di una analisi teorica più

²⁹ Simone Santorso, *No prison*, in Livio Ferrari, Massimo Pavarini, *Basta dolore e odio*, *op.cit.*, p. 265

specifica poiché è necessario perseguire un percorso di arricchimento che possa avallare e sostenere con forza la possibilità e la necessità di liberarsi dal carcere. Ciò richiede necessariamente di ampliare il raggio della conoscenza per cogliere l'entità di questa iniziativa.

I.2.1 La realtà statunitense attraverso lo sguardo di Angela Davis

Per tornare alle radici del movimento cui ho fatto riferimento nelle pagine precedenti, ritengo che sia fondamentale focalizzarci sul lavoro dell'attivista statunitense Angela Davis. Militante nota fin dagli anni '60 del secolo scorso nel movimento americano per i diritti civili, Angela Davis ha concentrato particolarmente il suo impegno su un imprescindibile obiettivo, quello dell'abolizione del carcere, focalizzando la sua analisi sul dialogo di quest'ultimo con le logiche della schiavitù, interrogandosi in primis sullo sfondo di discriminazione razziale che anima la carcerazione. Essa evidenzia infatti come il penitenziario sia la logica continuazione del sistema schiavistico, in quanto dotato di sfruttamento e metodi punitivi talmente intensi da non poter pensare che lo schiavo fosse tanto diverso dal detenuto. Inoltre, gli elevati numeri di detenzione nel territorio statunitense che l'autrice riporta (circa due milioni di persone all'inizio del XXI secolo) sono esemplificativi di quella politica di incarcerazione di massa che essa ritiene, in modo ironico e tristemente realistico, come il programma sociale

compiutamente attuato a livello governativo³⁰; c'è dunque una evidente funzione ideologica che consiste in una deresponsabilizzazione nell'affrontare problemi sociali che essa individua nella macro categoria del capitalismo globale³¹.

L'attuazione della politica dell'incarcerazione di massa ha dimostrato come la principale destinataria di questa sia la popolazione afroamericana e ciò mostra come il connotato discriminatorio non sia mai stato scardinato, poiché la sua esistenza si è costantemente riprodotta in altre vesti, in primis in quella del "complesso carcerario industriale"; esso si esprime con il rapporto che sussiste in particolare tra grandi imprese e istituti di pena, costituenti una imponente fonte di profitto. Il massiccio e cospicuo rafforzamento dell'edilizia carceraria risponde quindi a logiche di mera privatizzazione al fine di alimentare il sistema capitalistico dal quale il penitenziario prende vita; la Davis, infatti, fa notare come il rapporto tra aumento della popolazione carceraria e tasso di criminalità sia inversamente proporzionale, tanto che il cospicuo proliferare delle prigioni si è avuto nel momento in cui i dati ufficiali denotavano un calo del crimine³².

Tutto questo si allinea perfettamente con la politica della "tolleranza zero", attuata nel periodo degli anni Settanta-Ottanta del Novecento, strumento di lotta contro la microcriminalità (tossicodipendenza e prostituzione), finalizzata a creare una categoria di esclusi non considerati produttivi per la società libera, ma proficui all'interno dell'assetto carcerario. La formula "ordine

³⁰ Angela Davis, *Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, Frosinone, minimum fax, 2022, p. 12

³¹ *Ivi*, p. 17

³² *Ivi*, pp. 88-89

e legge" rappresentava un linguaggio celato per riprodurre una realtà razzista frutto di un processo continuo di criminalizzazione, che non solo ha ad oggetto determinate attività, ma soprattutto intere comunità. Da ciò scaturisce una riflessione che permette di comprendere anche il fenomeno delle violenze da parte delle forze di polizia statunitensi, la cui permanente ricorrenza indica che ci sia una questione strutturale dallo sfondo apertamente razziale; come abbiamo potuto riscontrare anche in periodi recenti pensiamo al caso George Floyd -, questi avvenimenti rappresentano forme di abuso di potere che vengono compiute sistemicamente nei confronti della popolazione afroamericana.

Questo aspetto va ad inserirsi nel complesso problema dell'uso dello strumento penale come modalità riproduttiva della logica schiavista ed è su questa base che l'attivista auspica una presa di posizione sul superamento della questione penitenziaria. È perciò importante concentrarsi su quale alternativa, o alternative come la stessa Davis propone, introdurre per non rilegittimare un sistema che ricalchi le orme di quello carcerario. La proposta prevede, da un lato, un ampio intervento di depenalizzazione, e, dall'altro, l'investimento in nuove istituzioni che possano rivendicare lo spazio occupato dal carcere (come, ad esempio, la scuola e il sistema sanitario)³³. Infine, non esclude la possibilità di ricorrere a forme di giustizia riparativa, andando oltre il penale e fuoriuscendo dall'ottica punitiva. Questo approccio evidentemente la Davis ad una visione di abolizionismo radicale, anche se la soluzione riparativa non è condivisa da tutti coloro che

³³ *Ivi*, p. 113

rientrano nella suddetta categoria. Sono perciò queste le cosiddette azioni positive, già citate sopra, che necessitano la messa in atto per poter superare quel nocciolo duro del complesso carcerario industriale. L'approfondimento sulle alternative è argomento di cui ci occuperemo successivamente, ma ciò che preme sottolineare è che il percorso di abolizione del carcere richiede non solo la sua eliminazione, ma allo stesso tempo un'alternativa che non rilegittimi nuovamente quel sistema, e il caso statunitense è di importanza fondamentale per comprendere ciò.

<u>I.2.2 Svelare il "segreto di un fiasco" attraverso Thomas</u> Mathiesen

"Perché il carcere?" È con questo quesito che l'attivista e professore norvegese Thomas Mathiesen intitolò la sua più celebre opera, fulcro dell'orientamento abolizionista scandinavo. La sua ininterrotta ricerca e attivismo, evidente nel progetto *KROM* ("Associazione norvegese per la riforma della politica criminale"), lo rendono uno dei capisaldi del movimento. Il suo imprescindibile contributo richiede particolare attenzione e qui, innanzitutto, per la netta posizione di contrarietà che Mathiesen mantenne costantemente nei confronti della struttura detentiva. La proposta intrinseca al lavoro dell'autore è quella di non contribuire all'aumento del numero delle prigioni per deviare l'ingresso in quella che lui definisce "terza fase", coincidente con l'espansione carceraria sulla quale egli si focalizza maggiormente all'interno dell'opera, riguardante i cambiamenti in ambito penitenziario negli anni Settanta e Ottanta del Novecento. Questa fase di "crisi

di legittimità", nascente dalla sfiducia popolare nei confronti dell'intervento statale nella risoluzione di problematiche reali, fu animata da una crescente crisi economica causata da un livello di disoccupazione più o meno elevato a seconda degli stati. Questa situazione tese inevitabilmente a riversarsi sugli apparati legislativo e giurisdizionale che finirono per ricercare la soluzione nell'irrobustimento dello strumento penale.

È rilevante, dunque, come il sistema si bilanci attraverso i mutamenti sociali, da un lato, e l'irrobustimento dello strumento carcerario, dall'altro. Ciò è infatti evidente attraverso i lunghi periodi di detenzione dai quali scaturì un cambiamento della popolazione carceraria; questi effetti furono conseguenze automatiche sia dell'aumento di certe forme di criminalità – sulle quali si puntò al fine di un irrigidimento come risposta alla crisi, a sfavore di una determinata frangia della popolazione – sia di una conversione valutativa da parte degli apparati di polizia, legislativi e giudiziari. Si può notare come questa descrizione dimostri una forma di coesistenza tra immobilismo ed evoluzione - o meglio, direi involuzione - che riflette appieno il funzionamento dell'istituzione detentiva, come un meccanismo che, nonostante il cambiamento, tende a rilegittimare perpetuamente sé stesso.

L'autore descrive il carcere come l'espressione di uno "stato forte", il nucleo dal quale esso acquisisce potenza al fine di disciplinare i gruppi che risiedono ai margini della società ³⁴. Questo aumenta la possibilità di legittimazione della coercizione come strumento di controllo sociale, adeguando la necessità di

³⁴ Thomas Mathiesen, *Perchè il carcere?*, op. cit., pp. 20-24

disciplinamento ad un canone di violenza regolatore dei rapporti interpersonali³⁵.

Questi presupposti fanno da sfondo ad una critica approfondita dell'istituzione carceraria e delle finalità che teoricamente la sorreggono. Partendo dalla riabilitazione, egli mostra come non venga portata a compimento la finalità propria di ripristino della situazione del detenuto precedente alla carcerazione; il problema sta principalmente nella convinzione che si possa riabilitare parametrando questa azione unicamente al danno e alla responsabilità individuale, mettendo da parte le condizioni sociali come causa o concausa dell'azione criminosa³⁶. Le componenti principali di questo processo riabilitativo sono lavoro, scuola, influsso morale e disciplina: queste, nel Seicento come nel periodo recente, non sono mai venute meno, dimostrando come non siano mai state declinate nel senso di una vera riabilitazione, ma piuttosto come espressione dei valori morali della classe dominante. L'intento riabilitante è indubbiamente antitetico alla situazione carceraria reale, caratterizzata da un'insufficienza di risorse tale da avere tutt'altro che lo scopo predetto. A sradicare ulteriormente quest'ultimo è la riflessione dell'autore sulla "prigionizzazione" (termine che egli riprende dal sociologo statunitense Donald Clemmer), un processo che porta il detenuto ad acquisire e a conformarsi ai valori della società carceraria; l'autore definisce questo meccanismo come una "spirale", per cui il detenuto tende a rimanere costantemente

_

³⁵ Ibidem

³⁶ *Ivi*, p. 27

incastrato in quella cultura detentiva, soprattutto considerando l'alto tasso di recidiva che comporta ripetuti ingressi in carcere³⁷.

Questo ambiente di condivisione valoriale è interpretato da Mathiesen come una difesa dei detenuti contro il sistema e le pressioni che ne derivano, ed è così che si crea un conflitto che disattende totalmente una possibilità di riabilitazione. Quanto alla teoria della prevenzione generale, l'autore ritiene che questa non sia efficace e non raggiunga il suo scopo, se non per chi non ha bisogno di un deterrente per sottrarsi all'attività criminosa. Egli spiega come il problema di base stia alla radice della teoria, che richiede l'acquisizione di un punto di vista univoco, un "common sense" che non permette di considerare delle necessità alternative ad esso.

Ciò alimenta il "messaggio" che il sistema invia, esulando però dalle problematiche reali che non permettono a chiunque di percepire quel segnale come minaccia di una sanzione deterrente, poiché il destinatario può tradurlo attraverso un vocabolario differente. Essendoci uno standard di partenza così generalizzato, nel momento in cui si prendono in considerazione contesti particolarmente esposti a situazioni problematiche, che aumentano la possibilità di commettere attività criminose, l'effetto preventivo si presenterà non tanto come deterrenza, ma come esclusione e rifiuto sociali.

Infine, è la questione morale che l'autore enfatizza, in quanto il moralismo viene immediatamente meno dal momento in cui tendenzialmente il sistema penale indirizza la propria azione

28

³⁷ *Ivi*, p. 37

nei confronti di chi si trova ai margini della società; questo dà alla giustizia penale un'accezione di classe e al sistema in toto quella di uno strumento utile a riprodurre lo squilibrio sociale³⁸. Queste considerazioni portano Mathiesen verso l'insostenibilità del carcere come mezzo atto al raggiungimento della prevenzione generale, sia da un punto di vista comunicativo e sociale, che morale. In seguito, l'analisi passa alla prevenzione individuale che si esplica attraverso la neutralizzazione e la deterrenza. Il presupposto è la condizione di capacità del soggetto criminale nel commettere nuovi reati che va bloccata attraverso il soggiorno in carcere; quest'ultimo è atto alla riduzione della socialità del presunto reo finalizzata alla prevenzione di nuovi reati. La considerazione immediata che ne deriva è che l'interesse che sottostà a questa teoria risiede nella possibilità di commissione di azioni future, in base all'analisi di caratteristiche individuali e del contesto, inteso molto genericamente, in cui il soggetto interessato si trova ad agire. Qui l'autore denuncia una violazione palese dei principi del diritto penale poiché su questa base si finisce per punire un'azione non commessa, dunque ipotetica e probabile, considerando circostanze che non hanno alcun collegamento con l'azione in sé³⁹. Inoltre, predire la commissione di azioni criminali è difficoltoso, poiché è strettamente correlato con la situazione in cui il soggetto si trova, perciò, questo rende complesso comprendere chi potrebbe e chi non potrebbe compiere reati.

A questo punto, focalizzando l'attenzione sul campo prettamente giuridico, l'idea esposta è quella di diminuire

³⁸ Ivi, pp. 48-49

³⁹ *Ivi*, p. 55

necessariamente la distanza tra chi infligge la pena, e la vittima intesa come chi la subisce - poiché questo si pone come imprescindibile al fine di una riduzione del desiderio di pene efferate⁴⁰. Inoltre, l'autore guarda alla tendenza di graduazione delle pene in proporzione ai reati, in auge principalmente nella fase degli anni Ottanta del Novecento; questa idea di pena basata sul concetto di merito ha due canoni di riferimento, la reprensibilità e la gravità del reato: questo meccanismo va a comporre l'idea di proporzionalità. Questo equilibrio è da considerare fallace dal momento che è innegabile che le due grandezze poste agli estremi della bilancia della giustizia siano tra loro incommensurabili, tanto quanto le sofferenze cui sono sottoposti l'autore del reato e la vittima; non si può quindi sostenere l'idea di pena giusta poiché troppo intrisa di un metodo eccessivamente analitico da tralasciare differenze sostanziali imprescindibili⁴¹. Da queste constatazioni l'autore parte per arrivare a proporre una soluzione alternativa per smascherare la realtà sottostante l'istituzione detentiva, il cui fallimento viene descritto attraverso la figura del "fiasco", Egli si chiede chi possa svelare tutto ciò: passa da una critica al sistema mediatico, che non si occupa di riportare la realtà quotidiana del carcere, ma piuttosto ciò che è utile al sostegno delle classi dominanti o a certe ideologie politiche; infine, si scaglia contro chi pianifica la politica criminale e lavora nel sistema carcerario, il cui peso è talmente ingente ai fini di una smascheramento della realtà in cui essi operano, ma che eccezionalmente vede verificarsi

-

⁴⁰ Ivi, p. 76: "[...] Una maggiore prossimità alla vittima ci pone in migliori condizioni per capire"

⁴¹ Ivi, p. 80

⁴² *Ivi*, p. 82

mobilitazioni al fine di ottenere cambiamenti della condizione dei detenuti.

Il problema sta principalmente nel mancato contatto con coloro che stanno dentro e questo isolamento rappresenta, sia un abbandono delle persone ristrette, sia la privazione di una conoscenza reale da parte di chi sta fuori e può contribuire allo sradicamento di quel fiasco. Questo è sintetizzabile con quel "bisogna aver visto" di Piero Calamandrei 43 che meglio di qualsiasi altra formula esemplifica la necessità di conoscere dall'interno il carcere per potersi opporre alla sua essenza ed L'impedimento secondo Mathiesen esistenza. sta nell'impossibilità di una "solidarietà comunicativa", quel contatto tra detenuti e persone esterne necessario allo smascheramento, e allo stesso tempo limitato dall'assenza del presupposto di uguaglianza sociale. Ciò rende l'obiettivo finale tanto complesso da raggiungere, in quanto se, al contrario, l'intento venisse condiviso dai più, la denuncia sarebbe talmente forte da non passare inosservata 44. A questo scopo risponde l'attività del KROM, sopra menzionato, di cui l'autore fu fondatore e componente, che è un esempio concreto di tentativo di raggiungere questa solidarietà, che fin dall'inizio venne ostacolata dai vari componenti del sistema della politica criminale, al fine di mantenere il carcere in una zona oscura lontana dall'interesse pubblico.

Lo smascheramento, almeno teorico, che Mathiesen compie, viene espresso dall'individuazione degli scopi reali

⁴³ Piero Calamandrei, "Bisogna aver visto", in Il ponte: i, 3, 3 marzo 1949

⁴⁴ T. Mathiesen, *Perché il carcere?*, op.cit., p. 83

dell'istituzione detentiva: una funzione "depurativa", che presuppone la necessità di ripulire la società da ciò che non si conforma al suo canone di produttività; "ridurre all'impotenza", poiché non è necessario solo depurare, ma anche silenziare afflati di protesta da parte dei detenuti; una funzione "diversiva", espressiva dello scopo di distogliere l'attenzione da azioni realmente pericolose commesse da chi detiene il potere, enfatizzando invece reati di minore pericolosità effettiva; una finalità "simbolica", che coincide con la capacità del carcere di differenze sociali in quanto mantenere pena stigmatizzante; infine, una funzione di provvedere all'azione, per cui, essendo quella detentiva la pena dotata di maggior visibilità, ecco che ricorrere ad essa, fa intendere ai più che si stia agendo in maniera propositiva in campo criminale⁴⁵.

Questo realismo è accompagnato da un intento propositivo, che osa andare oltre questo sistema repressivo. L'autore si mostra critico nei confronti delle misure alternative tipiche, come i servizi socialmente utili, in quanto ritiene che essi non siano una vera alternativa, ma un'aggiunta alla pena detentiva, finendo per attirare in carcere gruppi nuovi, mantenendo allo stesso tempo chi già aveva fatto il suo ingresso 46. Nasce da qui la necessità di guardare altrove, ad alternative reali che permettano di abbandonare la logica detentiva. È da questa considerazione che nasce un piano concreto, cui Mathiesen diede vita con una ipotetica scadenza temporale prevista per il 2010. Nonostante quest'ultimo non sia stato raggiunto entro il termine prefissato, ciò

⁴⁵ *Ivi*, p. 84-85.

⁴⁶ *Ivi*, p. 86

non toglie che sia fondamentale tenere conto di questa proposta concreta. Partendo dal necessario ridimensionamento della criminalizzazione, lungi dall'intento di fare a meno dell'intero sistema penale sulla linea abolizionista radicale, le modalità proposte si basano su una diminuzione progressiva dei massimi di pena, contemporaneamente allo smantellamento materiale della struttura carceraria ed un continuo trasferimento di risorse all'affidamento ai servizi sociali; è importante che quest'ultimo passaggio non avvenga enfatizzando e rilegittimando la funzione di controllo e questo è evitabile vincolando le risorse disponibili e accrescendo il dibattito critico sulle funzioni delle misure. È evidente come questo progetto si allinei con un approccio che integra il riduzionismo in vista dell'obiettivo finale di abolizione. Quello che però emerge è in particolare il rilievo che l'autore vuole conferire alla vittima; quest'ultima, intesa nell'accezione tradizionale, è la figura su cui focalizzarsi per lasciar perdere la proporzione tra danno e reato, in relazione al reo; è necessario dunque approntare delle misure di aiuto alla vittima che siano commisurate al danno da essa subito, sradicandosi da un approccio legato esclusivamente all'applicazione di una pena⁴⁷.

Qui subentra la cosiddetta vittimologia, che prevede l'espansione della categoria di vittima tale da considerarla esistente in senso ontologico; ciò è visto da alcuni come una tecnica di privatizzazione e moralizzazione dell'intervento penale, che provoca un appiattimento sociale, dove da una parte ci sono le vittime, e dall'altra chi non lo è. Emerge dunque un quadro

⁴⁷ *Ivi*, pp. 91-92

vittimario generalizzato che non tiene più conto delle differenze fattuali, per cui è rilevante riportare la distinzione proposta da Tamar Pitch tra la categoria degli "oppressi", che denota la condivisione di un problema strutturale, e quella di "vittime", che presuppone invece la singolarità di un'azione subita a sua volta da un soggetto che lo accomuna – o potrebbe - a qualcun altro⁴⁸. Questa generalizzazione comporta uno stato di passività che tende a mettere da parte le diseguaglianze strutturali che differenziano i conflitti e sfuggono alla generica categoria di vittima⁴⁹.

Ora, tornando all'autore in questione, questa operazione di ausilio alla vittima si esplica tramite attività simboliche, come colloqui al fine di restaurare l'onore leso, materiali, attraverso un aiuto concreto di ripristino della condizione materiale e umana danneggiate, e sociali, instaurando una comunicazione a fini riparativi tra autore e vittima.

Questa lunga analisi, imprescindibile per il sostegno ad una via abolizionista, mostra come, nonostante la forte tensione dell'autore nei confronti di una visione radicale, sia in realtà possibile pensare ad una via alternativa focalizzandosi sul carcere; ciò non necessariamente con l'uscita dal penale, subordinando questo percorso alla necessità di guardare da vicino e di smascherare quel sistema oscuro del penitenziario, la cui resistenza è garantita da una pluralità di meccanismi tanto radicati quanto la logica detentiva in sé. Da questa consapevolezza possiamo trarre la forza per denunciare questo sistema ed osare in vista di qualcosa di meglio. Come afferma l'autore,

⁴⁸ Tamar Pitch, *Il protagonismo della vittima*, in *Discrimen*, 20 febbraio 2019, p. 1

⁴⁹ *Ivi*, p. 2

l'abolizionismo è un'entità che vive nel "non finito", in una dimensione in continuo divenire per cui non bisogna limitarsi ad obiettivi a breve termine, ma aggiungere ad essi continui sforzi coincidenti con permanenti istanze di giustizia sociale⁵⁰.

I.2.3 L'ambivalenza di Alessandro Baratta tra riduzionismo e abolizionismo

Il processo italiano di avvicinamento alla corrente abolizionista ha avuto una progressione lenta e non totalmente aderente al contesto nordeuropeo, ma ciononostante possiamo trovare molte sue declinazioni nel percorso di una vasta gamma di autori. Tra questi, è imprescindibile la figura di Alessandro Baratta, capostipite del movimento della cosiddetta criminologia critica, e che non facilmente è inseribile in maniera netta nelle distinzioni definitorie sopra esposte, in particolare per la sua ferma posizione favorevole al riduzionismo, da un lato, e ad una radicalmente abolizionista, dall'altro. L'entità del suo pensiero coincide con l'approccio criminologico critico sopra menzionato, che non intende più la criminalità come un elemento preesistente al diritto, perciò ontologico, ma come un'entità radicata nel campo sociale e istituzionale, uno "status", come lo stesso autore lo definisce. Questo viene infatti attribuito attraverso un meccanismo selettivo che individua, da un lato, i beni penalmente protetti e i conseguenti comportamenti offensivi di questi e, dall'altro, i soggetti stigmatizzati tra tutti coloro che effettivamente compiono

⁵⁰ Simone Santorso, No prison, in Livio Ferrari, Massimo Pavarini, Basta dolore e odio, op.cit., p. 260

infrazioni⁵¹. Quest'ultimo passaggio in particolare fonda quella diseguaglianza sostanziale che pone le basi per la critica di Baratta nei confronti del diritto penale. Quest'ultima è scagliata principalmente contro il mito di diritto eguale – principio base dell'ideologia della difesa sociale – e, parallelamente alla contestazione dei canoni del sistema di giustizia civile borghese, l'autore prende spunto per una critica all'approccio penalistico fondato sul controllo della devianza; egli afferma infatti come quest'ultimo "rivela la contraddizione fondamentale tra eguaglianza formale dei soggetti di diritto e diseguaglianza sostanziale degli individui che in tal caso si manifesta rispetto alle chance di essere definiti e controllati come devianti"⁵².

Tutto questo denota una stretta connessione tra assetto sociale e penale che tende a riprodurre e a rilegittimare le disuguaglianze reali, in particolare attraverso i cosiddetti processi di criminalizzazione; quest'ultima si distingue in primaria, che si esplica nel processo di produzione delle norme, e secondaria, coincidente con la fase di applicazione delle stesse, per arrivare infine alla fase di esecuzione penale. L'autore mostra come questi siano indirizzati nei confronti di forme tipiche di devianza riguardanti coloro che stanno ai margini della società e che la loro rilevanza penale sia in relazione inversa al danno sociale effettivo che ne deriva. In particolare, la selezione degli individui è guidata da canoni, come ad esempio la posizione nel mercato del lavoro, che non sono considerati come tali, ma piuttosto come cause della coincide criminalità. Questo con quel movimento che

⁵¹ Alessandro Baratta, *Criminologia critica*, op.cit., p. 219

⁵² *Ivi*, p. 223

passivamente viene espletato dal sistema penale, di rispecchiare dunque rapporti diseguali già esistenti, che non manca però di un connotato attivo, evidente nella riproduzione e produzione degli stessi. Ciò è spiegato attraverso l'applicazione della sanzione penale, in particolare il carcere, per il suo preponderante effetto stigmatizzante che impedisce una possibilità di modificazione del proprio status. L'effetto ulteriore è a sua volta quello di individuazione dei soggetti passivi del rapporto, che viene a identificarsi con una posizione di subordinazione del detenuto, pari al rapporto capitalistico che vede la separazione tra proprietà dei mezzi di produzione da quella della forza lavoro. Questo spiega il nesso tra le dinamiche della società capitalistica e dell'istituzione detentiva, in linea con l'approccio materialista; quest'ultimo si basa sull'idea che la conoscenza della realtà carceraria richiede la comprensione della sua funzione effettiva all'interno della società e dei contesti specifici in cui il carcere è nato e si è evoluto 53. Su questa base è perciò accurata l'idea barattiana dello strumento detentivo come produttore di emarginazione sociale, che recluta le sue componenti nelle zone più basse della società; inoltre, come apice di un processo selettivo che si riscontra in qualsiasi settore della società – in particolare quello scolastico e familiare - che produce perpetuamente un meccanismo di esclusione e discriminazione⁵⁴.

.

⁵³ Questo approccio si oppone a quello ideologico o idealista, basato sulle teorie degli scopi della pena per cui quest'ultima rappresenta uno strumento di lotta contro la criminalità. Baratta si oppone a questa impostazione sostenendo che le teorie della pena rimangono fini a sé stesse e ci tengono lontani da quella che è la realtà effettiva dell'ambiente carcerario.

⁵⁴ Ivi, pp. 227-229

A ciò consegue una critica della finalità rieducativa, posta alla base della riforma di legge dell'ordinamento penitenziario italiano (1975) – contenuta letteralmente nell'articolo 1⁵⁵ - , in merito alla quale Baratta esprime il suo scetticismo; quest'ultimo nasce dalla convinzione dell'incapacità della riforma di incidere nell'immediato sulla vita futura del condannato, cui segue la consapevolezza per cui il problema non è tanto legato alla risocializzazione o rieducazione, ma al fatto che l'ordinamento rappresenta realisticamente la realtà carceraria che l'autore denuncia; il trattamento penitenziario è quindi una modalità di recupero di ritardi ascrivibili a fasi precedenti della vita di un soggetto ed a settori differenti che dovrebbero evitare l'entrata nel mondo della devianza⁵⁶. Il tentativo di reinserimento sociale è antitetico alla struttura carceraria che è intrinsecamente escludente. perciò, si dovrebbe invertire l'ordine per focalizzare la contestazione non tanto sui valori dell'individuo che diviene detenuto, ma della società in cui esso è inserito, altrimenti si finisce "per rendere pacifica l'esclusione" ⁵⁷.

La critica punta soprattutto sul lavoro come parte del progetto di rieducazione, in quanto esso è considerato come una modalità legittimante il sistema di accumulazione capitalistica che necessita della marginalità per poter sopravvivere ed alimentarsi; ecco che si svela quella convergenza tra sistemi punitivi e rapporti di produzione cui l'autore fa riferimento, rifacendosi in primis a

-

⁵⁵ Legge 354/1975, articolo 1, c.1: "Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona."

⁵⁶ *Ivi*, p. 231

⁵⁷ Ivi, p. 256

Rusche e Kirchheimer, che misero in luce questo rapporto negli anni Trenta del Novecento⁵⁸.

Da questa analisi si pongono le basi per l'adozione di un nuovo punto di vista ispiratore di una politica criminale alternativa, quella delle classi subalterne; il reclutamento della maggioranza della popolazione carceraria nelle file del proletariato indica la necessità di un mutamento dei meccanismi di criminalizzazione, che finiscono per selezionare negativamente individui ed azioni che non riflettono l'effettiva realtà deviante, ma rispecchiano al contrario valori ed interessi della classe dominante.

Seguire questa via alternativa significa, innanzitutto, separare a livello interpretativo i comportamenti socialmente negativi delle classi subalterne da quelli dei ceti dominanti, poiché espressioni di necessità e presupposti dell'azione individuale differenti; è inoltre necessario rafforzare la tutela penale in determinati settori preponderanti per l'interesse collettivo, considerando però la necessità di mezzi alternativi di controllo, discostandosi da una strategia che legittimi nuovamente la natura penalistica; questo passaggio esprime appieno l'adesione di Baratta ad un approccio abolizionista radicale. In linea invece con un'ottica riduzionista, è auspicata una radicale depenalizzazione al fine di ridurre al massimo fattispecie sanzionate penalmente che finiscono soltanto per affollare i codici, senza rispondere ad effettive esigenze sociali; in particolare, questa attività di minimizzazione deve riguardare le condotte tipiche delle classi subalterne, come già riportato sopra.

⁵⁸ *Ivi*, p. 261

Depenalizzare significa ricorrere a sanzioni sostitutive di quelle eccessivamente stigmatizzanti, quale il carcere in primis, e adottare una visione positiva della devianza, scardinando l'accezione negativa ad essa attribuita; questo obiettivo si realizzerebbe attraverso attività di riappropriazione e politicizzazione dei conflitti, al fine di avvicinare la società a problematiche mantenute lontane da essa; all'interno di questa azione rientra anche la necessità di rivedere la prassi giudiziaria e gli organi che operano al suo interno, così da incidere nei meccanismi di criminalizzazione.

Questo percorso ha come obiettivo finale quello di abolire l'istituzione carceraria, attraverso un incremento del ricorso a misure alternative e un'apertura del carcere nei confronti della società, in vista di una possibilità di reinserimento efficacie del detenuto; questa è l'unica rieducazione possibile secondo Baratta, poiché si passerebbe dall'idea di azione criminosa come reazione individuale a quella di un agire espressivo di un bisogno collettivo.

È infine inevitabile che anche l'attività mediatica venga rivista, in quanto va riconosciuta la sua responsabilità nel contribuire ad un'immagine fittizia della realtà deviante che legittima un processo di conservazione dei rapporti di potere⁵⁹.

Questo progetto pone l'autore in una posizione che è risultata spesso di difficile attuazione, per l'evidente tensione contemporanea verso una logica riduzionista, da un lato, e radicalmente abolizionista, dall'altro; infatti, nonostante il suo continuo riferimento ad un approccio di diritto penale minimo, egli

.

⁵⁹ Ivi, pp. 273-279

è sempre teso verso un totale superamento dello strumento penale, "oscillando tra una prospettiva extra-sistemica ed una intrasistemica"; questo sembra ai più un rilegittimare la logica del sistema che l'autore si prefigge di abbattere, tanto che questa posizione è ritenuta da alcuni un ostacolo nel recepimento delle lungimiranti teorie barattiane, in vista di una loro concreta realizzazione. Nonostante ciò, non si può fare a meno di riconoscere l'importanza e l'originalità della sua impostazione; infatti, l'autore stesso, in risposta ad alcune considerazioni critiche nei suoi riguardi, ha affermato come questo dualismo sia da considerare univocamente, in vista dell'obiettivo di una politica criminale alternativa, coincidente con un vero e proprio principio metodologico⁶⁰. Quello che è certo è che la dimensione penale deve sussistere minimamente, intervenendo come extrema ratio, e conciliarsi con una politica di giustizia sociale che lo stesso Baratta definisce come "vera alternativa democratica alla politica criminale"61.

Tutto ciò riflette appieno la linea che predomina il dualismo dell'autore, la cui sostenibilità si conserva per la sua costante attrazione nei confronti di quel *radbruchiano* qualcosa di meglio del diritto penale⁶².

.

⁶⁰ Carolina Canziani, *Alessandro Baratta tra diritto penale minimo e rivoluzioni copernicane*, in *Studi sulla questione criminale*, 2014, 3, pp. 27-46

⁶¹ Antonio Cavaliere, *Il diritto penale minimo in Alessandro Baratta: per un'alternativa alla "cultura del penale"*, in *Archivio penale*, 2018, 3, p. 1-26

⁶² Stefano Anastasia, *Postfazione. Rileggendo un classico*, in Alessandro Baratta, *Criminologia critica, op.cit.*, p. 310

Inoltrarsi nel mondo abolizionista, o meglio nell'idea di poter scardinare una visione carcero-centrica per i più ineluttabile, è fondamentale per apprendere un modo altro di vedere questa realtà. Data la natura fallimentare intrinseca all'istituzione carceraria, incapace di rispondere alle esigenze sociali, in primis quella di sicurezza tanto enfatizzata, è da tenere in considerazione quanto spesso, nonostante si ritenga necessario, l'attività riformatrice possa provocare soltanto un'accettazione dello stesso, rafforzando l'idea di una sua imprescindibilità. Al contrario, si può pensare una via di minimizzazione dell'intervento penale in vista dell'obiettivo finale di abolizione. La conciliazione di questi due momenti è realistica, senza mai escludere il nesso inscindibile con la necessità di una maggiore giustizia sociale. L'idea di abolire diventa così una modalità risolutiva di un problema strutturale, che non si limiti ad occuparsi solamente di problematiche individuali o di interesse ristretto, che rischiano di portare verso quella "rifeudalizzazione" che ci allontana dall'idea di una libertà sociale. La base fondamentale è riconoscere alla pena carceraria la natura di violenza istituzionalizzata che, dietro il mito della modernità, continua a trovare una sua legittimazione.

Partendo da questi assunti, si pongono le basi per l'adozione di una via concreta; non mancano infatti programmi alternativi cui molti accademici e specialisti del tema hanno dato vita recentemente.

In particolare, il manifesto No prison di Livio Ferrari e Massimo Pavarini ⁶³, il quale nasce non per "coltivare il piacere dell'utopia astratta" 64, ma per "negare che attraverso il castigo legale [...] si possano perseguire finalità di inclusione sociale [...]"65.

Affine è il decalogo per l'abolizione immediata del carcere proposto nel libro "Abolire il carcere" di L. Manconi, S. Anastasia, F. Resta e V. Calderone, in linea con l'idea di un diritto penale come extrema ratio e di una minimizzazione del ricorso alla detenzione⁶⁶.

Sulla linea del manifesto di Ferrari e Pavarini si pone un'iniziativa presentata nel 2019 da Johannes Feest, figura fondamentale per la sociologia giuridica tedesca, che punta principalmente sull'idea di incarcerazione come automatica violazione di diritti umani elementari per cui, nonostante il riconoscimento di un percorso a lungo termine, si ritiene inevitabile una immediata opera di minimizzazione del ricorso allo strumento detentivo, auspicando una via alternativa⁶⁷.

Questi esempi mostrano l'interesse sempre più vivo di una possibilità di andare oltre l'idea di detenzione, ma ciò richiede necessariamente la conoscenza approfondita dell'istituzione e del mondo in cui essa è nata e continua a vivere, così da poter ridurre

66 Federica Resta, Decalogo per l'abolizione immediata del carcere, in Abolire il carcere, a cura di Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone, Federica Resta, Milano,

⁶³ Si veda noprison.eu/home

⁶⁴ Livio Ferrari, Massimo Pavarini, No prison, in Livio Ferrari, Massimo Pavarini, Basta dolore e odio, op.cit. p. 19

⁶⁵ Ibidem

Chiarelettere, 2015, pp. 96-ss 67 "Manifesto for the abolition of penitentiaries and other prisons"; si veda strafvollzugsarchiv.de/manifesto-for-penal-abolitionism)

la "difficoltà di liberarsi da quella coazione a costringere che è l'abito mentale della ineluttabilità del carcere"68.

⁶⁸ Convegno "Liberarsi dalla necessità del carcere", Parma, 1984 in Stefano Anastasia, Dopo la crisi umanitaria dei sistemi penitenziari occidentali: la ragionevole proposta di abolire il carcere, in Livio Ferrari, Massimo Pavarini, Basta dolore e odio, op. cit., p. 287

CAPITOLO II

Attraversare il "bosco di bistorco"

II.1 Della natura delle istituzioni totali attraverso Goffman e il modello Basaglia

La dell'istituzione carceraria richiede conoscenza necessariamente un approfondimento della macrocategoria di cui essa fa parte. Ervin Goffman, nello studio dei meccanismi di violenza ed esclusione che caratterizzano le istituzioni totali genericamente intese, ed in particolare l'ospedale psichiatrico ed il carcere, le ha definite come "luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato" 69. Lo spazio chiuso, la distanza dal mondo esterno e l'espropriazione del proprio tempo: tutto ciò è sintetizzabile tramite il concetto di "inglobamento" 70, in quanto coloro che fanno il loro ingresso in questi luoghi entrano all'interno di un vortice che offre una realtà distante da quella esterna, provocatrice di un effetto escludente, antitetico a quell'esigenza riabilitativa cui il carcere in particolare dovrebbe rispondere. La barriera che si viene a creare è sia fisica, rappresentata dalle mura dell'istituzione che creano una distanza oggettiva dal mondo esterno, che immateriale, per cui l'internato

⁶⁹ Ervin Goffman, Asylums, Torino, Einaudi, 1968, p. 29

⁷⁰ Ivi, p. 34

è soggetto ad un distaccamento, soprattutto mentale, che ne assorbe l'esistenza perché si conformi alla vita dell'istituzione; questa distanza è funzionale alla sopravvivenza della società esterna che deve essere protetta da coloro che personificano l'idea di pericolo per la sicurezza collettiva. Nonostante la diversità di strutture che rientrano in questa denominazione, è possibile riscontrarne un comune fine istituzionale; in particolare nelle strutture psichiatriche e detentive, il fondamento è individuabile nella "necessità della punizione" che legittima e giustifica l'esistenza dell'istituzione stessa, la quale funge da strumento di controllo del sistema sociale⁷¹. Questa necessità coincide con la contraddizione che essa incarna, poiché, da un lato, c'è la cura, dall'altro, l'azione distruttiva. L'idea punitiva fa da sfondo a questa realtà formalmente orientata ad una mera razionalizzazione, fondata dal fine e mezzo principale di mantenimento dell'ordine, in nome di una riabilitazione, dotata di una tendenziale efficacia teorica⁷². Il rapporto che si instaura tra personale e internati viene visto come un rapporto di potere, genericamente riferibile a quello tra governatori e governati; questa impostazione spiega la conseguente riduzione della sfera del sé dell'internato, una progressiva spoliazione che comporta il suo identificarsi con l'istituzione⁷³. Chi fa il suo ingresso in quest'ultima diviene quindi oggetto della stessa e la cura cui viene sottoposto è allora un mezzo di riproduzione della società di cui essa tutela i bisogni.

-

⁷¹ Franco Basaglia, Franca Basaglia, *Introduzione*, in Ervin Goffman, *Asylums*, *op. cit.*, p. 7

⁷² Gresham M. Sykes, *La società dei detenuti. Studio su un carcere di massima sicurezza*, in *Carcere e società liberale*, a cura di Emilio Santoro, Torino, Giappichelli, 2004, p. 234

⁷³ Franco Basaglia, Franca Basaglia, *Introduzione*, in Ervin Goffman, *Asylums*, *op. cit.*, p. 12

Franco Basaglia, padre del movimento antipsichiatrico che iniziò l'Italia ad una via abolizionista, ha definito il malato, come anche il detenuto, oggetto che viene immesso nel circuito produttivo in quanto la sua rilevanza è pari a quella di una merce; questa reificazione rappresenta l'essenza della cultura del controllo, atta alla riproduzione del gioco del capitale, e su questa base si possono ritenere intercambiabili le figure del malato e quella del detenuto ⁷⁴. Basaglia ritiene infatti imprescindibile inquadrare i meccanismi di esclusione e di violenza delle istituzioni totali all'interno del contesto sociale per poter analizzare in profondità "la condizione di esclusione tipica dell'internamento, l'individuazione di ciò che lo produce e la natura del rapporto che unisce ciò che esclude dall'escluso"⁷⁵.

Goffman si focalizza invece su una analisi approfondita che sviscera la vera natura totalizzante di queste istituzioni, ma, concentrandosi sull'essenza e la successiva riduzione di un *sé* generico, sembra trascurare le differenze sociali di cui esse sono il riflesso.

È dunque imprescindibile focalizzarsi sulla realtà della società capitalistica, che si alimenta di ciò che è produttivo, dando vita ad una conseguente esclusione di ciò che non è ritenuto tale ed è questa la base su cui si fonda lo stigma sociale, di cui divengono vittime coloro che entrano all'interno delle istituzioni totali. Al sistema viene quindi ricondotta la responsabilità nell'individuazione dell'internato come capro espiatorio, al fine di

_

⁷⁴ Franco Basaglia, *Conferenze brasiliane*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2000, p. 119

⁷⁵ Franco Basaglia, Franca Basaglia, *Introduzione*, in Ervin Goffman, *Asylums*, op. cit., p. 16

compensarne il vuoto strutturale⁷⁶. Il fondamento sociale comune permette la trattazione univoca e parallela della struttura manicomiale e quella carceraria, in quanto esse "si parlano di continuo, passandosi il testimone di custodi della devianza" ⁷⁷.

Il viaggio abolizionista di Basaglia è culminato con l'approvazione della legge 180/78 che ha portato alla venuta meno dei manicomi civili, obiettivo al tempo ampiamente osteggiato dai più; questo provvedimento ha segnato una svolta nel campo psichiatrico, e direi anche sociale, poiché da quel momento la rottura della barriera tra internato e società esterna, in un'ottica di educazione de-istituzionalizzata, ha acquisito concretezza. Questo cammino verso l'umanizzazione e la presa in considerazione della soggettività del paziente psichiatrico ha preso il suo spazio in una società non abituata ad un tale modello, accogliendo questo modo altro di vedere.

Alla rimozione dei manicomi civili resistettero quelli criminali – cosiddetti Ospedali Psichiatrici Giudiziari -, la cui resistenza fu tale da riuscire ad ottenerne la venuta meno solo in tempi recenti con la legge 81/2014. Questi ospitavano i cosiddetti folli-rei, autori di reato affetti da infermità mentale, "camminando sulla terra del penitenziario e nuotando nelle acque della malattia mentale" ⁷⁸. La legge suddetta ha tentato il superamento di questa impostazione, introducendo le cosiddette REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza), nate nel 2015 e atte alla cura del malato, garantita da piani terapeutici individuali, e gestite

⁷⁶ *Ivi*, p. 20

⁷⁷ Stefano Anastasia, *Dopo la crisi umanitaria dei sistemi penitenziari occidentali*, in Livio Ferrari, Masimo Pavarini, *Basta dolore e odio, op. cit.*, p. 280

⁷⁸ Ibidem

dal personale sanitario, piuttosto che penitenziario; esse non sono state pensate come sostitutivi degli OPG, ma come misure di sicurezza detentive cui ricorrere come extrema ratio. Tutto ciò vale sul piano teorico, in quanto nella pratica si è vista la difficoltà di attuazione del provvedimento legislativo, data dalla complessità di scardinare quella cultura manicomiale evidentemente dura a morire. Il problema centrale è riscontrabile nella richiesta di aumento del ricorso a queste misure, prescindendo dalla loro natura di eccezioni, e della loro gestione penitenziaria; inoltre, il numero ridotto di queste strutture – pari a trentasei – non permette di farsi carico di coloro che dovrebbero fare il loro ingresso e questo aspetto risulta un problema cui rispondere, non attraverso la costruzione di altre Rems, ma incrementando un sistema di accoglienza postumo alla fase di riabilitazione acuta cui esse rispondono; in assenza di questo sostegno successivo, chi entra difficilmente esce, congestionando il sistema che vede un'infinita lista d'attesa⁷⁹e inibendo la progressività terapeutica prevista dalla stessa legge 81 sopra citata. Questo sembra comportare un passo indietro, un ritorno agli OPG che è necessario scongiurare.

Ad ogni modo, questa analisi è oggi fondamentale, in quanto lo scardinamento del carcere necessita il perseguimento della stessa direzione indicata da Basaglia, poiché attraverso essa ha dimostrato l'esistenza di un modo altro di agire, che nulla ha a che fare con l'utopia.

-

⁷⁹ Le Rems prevedono al massimo 20 posti letto, salvo qualche caso eccezionale come quello della residenza di Castiglione delle Striviere (160 posti letto); i posti in totale sono 652, la lista odierna vede 750 persone in attesa. Vedi Gloria Riva, *Éancora uno scandalo italiano*, in «L'Espresso», n. 17. Anno LXVIII. 1° maggio 2022, p. 25

II.2 Perché abolire il carcere?

Restringendo l'ambito di analisi, è una necessità ripercorrere le origini e conseguenti sviluppi della pena carceraria moderna, perché conoscerne l'identità è strumentale a comprendere, che, nonostante i mutamenti, il carcere tende a riprodursi e a confermarsi come insostenibile, uno strumento inutile dalla intrinseca natura escludente.

Il concetto di mutamento è fondamentale in quanto sta alla base del passaggio dal carcere inteso come pena disciplinante e riabilitativa a strumento di mera contenzione, che è il residuo odierno dell'essenza liberale della pena detentiva.

Tracciarne l'evoluzione è allora un ulteriore passo necessario, per capire l'obsolescenza dello strumento detentivo che, con il passare del tempo, ha mostrato la sua unica capacità di incremento dell'esclusione, confermando quest'ultima come unico fine.

II.2.1 Genesi della pena carceraria moderna

Per comprendere la presente realtà penitenziaria, è inevitabile volgere lo sguardo alle sue origini. Come già precedentemente riportato, la pena carceraria è uno strumento relativamente recente, la cui natura di luogo di permanenza non temporanea era sconosciuta nella società feudale; in essa il carcere si limitava a rispondere ad esigenze di mera prevenzione – una

sorta di odierna custodia cautelare – o di garanzia per il pagamento di debiti, essendo assente il fondamento di permanenza duratura come "misura della colpevolezza"80. Ne è un esempio il carcere Mamertino - o carcere Tullianum -, ubicato a Roma, sotto il Campidoglio, dove il soggetto, papabile reo, rimaneva in attesa di giudizio o di esecuzione della sentenza, per un tempo dunque limitato all'iter processuale. Il progressivo venire meno della logica feudale, basata su rigide gerarchie sociali, viene accompagnato dal fenomeno delle cosiddette enclosures recinzione delle terre comuni – che segna l'avvento del modello capitalistico, caratterizzato da una massiccia urbanizzazione che vede protagonisti masse di contadini in fuga dalle campagne, ormai uomini liberi dal vincolo feudale; come già anticipato, questo sradicamento del sistema previgente comporta la nascita di fenomeni di mendicità, brigantaggio e vagabondaggio, come forme di resistenza alle nuove esigenze produttive. Queste andavano soddisfatte piegando quelle forze repulsive provenienti da queste nuove masse diseredate. Nacquero infatti in varie parti d'Europa, ma in primis in Inghilterra e Olanda, delle timide forme di istituzioni carcerarie, note come case di lavoro e di correzione (in Inghilterra cosiddette bridewells e houses of correction; in Olanda la *Rasp-huis*), atte a rispondere ad esigenze di disciplina attraverso l'obbligatorietà della prestazione lavorativa. Il rifiuto di quest'ultima era dunque presupposto per l'attributo di criminale ed è su questa linea che si tentò di scongiurare la direzione dell'oziosità e dunque dell'improduttività. La pesantezza delle

_

⁸⁰ Massimo Donini, Genesi ed eterogenesi moderne, in op. cit., p. 2

condizioni interne rispondeva all'esigenza di educare all'obbedienza, offrendo salari molto bassi per il lavoro prestato, al fine di ottenere un effetto deterrente, per cui si presentava preferibile accettare le condizioni lavorative esterne, piuttosto che essere subordinati a quelle delle istituzioni segreganti (cosiddetta less elegilibity)⁸¹. Rispose in particolare a questa esigenza la deterrent workhouse, risalente al periodo settecentesco, il cui effetto deterrente si esplicava proprio attraverso l'offerta di una realtà disumana all'interno dell'istituzione, che spingesse a far di tutto pur di non essere internati⁸². Si avvia una fase di legislazione generica contro la povertà – in particolare con le varie Poor Laws elisabettiane – che accentua sempre più l'intento terroristico delle case di lavoro.

Con l'avvento della rivoluzione industriale, questo sistema subì un'inversione e l'aspetto disciplinare dell'internamento cominciò a prevalere rispetto a quello di produttività, poiché la forza lavoro non era ormai più utile, data l'efficienza derivante dall'introduzione delle macchine. L'ingente pauperismo che ne deriva, cui si imputava il contestuale aumento della criminalità, accompagnò il di esigenze alla mutamento base dell'incarcerazione, svelando dunque la necessità di ammaestramento generico, che confermò la realtà carceraria come parte di un intento disciplinare più ampio attuato attraverso altre

_

⁸¹ Dario Melossi, Carcere e lavoro in Europa e in Italia nel periodo della formazione del modo di produzione capitalista, in Carcere e fabbrica, a cura di Dario Melossi e Massimo Pavarini, 1979, Il Mulino, Bologna, p. 44

⁸² Ivi, p. 63

istituzioni, come quella scolastica, familiare, giudiziaria, di fabbrica⁸³.

L'apice di questa tendenza si raggiunge con la progressiva razionalizzazione attuata dalla corrente illuminista, spinta da istanze di umanizzazione della pena che ne segnano la conversione nell'accezione moderna che conosciamo oggi. Ne è un esempio concreto il già citato *Panopticon* benthamiano, la cui esigenza di disciplina è in realtà soddisfatta dall'indurre i destinatari del controllo ad una autodisciplina, assumendo condotte conformi all'istituzione, spinti dalla convinzione di essere costantemente sorvegliati⁸⁴. Il carcere si presenta dunque come una macchina perfetta che permette l'interiorizzazione di regole che sono contenuto di un potere generalizzato che serve a fissare e mantenere il nuovo ordine, fondando un modello di società ideale⁸⁵.

Questo progetto si materializza attraverso il cosiddetto sistema di Filadelfia, modello architettonico attuato negli Stati Uniti alla fine del Settecento, fondato sulla pratica di assoluto isolamento, atta ad un completo distanziamento dalla realtà esterna. Questo attua appieno l'inglobamento di cui parla Goffman, in quanto le mura danno vita ad una solitudine fisica che penetra nella personalità individuale, la quale subisce uno svuotamento ed un progressivo conformarsi alle direttive del sistema cui il soggetto

-

⁸³ Stefano Anastasia, Luigi Manconi, *Carcere*, in *Enciclopedia Italiana*, X Appendice, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2021, Treccani, p. 8

⁸⁴ Stefano Anastasia, *Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale*, Roma, Ediesse, 2012, p. 71

⁸⁵ Massimo Pavarini, L'invenzione penitenziaria: l'esperienza degli Stati Uniti d'America nella prima metà del XIX secolo, in Carcere e fabbrica, op. cit., p. 206

viene sottomesso. Questa necessità di educazione, atta a sfuggire al disordine incarnato dall'uomo criminale, viene accompagnata dal ricorso al lavoro, unico modo di sfuggire ad una vita oziosa e dedita all'inerzia, viste come forme di dissidenza rispetto alla disciplina dominante. Questo non è però più funzionale all'intento di produttività regnante nel mercato libero, dunque al di fuori delle mura del carcere, in quanto l'industrializzazione non ha più bisogno di rendere abile al lavoro il soggetto internato; Pavarini, a riguardo, osserva come questa impostazione penitenziaria sia più che mai utile all'organizzazione dei rapporti di classe nella società, enfatizzando in particolare il rapporto di subordinazione – come idea prettamente astratta - cui è soggetto il carcerato, riflesso del rapporto di soggezione – reale – tra proletario e capitale⁸⁶. Il lavoro funge inoltre da ricompensa successiva alla collaborazione da parte del soggetto detenuto in risposta alle minacce – come docce fredde e pratiche similari - perpetrabili nei suoi confronti. Infine, la dimensione temporale vuota che accompagna la giornata detentiva è tale in quanto, l'isolamento totale cui l'internato è sottoposto, riflette l'idea di solitudine funzionale ad annullarne l'esistenza dissidente; perciò, "il tempo non esiste più come dato esistenziale [...] perché occorre solo controllare e neutralizzare"87.

Accanto all'ipotesi filadelfiana troviamo il modello di Auburn, cosiddetto "silent system" - che progressivamente lo sovrasterà -, i cui tratti peculiari sono il meccanismo di isolamento unicamente notturno e di diurna vita associativa, quest'ultima finalizzata ad incrementare il lato produttivo del carcere;

-

⁸⁶ *Ivi*, p. 216

⁸⁷ Massimo Donini, Genesi ed eterogenesi moderne, in op. cit., p. 13

nonostante questa finalità di accorpare il carcere al modello di fabbrica non riuscì appieno e fu temporanea, influenzò comunque i tratti peculiari di questo modello; il lavoro è infatti un obbligo cui consegue la necessità di regole particolarmente stringenti per amministrare i momenti di vita condivisa, strutturandosi su scale gerarchico-militari – riscontrabili attraverso l'utilizzo della divisa e adunate in orari prestabiliti – ; ciò è evidente dal distacco tra carcerieri e carcerati che è tanto consistente da legittimare un esercizio discrezionale del potere di punire, la cui libertà è giustificata dal fine primo di garantire l'obbedienza. È infatti importante ricordare l'inflizione di una sofferenza corporale immediata e tale da non compromettere i ritmi del lavoro, al contrario dell'isolamento in cella che romperebbe questi ultimi, e l'imposizione del silenzio ininterrotto, il cui venir meno giustifica e facilita l'imposizione sanzionatoria, in quanto esso rappresenta uno strumento tramite cui il potere viene ad esplicarsi.

Quello che prevale è però l'effetto della vita associativa sul detenuto, rispetto a quella interamente isolata del modello filadelfiano; la prima sembrerebbe infatti maggiormente aperta a limitare l'isolamento tipicamente derivante dall'entrata in carcere, ma tale caratteristica è totalmente apparente, in quanto i ritmi e le regole cui la vita degli internati viene sottoposta è egualmente incline a compiere uno struggimento dell'anima, nonostante la vicinanza dei corpi nei momenti associativi. Questo aspetto di i due modelli permette perciò accomunare indipendentemente dalla diversità della pratica lavorativa interna, puntano a determinare il progredire dell'astrattezza esistenziale

del detenuto, attraverso una routine di pura alienazione determinante la "solitudine delle intelligenze" ⁸⁸.

Questi modelli esemplificano chiaramente l'intento di questa fase di civilizzazione delle pene, attuata con l'avvento della società liberale, dove la coercizione non è più fondante, come nelle fasi precedenti dei dispotismi e delle monarchie, ma ciò che conta è l'addestramento a buon cittadino, individuo dotato di razionalità e ossequio all'ordine morale, i quali fungono sostanzialmente da sinonimi.

Possiamo ormai ben intendere come questi presupposti mostrarono nel tempo lacune nella conquista di libertà auspicata tramite il moderno sistema detentivo, in quanto, come osservarono Toqueville e de Beaumont, la libertà cessa nel momento in cui incombe la malvagità⁸⁹. Questo mostra la distanza tra gli afflati democratico-liberali e il sistema carcerario, per cui la "libertà più estesa convive con lo spettacolo del più completo dispotismo offerto dalle prigioni"⁹⁰; questa non è però una contraddizione, ma, secondo Toqueville, è piuttosto complementarietà, in quanto specchio di una società diseguale, ed è per questo che considerando anche l'analisi precedente di Angela Davis - non stupisce affatto che l'origine di modelli penitenziari moderni si sia avuta negli Stati Uniti⁹¹. I due sistemi furono ampiamente presi in considerazione, a volte anche intersecati tra loro per ottenere

88 Emilio Santoro, *Carcere e società liberale*, in *op. cit.*, p. 17

⁸⁹ Nel 1832 i due studiosi vennero inviati negli Stati Uniti dal governo francese per studiare il modello penitenziario statunitense da cui nacque il rapporto pubblicato nel 1833. Vedi *ivi*, p. 13

⁹⁰ Ivi, p.7

⁹¹ Ivi, p. 13

soluzioni intermedie, e in Europa, a differenza dell'area statunitense, prese sempre più piede il modello filadelfiano, ponendo progressivamente da parte il lato produttivo della carcerazione.

La maggior enfasi data all'aspetto disciplinante e moralizzante tende a prevalere, portando progressivamente ad una dissociazione tra istituzione carceraria ed etica lavorativa, con la contemporanea acquisizione della consapevolezza del fallimento dell'istituzione carceraria nel suo intento rieducativo. A questo sistema criminogeno, si cominciano a cercare alternative, in particolare quella coincidente con il modello di welfare state – affermatosi nel corso del XX secolo -, un modello che "fonda la propria legittimità sulla capacità dello Stato di prendersi cura dei propri cittadini"92; ciò avverrebbe passando da una concezione individualista e razionale propria del modello liberale, ad una visione differenziata della realtà sociale, distinta secondo necessità categorizzate, cui consegue un mutamento della concezione della pena; questa infatti cambia concependo il reo, non come semplice individuo che compie un'azione deviante, frutto di una libera scelta, ma come parte di una categoria che necessita di un apposito sostegno di cui lo stato si fa garante. Vengono a questo fine approntati programmi riabilitativi e rieducativi individualizzati, riconoscendo l'universalismo dei diritti sociali che garantiscono una pretesa comune ad ottenere una determinata prestazione da parte dello stato.

.

⁹² Emilio Santoro, Carcere e società liberale, in op. cit., p. 90

Il carcere assume allora il ruolo di istituzione sociale ⁹³, facendosi carico delle esigenze e del recupero delle realtà svantaggiate ⁹⁴. Questa standardizzazione necessita di un "linguaggio comune" che fondi la "legittimità delle esigenze sociali" ⁹⁵ dei singoli, cui lo stato liberale rispondeva tramite l'incremento di pratiche burocratiche; lo stato sociale è invece fondato sulla flessibilità delle pratiche amministrative a livello sanzionatorio, provocando una parziale apertura del carcere verso l'esterno ⁹⁶.

Questa nuova impostazione entra in crisi data la difficoltà di rispondere alle innumerevoli esigenze sociali derivanti dal meccanismo di standardizzazione, che viene inoltre visto come una minaccia per la libertà individuale⁹⁷. Si inverte così la rotta recuperando l'idea del criminale che sceglie liberamente di contravvenire al sistema penale, data la sua capacità di autodeterminarsi, prendendo le distanze dall'analisi del contesto sociale in cui egli è inserito. Si passa allora dalla riabilitazione ad una mera intimidazione, ponendo le basi per quella che è l'attuale essenza della pena carceraria, quella di mero strumento di contenimento.

II.2.2 Dalla postmodernità al presente

⁹³ David Garland, *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale, in Stefano Anastasia, Metamorfosi penitenziarie, op. cit.*, p. 72

⁹⁴ Stefano Anastasia, Luigi Manconi, Carcere, in op. cit., p. 8

⁹⁵ *Ivi*, p. 93

⁹⁶ Francesca Vianello, Sociologia del carcere, op. cit., p. 27

⁹⁷ Emilio Santoro, Carcere e società liberale, in op. cit., p. 94

Data l'incidenza del cambiamento delle "sensibilità e della cultura delle relazioni sociali e istituzionali" sulla natura della pena, è necessario analizzare l'inversione di rotta avutasi con la crisi dello stato moderno, cui consegue l'avvento dell'assetto giuridico, sociale ed economico di stampo neoliberale, affermatosi tra la metà e la fine del XX secolo.

Lo stato abdica, defilandosi e abbandonando la sua centralità in campo economico, ponendo in atto tagli ingenti della spesa sociale – fulcro delle politiche del già citato welfare state -, necessari al mantenimento di una competitività all'interno del crescente e dominante sistema globalizzato. L'affermazione di quest'ultimo provoca infatti un radicale processo di allargamento dei confini che porta ad una "condizione di anomia generale" questa è infatti caratterizzata da un mercato senza barriere che rinvigorisce con il contemporaneo indebolirsi delle relazioni sociali, comportante corrispondenti mutamenti della concezione della pena.

Di fronte alla ritirata dello stato dalla gestione economica e sociale, si pongono le basi per l'avvento di uno "Stato penale", che deve rispondere sia alla gestione della marginalità e della precarietà, non più oggetto di intervento sociale, sia all'ingente domanda di maggior sicurezza, data dal crescente pericolo derivante dall' "insicurezza ontologica, soggettivamente percepita dagli individui nelle relazioni con sé e con gli altri" Si delinea perciò una fase in cui aumenta la richiesta di determinatezza, in

⁹⁸ David Garland, *Pena e società moderna*, *op. cit.*, in Stefano Anastasia, *Metamorfosi penitenziarie*, *op. cit.*, p. 72

⁹⁹ Stefano Anastasia, Metamorfosi penitenziarie, op. cit., p. 77

¹⁰⁰ *Ivi*, p. 81

particolare da parte di chi non riesce ad inserirsi all'interno di questo assetto senza frontiere, con cui coincide l'accrescimento dell'esclusione sociale. Quest'ultima si manifesta attraverso una penalità indirizzata alle classi meno abbienti, che ha visto molti stati occidentali, in particolare gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, intraprendere la "via del trattamento penale della miseria" ¹⁰¹. La riduzione dello stato sociale, ispirata alle teorie neoliberali tendenti ad una massiccia privatizzazione, corrisponde ad un aumento dello stato poliziesco e penale, che si trasforma in un "semplice servizio di sicurezza" 102. Questo ben si concilia con l'arretramento dell'etica del lavoro rispetto all'utilità disciplinare, fondanti la pena carceraria moderna, bypassata dalla logica della detenzione come mera contenzione; ne deriva un massiccio investimento nelle risorse garanti della sicurezza penitenziaria, al fine di rafforzare l'esclusione di alcune categorie a vantaggio di altre. L'idea di categoria, che rimanda ad un concetto di standardizzazione sociale, che nel welfare state era l'assetto alla base della politica sociale, è qui trasferito nel campo della politica criminale, dove il deviante non è più identificato con l'individuo, inteso come soggetto di diritto, ma è identificabile con una "classe", un gruppo cui viene riferita la probabilità di produttore di rischio¹⁰³. Quest'ultimo diviene una presenza inevitabile, per cui non si punta alla risoluzione di una problematica concreta, ma ci si occupa piuttosto della prevenzione del pericolo in un'accezione astratta, basandosi su fattori riferibili ad una data

.

¹⁰¹ Emilio Santoro, Carcere e società liberale, in op. cit., p. 114

¹⁰² Ivi, pp. 116-117

¹⁰³ *Ivi*, p. 123

categoria, fondanti l'incerta probabilità che un crimine venga effettivamente commesso.

Questa distribuzione del rischio, teoricamente indifferenziata, si pone come causa inevitabile di disuguaglianza, rinforzante gli interessi delle classi dominanti e accrescente l'entità marginale di alcuni gruppi sociali. Questo è evidente nelle politiche di "Zero Tolerance", "War on drugs" e "Law and Order" – già citate nel capitolo precedente -, cui si è dato il via nelle aree statunitense e inglese, funzionali a combattere la microcriminalità provocando la stigmatizzazione di determinati soggetti, intesi nell'accezione precedente di standardizzazione – per esempio, il tossicodipendente, l'immigrato, la prostituta -.

Questo approccio fonda l'incremento di quel business penitenziario affermatosi in America, che sottende il già citato complesso carcerario-industriale, che Angela Davis ha individuato, sia come mezzo di contenimento della marginalità sociale, sia come fonte di profitto, in quanto frutto di ingente interesse per molte aziende statunitensi, anche se estranee al settore punitivo¹⁰⁴.

Ora, nonostante questa analisi sia principalmente fondata sui contesti anglosassone e americano, in quanto simboli dell'avvento neoliberista, è chiaro che l'influenza del fenomeno sia stata globale e che l'elemento comune sia sintetizzato nello strumento dell'incarcerazione di massa – che ha inevitabilmente coinvolto anche l'Europa -. Tuttavia, nonostante la possibilità di condivisione di mutamenti socioeconomici che hanno avuto un'incidenza estesa, vanno riconosciute importanti differenze dei

-

¹⁰⁴ Angela Davis, Aboliamo le prigioni?, op. cit., pp. 92-93

singoli contesti locali, per evitare una sovrapposizione che porterebbe ad una insostenibile standardizzazione di sistemi e politiche differenti¹⁰⁵.

Ad ogni modo, l'ingente ricorso allo strumento penale comporta una inevitabile metamorfosi carceraria che spinge gradualmente il penitenziario ad abbandonare obiettivi riabilitativi, in vista invece di un mero contenimento, per garantire l'eliminazione del pericolo attraverso l'arma dell'esclusione. La nozione di sicurezza diviene dunque sempre più centrale in un mondo che, in nome della libertà globalizzata, sente la necessità di limitare in uno spazio ristretto quella di chi è reificazione del sentimento di pericolo sociale.

A questo proposito, è necessario accennare alla proposta di Alessandro Baratta, per cui, piuttosto che di "diritto alla sicurezza", bisognerebbe optare per l'alternativa della "sicurezza dei diritti", un approccio fondato sulla lotta all'esclusione sociale in toto, contrario a quella fondante il primo modello, che attua piuttosto una politica di controllo sugli esclusi, storpiando e sottomettendo il concetto di sicurezza al mero campo ideologico ¹⁰⁶. L'enfasi acquisita da questa tendenza all'eccessivo bisogno securitario ha senza dubbio causato l'incremento del cosiddetto fenomeno del "populismo penale", secondo cui si arriva ad una conciliazione tra

¹⁰⁵ Luigi Manconi, Giovanni Torrente, *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Roma, Carocci Editore, 2017, p. 87

¹⁰⁶ Carolina Canziani, Il concetto di sicurezza per Alessandro Baratta. Un'analisi alla luce di recenti orientamenti nella criminologia critica, in Quali politiche per la sicurezza, 2014, p. 4

"momento punitivo" ¹⁰⁷e populista, legittimante l'uso politico della giustizia penale che diviene strumento per la repressione di chi personifica il nemico del popolo. Il concetto di "momento punitivo" viene utilizzato da Didier Fassin come spiegazione della mancata coordinazione tra delitto e castigo, per cui la punizione sta ad indicare piuttosto l'aumento della severità dell'intervento penale, indipendentemente da quello del crimine, al fine di affievolire le ansie dei cittadini con una risposta di immediata rassicurazione come quella repressiva. Tutto ciò non rivela secondo l'autore una contraddizione intrinseca nella modernità, ma piuttosto una regolarità dell'iter punitivo che si concentra sulla *underclass* ¹⁰⁸ della società ¹⁰⁹.

Santoro individua alcune conseguenze dirette di questo approccio punitivo: in particolare, l'osmosi tra prigione e marginalità urbana successive all'aumento dei tassi di carcerazione, con conseguente legittimazione indiretta di un meccanismo di violenza, uno strumento quasi automatico di difesa dallo Stato utilizzato da coloro che divengono vittime di questa azione repressiva; inoltre, l'innescarsi di un circolo vizioso - la "spirale" di Goffman - per cui l'ex detenuto trova difficoltà di reinserimento nella società, soprattutto nella ricerca di un posto di lavoro, la cui mancanza si pone come condizione di base per

_

¹⁰⁷ Alberto Sobrero, Mauro Croce, Intervista a Didier Fassin. Cinque domande a Didier Fassin sul suo ultimo lavoro: Punire. Una passione contemporanea, in Diritto penale e uomo, fascicolo 9/2019, p. 87

¹⁰⁸ Termine utilizzato per indicare un esercito di soggetti non competitivi, esclusi dal mercato del lavoro, che si trovano nelle aree marginali della società, su cui si scaglia maggiormente la legislazione penale. Vedi Luigi Manconi, Giovanni Torrente, *La pena e i diritti.*, op cit., p. 82

¹⁰⁹ Alberto Sobrero, Mauro Croce, *Intervista a Didier Fassin*, op. cit., pp. 85-86

l'innescarsi del meccanismo delle cosiddette "porte girevoli" di cui si tratterà in seguito¹¹⁰.

Di fronte a questa realtà è dunque inevitabile la sottomissione del tessuto sociale ad una semplice alternativa che è quella di "sopravvivere o soccombere" 111: nel primo caso, si diviene vittime della "seduzione" 112, per essere ricompresi nella cerchia degli inclusi, mentre nel secondo, si viene travolti dal meccanismo di "neutralizzazione", una pratica di consumazione degli esclusi che, in questa fase di sviluppo socio-economico, mostra la permanente e ineliminabile essenza escludente della realtà penitenziaria. L'impostazione finora descritta ha retto fino al culmine del fenomeno dell'incarcerazione di massa che, con la crisi economico-finanziaria del 2008, sembrava essersi arrestato; questa possibilità poggiava sull'assunto per cui l'ingente investimento pubblico nel campo della sicurezza non era più sostenibile, dato che fino a quel momento era stato possibile attraverso un regime di deficit spending. Questo avrebbe dovuto scongiurare il continuo proliferare della popolazione detenuta, ma la realtà è che, in relazione al contesto italiano, salvo l'ingente calo avutosi nell'immediatezza del provvedimento di indulto del 2006¹¹³ – che mise in libertà circa 27 mila detenuti rispetto ai 61.000 registrati in quell'anno, esplicando l'effetto proprio di estinzione della pena –, le carceri sono tornate a riempirsi,

_

¹¹⁰ Emilio Santoro, Carcere e società liberale, in op. cit., p. 141

¹¹¹ Lucia Re, "Panopticon e disciplina: possono ancora servire?", in Carcere e società liberale, a cura di Emilio Santoro, op. cit., p. 362

¹¹² Zigmut Bauman, "Dentro la globalizzazione", in Ivi, p. 363

¹¹³ Si tratta della legge n. 241 del 31 luglio 2006, relativa a tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie.

registrando nel 2009 un numero di presenze pari a 64.791 detenuti; la successiva e costante crescita ha subito un' inversione, passando dalle 67.961 presenze del 2010 alle 52.164 del 2015, un calo dovuto alla condanna dell'Italia da parte della Cedu; quest'ultima infatti, attraverso la sentenza Torreggiani¹¹⁴ (2013), denunciò i trattamenti inumani e degradanti all'interno delle nostre carceri, sia in relazione al tasso di sovraffollamento – a quel tempo pari circa al 150% come risultato del rapporto tra capienza regolamentare e presenze – che agli strumenti giuridici a disposizione per l'interruzione e la compensazione di violazioni dei diritti dei detenuti¹¹⁵. Da questo momento in poi si è assistito ad un conseguente rialzo, con un picco raggiunto nel 2019 con 60.769 presenze, per poi riscendere – con il contributo degli interventi svuota carceri necessitati dall'emergenza Covid – alle 54.134 presenze registrate il 31 dicembre 2021¹¹⁶.

Da questi dati, che richiedono precisazioni ulteriori che faremo in seguito, nell'approfondimento di alcuni aspetti particolarmente drammatici della detenzione, è evidente come, nonostante i cali cospicui ottenuti a seguito dell'approvazione di provvedimenti svuota carceri, i numeri siano in costante aumento.

È a questo proposito necessario ricordare costantemente che il problema è strutturale, e probabilmente accentuato dell'inadeguatezza delle misure adottate, le cui conseguenze non

^{1/4} L'Italia rispose alle raccomandazioni della Cedu con la legge 10/2014, che convertì il decreto "svuota-carceri" (numero 146/2013), che prevedeva interventi di contrasto al sovraffollamento e finalizzati alla tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.

¹¹⁵ Francesca Vianello, Sociologia del carcere, op. cit., pp. 68-69

¹¹⁶Vedi Associazione Antigone, *Numeri del carcere*, in *XVIII Rapporto sulle condizioni di detenzione. Il carcere visto da dentro.*, 2022

possono più celarsi dietro alla logica dell'imprevedibilità e dell'essenza di eventi naturali.

II.3 Quale rieducazione?

A fronte del percorso evolutivo di cui si è fatto conoscenza, c'è una verità permanente di base, per cui, indipendentemente dalle facce che il carcere può acquisire, esso si dimostra sempre come un ingranaggio inutile all'espletamento della sua funzione ufficiale, tanto da mostrarsi, contrariamente, abile a svolgere quelle funzioni nascoste di cui parla Mathiesen; in particolare quella diversiva e depurativa, che esprimono tutta la loro distanza da una possibile rieducazione.

La rappresentazione di alcuni aspetti salienti del mondo carcerario di cui si tratterà nelle pagine seguenti cercherà di porre le basi utili a confermare l'impossibilità di raggiungere l'obiettivo inclusivo attraverso uno strumento escludente, che l'unico apporto che offre è quello di mantenere in equilibro chi rimane fuori dal sistema, al fine di riprodurre la sua natura di contenitore di scarto sociale.

L'assimilazione di un approccio abolizionista coincide anche con l'acquisizione di questa consapevolezza, per cui la retorica riabilitativa si mostra tale, nascondendosi dietro al linguaggio penalistico "dolce", capro espiatorio per mascherare un sistema che riabilita solo sé stesso.

II.3.1 Lo spazio carcerario

«Chiuso tra quattro mura di pietra nude e fredde, senza libertà di movimento, senza orizzonte per i miei occhi, tutto il giorno occupato, per unica distrazione, a seguire macchinalmente il lentissimo corso del riquadro biancastro che lo spioncino della porta disegna sul viscido muro di fronte, sempre solo con un'unica idea, con l'idea del delitto e della pena, dell'assassinio e della morte, potrei forse avere qualcosa da dire, io, che non ho più niente da fare in questo mondo?»¹¹⁷

Il raggiungimento dell'obiettivo rieducativo richiede innanzitutto la predisposizione di spazi adeguati e rispondenti alle attività di cui il programma riabilitativo dovrebbe comporsi per raggiungere la finalità suddetta. Dai dati precedenti si è visto come il tasso di presenze in carcere, nonostante il calo avutosi, necessitato dall'emergenza pandemica, vede l'aumentare delle presenze, in particolare attraverso il dato, che qui più che mai rileva, che è quello del sovraffollamento, pari al 107.4%; il fenomeno, già definito sopra, ha solo in parte a che fare con lo spazio carcerario, poiché è bene ricordarne l'ampia accezione, per cui, indipendentemente dalla capienza fisica, è necessaria l'implementazione di tutte le altre risorse, la cui carenza ha nel tempo afflitto sempre di più il sistema carcerario, confermandone l'incapacità di rispondere al fine cui è preposto e la sua intrinseca natura fallimentare.

_

¹¹⁷ Victor Hugo, L'ultimo giorno di un condannato a morte, Milano, Feltrinelli, 2016, p. 94

Questo per dire che, nel momento in cui il carcere non ha gli strumenti atti al sostegno e alla realizzazione del presupposto rieducativo, la capienza potrà anche essere sufficiente, ma si tratterà semplicemente di uno spazio vuoto; ciò è in particolare utile a rispondere a chi auspica la costruzione di nuove strutture come soluzione al problema del sovraffollamento, che è invece un cruccio strutturale della realtà penitenziaria italiana, la quale, come è stato affermato con la sentenza Torreggiani sopra citata, è affetta da "un malfunzionamento cronico". Il valore di questa pronuncia sta in particolare nella sua forma di "sentenza pilota", cui la Corte Europea dei diritti dell'uomo fa ricorso in presenza di un numero ingente di ricorsi su una stessa questione, indicanti una violazione sistemica richiedente una risposta univoca, che offra ai ricorrenti una soluzione condivisa.

Questa pronuncia è frutto di anni di indifferenza e di mancati interventi strutturali da parte dello Stato italiano, in particolare in seguito al caso *Suljemanovic* ¹¹⁸ da cui derivò la prima condanna per violazione dell'articolo 3 della Cedu ¹¹⁹, denunciante le condizioni detentive disumane e degradanti causate dall'affollamento delle carceri. Nonostante la possibilità di deroga in condizioni di urgenza, il principio contenuto in questa

¹¹⁸ Si tratta del ricorso 22635/03, deciso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza definitiva del 9 novembre 2009. Il ricorso venne fatto dal Sig. *Suljemanovic*, detenuto nel carcere di Rebibbia all'interno di due celle sovraffollate in cui passava la maggior parte della propria giornata; la vittoria del ricorso comportò un risarcimento monetario, senza però interventi risolutivi da parte dell'Italia del problema sistemico denunciato. Questo passo fu però una spinta fondamentale per successivi e numerosi ricorsi denuncianti le condizioni disumane degli spazi detentivi cui la CEDU rispose appunto con la sentenza Torreggiani.

¹¹⁹ Articolo 3 CEDU: "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamento inumani o degradanti."

disposizione è generalmente inderogabile, per cui la protezione della dignità umana è costantemente dominante e insuperabile.

L'emersione della tendenza giurisprudenziale di attenzione nei confronti dell'umanità della pena, accanto all'esigenza rieducativa preminente ed esclusiva fino ai primi anni Novanta, mostra una sensibilità differente che ammette e riconosce le problematiche concernenti l'esecuzione penale, ponendo la barriera dei diritti fondamentali come zona incomprimibile dalla detenzione, che funge allo stesso tempo da limitazione del potere di esercizio dell'amministrazione penitenziaria ¹²⁰; è infatti nell'esecuzione che si riscontra il maggiore dei problemi, per cui è sempre presentata una discrepanza tra presupposti dell'ordinamento penitenziario ed effettività dei diritti dei detenuti, causata in primis da una mancata ottemperanza a livello amministrativo; ecco che nel tempo si è fatto sempre più strada il ruolo della Corte costituzionale come organo atto a colmare omissioni legislative o compressioni intollerabili di diritti, confermando il suo ruolo di ricercatrice di una celata "verità ordinamentale"¹²¹.

Tornando al dato iniziale, è fondamentale ricordare che il tasso di sovraffollamento richiede due precisazioni, in quanto esso rappresenta una percentuale ufficiale, poiché fattualmente lo spazio si rivela minore, a causa di lavori di manutenzione, e media,

¹²⁰ Ciò è in particolare evidente nella pronuncia della Corte costituzionale 349/1993 per cui "chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale."

¹²¹ Marco Ruotolo, "Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti", in Rivista AIC (Associazione italiana dei costituzionalisti), numero 3, 6 agosto 2016, p. 14

per cui è necessario considerare la diversità di condizioni di affollamento delle carceri nelle varie regioni ¹²². Il dato reale è dunque distante da quello ufficiale e permette di riscontrare quanto siano differenti le varie realtà penitenziarie; conseguentemente, dimostra la difficoltà di un trattamento rispondente all'obiettivo di reinserimento e di rispetto dei diritti fondamentali incomprimibili, che l'assenza di spazio contribuisce a non garantire; questa diseguale distribuzione del sovraffollamento è lo specchio tramite cui analizzare la diversità dell'ambito dell'esecuzione penale di fronte alla legge¹²³.

Tra le cause del sovraffollamento è ancora la Torreggiani ad individuare come principale causa il massiccio ricorso alla custodia cautelare in carcere, tanto che, come riportato dall'Associazione Antigone, nel 2008 i condannati non definitivi erano pari al 51,4% ¹²⁴; questa tendenza confliggeva con l'idea della misura cautelare detentiva come *extrema ratio*, in quanto causa di lunghe attese, date principalmente dalle estese tempistiche della giustizia italiana, con contestuale esclusione dal trattamento detentivo, assente in caso di attesa di giudizio ¹²⁵. Dall'anno precedente al 31 dicembre 2021 c'è stata un'inversione, con la diminuzione del ricorso alla custodia cautelare e il contestuale aumento delle condanne in via definitiva, attualmente pari al 69.6%, dalla durata sempre più estesa - il 50% dei detenuti

-

¹²² Tra le regioni con un tasso di sovraffollamento medio più elevato si trovano la Puglia (134,5%) e la Lombardia (129,9%) per cui è possibile riscontrare le disomogeneità della realtà carceraria. Vedi Associazione Antigone, *XVIII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, *op. cit*

¹²³ Luigi Manconi, Giovanni Torrente, La pena e i diritti, op. cit., p. 94

¹²⁴ Associazione Antigone, Numeri del carcere, in op. cit.

¹²⁵ Luigi Manconi, Giovanni Torrente, La pena e i diritti, op. cit., p. 94

sconta pene superiori ai 5 anni, il 29% ai 10 anni - , che rende più stabili le presenze in carcere, tanto da poter spiegare l'odierno connubio tra calo degli ingressi e aumento dei presenti 126. Si può dedurre che questo andamento sia ulteriormente afflittivo, in quanto la lunghezza delle condanne, data la capacità di annichilimento del carcere, contribuisca a dissociare sempre di più il detenuto, remando inversamente alla direzione rieducativa che, nonostante sia già intrinsecamente discutibile connetterla alla struttura carceraria, viene resa ancora più difficile da percorrere; questo consegue, sia all'inadeguatezza degli spazi, confermata dai tassi di affollamento, sia alla mancanza di attività e risorse rispondenti al reinserimento finale.

È ora necessario guardare allo spazio inteso nella sua accezione prettamente fisica, in quanto sono la sua disponibilità e conformità alle esigenze di una vita dignitosa che misurano la vivibilità della struttura. Solitamente quest'ultima è suddivisa in uno spazio comune, dove convergono detenuti da più sezioni del carcere per lo svolgimento di attività varie, oltre a membri dell'amministrazione penitenziaria e altri operatori esterni, e cella, quindi la stanza che maggiormente racchiude la quotidianità del detenuto: la prima è dunque un'area "ibrida", in quanto luogo di incontro tra realtà esterna e carceraria, smorzante l'essenza totalizzante di quest'ultima in linea con un'ottica di reinserimento; la seconda è invece uno spazio in cui viene vissuta appieno la totalità dell'esistenza detentiva, dove si manifesta l'apice dell'innescarsi meccanismi di neutralizzazione dei

_

¹²⁶ Associazione Antigone, Numeri del carcere, in op. cit.

prigionizzazione; quest'ultima è rappresentazione del modo personale di conformarsi all'esperienza del carcere da parte del detenuto, tanto che la cella ne rappresenta la massima espressione, definendo dunque il "legame con lo spazio" che si instaura sia fisicamente che psicologicamente; la cella è allo stesso tempo fonte di attaccamento da parte del detenuto, un residuo del sé come "spazio inviolato di identità" 128 . Questo porta dunque alla necessità di garantire spazi che siano adeguati, in primis ai requisiti dell'articolo 3 Cedu, presupposto inviolabile alla base di ogni esperienza detentiva, cui è correlato il necessario limite spaziale di tre metri quadri calpestabili 129, indicato dalla Torreggiani come sufficiente alla libertà di movimento a disposizione di ogni detenuto.

Tramite i dati raccolti dall'Osservatorio Antigone attraverso le visite compiute in novantasei istituti penitenziari attualmente in funzione, a fronte del totale di cento ottantanove, è riscontrabile come nel 25% di queste non sia rispettato il limite di metratura richiesto per ogni cella, ponendo le basi per una detenzione altrettanto invivibile. Inoltre, rileva la separazione dei servizi igienici dalle altre componenti cellulari, di cui viene confermata ancora la sussistenza di un 5% di istituti in cui non è garantita, violando di fatto il diritto a vivere in un ambiente salubre, andando

-

¹²⁷ Alessandro Maculan, Simone Santorso, Quotidianità detentiva: cella, sezione e soggettività recluse, in Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario, a cura di Elton Kalica e Simone Santorso, Verona, Ombre Corte, 2018, p. 56

¹²⁸ Renato Curcio, Stefano Petrelli, Nicola Valentino, *Nel bosco di bistorco*, Roma, Sensibili alle foglie, 1990, p. 44

¹²⁹ Il computo dei tre metri quadri deve essere lordo, considerando come spazio occupato quello in cui si trova l'arredo difficilmente rimovibile, in cui è stato ricompreso anche il letto a castello, come affermato da alilcune pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

molto al di sotto dello standard di vivibilità, rispondente ai bisogni primari di cui il soddisfacimento andrebbe garantito pienamente; in particolare, dal rapporto emerge che

<<a Carinola, nel reparto destinato ai protetti, manca qualsivoglia divisorio tra il water, il lavabo ed il letto. A San Severo in Puglia il bagno è separato dal resto della stanza esclusivamente tramite pannello dell'altezza di circa 3 metri>>130.

Quanto alla zona comune, essa è un luogo fondamentale per l'adempimento della finalità rieducativa, in quanto area di incontro con gli altri detenuti e operatori penitenziari, potenzialmente capace di implementare la riabilitazione, se adeguata alle necessità di quest'ultima. La realtà, come anticipa il tasso di sovraffollamento, disattende chiaramente questa aspettativa, tanto che sempre dal Rapporto Antigone emergono evidenti percentuali attestanti la mancanza di spazi per la socialità, aree verdi, palestre, luoghi per le lavorazioni e dedicati a scuola e formazione 131.

Queste caratteristiche contribuiscono a definire l'essenza del concetto di sovraffollamento, come già anticipato, e la loro introduzione e gestione, insieme alla predisposizione di uno spazio adeguato, possono garantire quella condizione di vivibilità che il carcere dovrebbe sempre assicurare, coerentemente con le necessarie condizioni di umanità richieste dall'articolo 3 Cedu.

73

¹³⁰ Associazione Antigone, Numeri dal carcere, in op. cit.

 $^{^{131}}$ Ivi

Il quadro che emerge da questa analisi può portarci a scongiurare, in primis, la necessità di aumentare la capienza delle carceri, poiché l'insufficienza di quest'ultima va coordinata con la realtà contenitiva della marginalità sociale che l'istituzione rappresenta – e che sarà ulteriormente evidente con l'analisi delle caratteristiche della popolazione detenuta contenuta nelle pagine successive – . Questo per dire che l'affollamento ha come principale causa l'eccessivo ricorso alla detenzione, che conferma un'ottica carcero-centrica ancora predominante, e che la carenza di risorse necessarie al percorso riabilitativo dei detenuti conferma quanto la rieducazione si confermi come un obiettivo vuoto.

Il continuo oscillare dei dati che negli anni è stato individuato è particolarmente eloquente, tanto che conferma quanto le misure adottate nel tempo siano indubbiamente inadeguate, dato lo strutturalismo del problema che permette al carcere di riprodurre perpetuamente sé stesso.

II.2.2 Le porte girevoli

"Avevo trentadue anni. Un bel mattino mi diedero un foglio di via e sessantasei franchi che mi ero guadagnato nei miei quindici anni di galera, lavorando sedici ore al giorno, trenta giorni per mese, e dodici per anno. Niente di irreparabile; volevo essere un uomo onesto con i miei sessantasei franchi, ed avevo sentimenti più belli sotto i miei stracci di quanti ve ne siano sotto una veste d'abate. Ma che i demoni abbiano la carta d'identità! Essa era gialla, e c'era scritto sopra: forzato liberato." 132

istor Ilyas L'ultimo sion

¹³² Victor Hugo, L'ultimo giorno di un condannato, op. cit., p. 94

Quando si discute della difficoltà di reinserimento e contestuale rieducazione del detenuto, si può avvalorarne l'impossibilità avendo cura del meccanismo delle cosiddette porte girevoli, alla cui genesi concorre l'ingresso nel globo carcerario. Esso rappresenta infatti un circolo vizioso cui viene sottoposto, quasi in tutti i casi, chi viene a contatto con la detenzione - in particolare per scontare pene medio-lunghe - al quale la potenzialità rieducativa che si può riconoscere è quella piuttosto di educazione al crimine, le cui condizioni permettono tutt'altro che un reinserimento al di fuori delle mura.

Il fenomeno trova la sua concretizzazione nell'istituto giuridico della recidiva, un problema costante e latente che permea il campo esecutivo della pena, che consiste nella possibilità che chi ha commesso reati torni a commetterne dopo la condanna e delle l'espiazione. Ι carcerazioni numeri riportati dall'Associazione Antigone, fino al 31 dicembre 2021, dimostrano come solo il 38% dei detenuti era alla prima carcerazione, un dato eloquente poiché manifesto della restante elevata percentuale di soggetti che aveva già fatto il suo ingresso precedentemente - il 62% c'era già stato almeno una volta e il residuo 18% riguarda coloro che hanno fatto il loro ingresso per cinque o più volte¹³³ -.

Inoltre, l'analisi più recente riscontra un aumento del numero dei reati *pro capite*, a fronte di un generale calo della percentuale generica dei reati, indice primario dell'incremento della recidiva; in particolare, si tratta principalmente di reati contro il patrimonio (31 mila), contro la persona (23 mila) e le violazioni

¹³³ Associazione Antigone, *Numeri dal carcere*, in *op. cit.*

75

della normativa sulla droga (19 mila) ¹³⁴, una specificazione fondamentale che permette di capire la ratio dell'indirizzo politico-criminale e i destinatari dei processi di criminalizzazione.

Data la scarsità dei dati sul fenomeno della recidiva, può essere di aiuto fare un passo indietro andando a confrontare i pochi odierni con quelli più risalenti. Osservando i dati DAP (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) risalenti al 2009, affidabile riflesso delle conseguenze del provvedimento di indulto del 2006, il tasso di recidiva era pari al 30,31%, per i beneficiari provenienti dal carcere, e al 21,78%, per chi all'entrata in vigore del provvedimento stava scontando la pena tramite una misura alternativa. Questi dati sono stati rilevati dopo 35 mesi dall'emanazione del provvedimento, tanto che, considerando il tasso di recidiva "ordinario" pari al 68%, per chi proviene dal carcere, e di 30%, per chi ha scontato la pena maggiormente in misura alternativa, questo calo è stato indubbiamente positivo; primariamente, perché i primi tre anni dalla liberazione sono di solito i più soggetti a ricadute, e, secondariamente, per contribuire a smentire il carattere smodatamente garantista attribuito al provvedimento di indulto, oggetto di aspre e ricorrenti critiche giustificate dal potenziale incremento del senso di insicurezza sociale¹³⁵. Inoltre, questa differenza percentuale tra chi ha scontato interamente la pena in carcere e chi in misura alternativa, mostra quel carattere criminogeno che è invece imputabile soltanto all'istituzione carceraria. È evidente dall'osservazione di ulteriori dati - risalenti al 30 settembre 2009 - che il numero di carcerazioni

-

¹³⁴ Vedi www.antigone.it/upload2/uploads/docs/CartellastampaXVIIIRapporto.pdf

¹³⁵ Luigi Manconi, Giovanni Torrente, La pena e i diritti, op. cit., pp. 211-ss.

precedenti influisca sul tasso di reingressi in carcere, tanto che all'aumentare del primo ne consegue un incremento del secondo; questo è segno di percorsi eccessivamente segnati dal mondo detentivo, il cui effetto totalizzante si rinforza mano a mano che la dimensione temporale progredisce, derivandone perciò una vera e propria carriera criminale espressa dal meccanismo di "prigionizzazione"; questo eterno ritorno, che fa del carcere una struttura dotata di "porte girevoli", è simbolo dell'incidenza che ha la carcerazione nel residuo esistenziale di chi ne viene coinvolto.

A questo proposito, è ulteriormente interessante notare che altre rilevazioni del DAP, risalenti al 2007, abbiano messo in evidenza che, in primo luogo, i tassi fra le persone che avevano scontato una pena medio-lunga sono meno elevati rispetto a quelli delle persone che avevano scontato una pena medio-breve e che, inoltre, i liberati con la condizionale (unica forma premiale prevista in quel momento) avevano un tasso di recidiva molto inferiore rispetto a coloro che avevano scontato per intero la pena in carcere¹³⁶.

Detto questo, è imprescindibile ora fare riferimento alla Legge ex Cirielli (Legge n. 251, 5 dicembre 2005), provvedimento legislativo espressivo di un forte atteggiamento di chiusura, favorevole ad una tendenza penale espansionistica in quanto frutto di un inasprimento del trattamento della recidività nella fase esecutiva della pena; infatti, prevedendo un generale aumento di pena, ad alcuni reati in particolare, relativi alla recidiva semplice, pluriaggravata e reiterata, è stato corrisposto un carattere fisso,

¹³⁶ *Ibidem*, p. 195

escludente la possibilità del giudice di un'attribuzione discrezionale del *quantum* aggiuntivo.

A questo si aggiunge un nuovo tipo di recidiva, obbligatoria e relegata a determinate fattispecie di reato - ad esempio, associazione di tipo mafioso , traffico di stupefacenti, delitti in materia di armi ed esplosivi – che fino al momento di entrata in vigore della legge erano sottoposte al regime del doppio binario – applicazione, contemporanea o progressiva, di una sanzione detentiva e amministrativa per un medesimo fatto -, non oggetto di un istituto di diritto sostanziale – quale quello della recidiva -; questo cambiamento ha comportato l'introduzione di una maggiore pericolosità presunta, dando vita ad un nesso logico a priori tra determinate fattispecie di reato e presupposto di pericolosità sociale, condizione, dunque, "permanente e indifferente alla stessa osservazione empirica" 137.

Altre limitazioni vengono introdotte in relazione al presupposto di recidività reiterata, per cui è esclusa la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, omettendo il possibile bilanciamento del giudice che può soltanto optare per l'equivalenza o la soccombenza delle prime alle seconde.

Infine, relativamente alla fase di esecuzione, la legge impone altri limiti ai casi di recidività reiterata, legati alla fruibilità di permessi premio e misure alternative, quali la semilibertà e l'affidamento in prova ai servizi sociali.

in Diritto penale e uomo, fascicolo 1/2022, p. 11

78

¹³⁷ Massimo Pavarini, "The spaghetti incapacitation. La nuova disciplina della recidiva", in Studi sulla questione Criminale, n. 2, anno I, 2006, pp. 7-29, in Benedetta Marialiliana Ceresoli, La recidiva: rinnovate riflessioni sulla sua ragion d'essere all'interno del sistema,

Da questa sintesi del provvedimento legislativo, è abbastanza semplice intendere lo spirito che lo ha pervaso, espressivo di quella logica di espansionismo penale che, in linea con le politiche di tolleranza zero sopra citate – in particolare con la logica del "three strikes and you are out" ¹³⁸ americano – scongiura ogni possibilità di intraprendere quella via rieducativa costituzionalmente prevista; ne deriva, al contrario, un incremento di quello stigma che marchia la vita post detentiva, inibendo il reinserimento barattato in favore di mera neutralizzazione.

In questo senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale, a seguito di vari ricorsi aventi ad oggetto in primis la violazione dell'articolo 27 della Costituzione; è emerso infatti che la mancata possibilità di accertare la sussistenza delle condizioni effettive per l'applicazione o meno della recidiva, collegandola con una presunzione assoluta a determinate fattispecie di reato, causerebbe una automatica sproporzione, sabotando il percorso rieducativo del reo che avrà l'immediata percezione della pena come ingiusta¹³⁹.

A questo proposito, è sentita la necessità di riformare l'istituto in linea con l'orientamento che prevede la conversione della recidiva in criterio di commisurazione della pena, ex articolo 133 comma 2 c.p., attribuendole la rilevanza di presupposto in senso stretto; di conseguenza, si escluderebbe il suo significato di

٠

¹³⁸ Si tratta di una formula con cui si fa riferimento ad una serie di provvedimenti adottati negli Stati Uniti dagli anni Novanta in poi, espressivi di un inasprimento sanzionatorio, in particolare nei confronti dei recidivi, che ben manifestano quel passaggio ad uno "stato penale" di cui si è trattato sopra.

¹³⁹ Corte costituzionale, *sentenza 8 luglio 2015*, *n. 185*, in *Dir. giust.*, 2015, in Benedetta Marialiliana Ceresoli, *La recidiva*, in *op. cit.*, p. 17

elemento personologico, capace di incidere sulla misura della pena rischiando di superare i massimi edittali previsti per la corrispondente fattispecie di reato; in questo modo, si andrebbe a considerare la recidiva come elemento non rilevante di per sé, ma valutandone l'essenza in relazione al fatto di reato in questione 140.

Questa linea permetterebbe di smorzare quella tendenza di inasprimento sanzionatorio ispirante la legge in questione, che, considerando la permanente consistenza della percentuale di recidiva, finirebbe per legittimare ulteriormente il meccanismo di porte girevoli, accrescendo l'essenza carcero-centrica del sistema. Nel 2013 c'è stato un tentativo deflattivo, volto alla rimozione dei limiti stringenti previsti per i recidivi reiterati, in relazione alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, ma, nonostante questa volontà fosse contenuta nel decreto, la legge di conversione si riconfermò, al contrario, volta a ripresentare il sistema previgente.

Questo iter sembra avere una sua permanenza così radicata, che, nonostante tentativi di modifiche e interventi della Consulta, i numeri dimostrano ancora una tendenza volta a preservare un determinato sistema, che sfrutta lo strumento della recidiva con l'intento di criminalizzare determinate fattispecie, incrementandone la valenza di pericolo socialmente percepita; in particolare, questo è evidente in materia di sostanza stupefacenti, tanto che, relativamente ad un caso di specie sui cui la Consulta si è pronunciata nel 2016, è emerso il problema in relazione all'applicazione dell'attenuante prevista dall'art.73 del DPR

¹⁴⁰ *Ibidem*, p. 34

309/1990 (Testo unico in materia di stupefacenti) – che affida il valore attenuante alla collaborazione del reo in funzione premiale - ; l'applicazione dell'art. 69 c.4 c.p., nella forma prevista dalla legge 251/2005, avrebbe escluso la possibilità di applicare l'attenuante ex art. 73 del DPR in presenza di recidiva reiterata, alla scongiurando l'incentivo collaborazione; la Corte Costituzionale si è a riguardo pronunciata con la sentenza n. 74, dichiarando l'illegittimità dell'art. 69 c.4 c.p., nella parte in cui esclude la possibilità di prevalenza delle attenuanti. Questo assetto esprime sinteticamente la tendenza criminalizzante entro cui viene relegata l'area delle sostanze stupefacenti 141, tra i principali obiettivi di una politica penale volta ad una mera repressione, piuttosto che ad una reintegrazione.

Ammesso ciò e recuperando la generalità dell'analisi, è importante sottolineare che, essendo la recidiva maggiormente ricorrente in relazione a reati di lieve entità, spinti perlopiù da esigenze di sopravvivenza, essa rappresenta un fattore espressivo di quanto i numeri della detenzione siano legati non tanto all'aumento della criminalità, ma piuttosto all'esistenza di problematiche strutturali la cui risoluzione è delegata ad una sorta di automatismo detentivo.

II.3.3 Della "detenzione sociale": caratteristiche della popolazione carceraria

.

¹⁴¹ Della disciplina in questione ce ne occuperemo in maniera più specifica nelle pagine successive, in quanto la sua rilevanza è tale da incidere sulle caratteristiche della popolazione detentiva, esprimendo la tendenza a conservare un sistema escludente.

L'apice del fallimento rieducativo è ulteriormente raggiunto dall'analisi dei destinatari cui il sistema si rivolge. Infatti, l'analisi dell'evoluzione del carcere riportata nelle pagine precedenti ha permesso di osservare come esso sia passato dall'avere una funzione disciplinante ad una di mero contenimento; nonostante il suo mutamento, ha però sempre mantenuto una natura permanente di fondo che, in vista della riproduzione dei rapporti di potere che alimentano la disuguaglianza sociale, è quella di fabbricare una realtà di esclusi, dando vita ad una società dimezzata. Le origini del carcere mostrano come l'esigenza produttiva che esso ha primariamente svolto non è stata tanto quella di produrre merci, ma piuttosto proletari, in quanto macchina atta a disciplinare, rifuggendo l'attitudine alla violenza attraverso l'istituzionalizzazione dell'azione deviante, dunque la detenzione; l'individuazione del nemico del sistema sociale borghese affermatosi richiede dunque la sua conformazione a quest'ultimo, ed è a questo che l'istituzionalizzazione risponde, inabilitando, attraverso la disciplina, il criminale potenziale aggressore del fulcro sociale dominante, la proprietà. La logica di prevenzione della criminalità dilagante alimenta il controllo da effettuare perché non si mini all'affermazione dei canoni della nuova società libera 142. Oggi, lungi da un'esigenza di disciplinamento alla produttività, ma piuttosto sulla linea di un'educazione alla marginalità, l'obiettivo è comunque l'individuazione di un nemico comune, ricercato nelle file del sottoproletariato odierno.

-

¹⁴² Massimo Pavarini, *L'invenzione penitenziaria*, in *Carcere e fabbrica*, a cura di Dario Melossi e Massimo pavarini, *op. cit.*, pp. 201-207

Ad acclarare questa realtà, interviene un quadro sintetico della detenzione italiana più recente: la fase del ventennio 60-80 si colorò di massiccia detenzione politica, nel corso della quale trovò la luce l'Ordinamento penitenziario del '75 - punto formale di partenza della strategia rieducativa - ; la fase successiva, sulla scia del vento neoliberista e del mass imprisonment, vide un massiccio afflusso nelle carceri di stranieri, migranti in particolare, e tossicodipendenti, la cui stigmatizzazione penale e sociale è in primis aumento di consenso politico, datane l'essenza maggiormente securitaria socialmente avvertita. In relazione ai primi, i dati DAP mostrano come dal '90, in cui i detenuti stranieri erano pari al 15% dei presenti, in Italia si è avuta un'impennata cospicua che ha portato ad un tasso di detenzione pari al 30% circa nei primi anni 2000, con un picco del 37,48%, raggiuntosi nel 2007 e mantenuto tendenzialmente costante fino al 2009, per poi riscendere nel 2012 ad un 35%¹⁴³. Quello che rileva a riguardo è il carattere di flusso della detenzione, che è testimoniato dal ricorso ad essa per periodi brevi, con residui di pena molto inferiori rispetto agli italiani, e dal massiccio ricorso allo strumento della custodia cautelare detentiva; nel primo caso, è automatica la considerazione per cui, data già la carenza di strumenti atti ad una rieducazione, quest'ultima sia ulteriormente impensabile in un lasso di tempo ristretto, e, nel secondo caso, è addirittura esclusa la predisposizione di un trattamento riabilitante.

.

¹⁴³ Luigi Manconi, Giovanni Torrente, La pena e i diritti, op. cit., p. 120

Sullo sfondo di questo arco temporale, si susseguono tre principali legislazioni sull'immigrazione, la legge Martelli del '90, la Turco Napolitano del '98 e la Bossi-Fini del 2002.

La prima, integrando i contenuti di un provvedimento precedente (1986), mise in atto una sanatoria in campo lavorativo, rivolta alle irregolarità sia degli autonomi che dei subordinati; ma, dietro la spinta europea tediata da un probabile aumento incontrollato dell'immigrazione irregolare, vennero progressivamente poste condizioni più rigide, con l'imposizione di ingenti limiti al soggiorno e ingresso tramite la predisposizione di centri di permanenza temporanei, ipotesi di respingimento alla frontiera, revisione del sistema dei visti e aumento dei casi di revoca del permesso di soggiorno.

Nel '98 si arriva dunque alla promulgazione della Turco-Napolitano che introduce la dicotomia regolare-irregolare, il sistema delle quote, per cui si stabilisce il numero massimo annuale di stranieri che possono fare il loro ingresso nel territorio nazionale – in base alla domanda di lavoro del nostro sistema produttivo -, e la carta di soggiorno, strumento di garanzia per una maggiore stabilità del processo di integrazione dei diritti; dalle quote è escluso chi fa il proprio ingresso per motivi di ricongiungimento familiare, richiesta di asilo e motivi umanitari.

Questo sistema basato sul doppio binario regolare-irregolare viene costantemente alimentato dalle successive normative, indipendentemente dal carattere più o meno aperto di queste, così che si verifica una sorta di rincorsa alla clandestinità che viene ciclicamente risolta attraverso lo strumento delle sanatorie.

Ispirata da una tendenza ad un inasprimento del trattamento è la Bossi-Fini, in quanto restringe particolarmente le possibilità di inserimento lavorativo, abolendo il meccanismo dello sponsor introdotto con la Turco-Napolitano, in un'ottica di incremento e precedenza di occupazione per i lavoratori nazionali - una evidente strategia atta ad un maggior consenso popolare che è sostanzialmente inefficace; questo è evidente dalla mancata disponibilità di lavoratori italiani e la conseguente e continua ricaduta nella contrattazione a nero con lavoratori stranieri, incremento ulteriore della condizione di clandestinità - ; ulteriore irrigidimento riguarda le condizioni di espulsione, trattenimento e respingimento alla frontiera, tanto stringenti da essere quasi automatiche in caso di disoccupazione. Questo sistema di respingimento che si viene a creare delinea un effettivo problema strutturale, il quale trova una sua ulteriore soluzione contenitiva nell'introduzione del reato di immigrazione clandestina, sanzionante la condizione di irregolarità degli immigrati attraverso la loro permanenza presso i CPTA sopra citati, con la legge del 2002 rinominati CIE (Centri di identificazione e di espulsione) poi CPR (Centri di permanenza per rimpatri) nel 2017: questi infatti sono forme di detenzione amministrativa che tendono ad alternarsi alla detenzione in carcere, provocando un continuo andirivieni in stile porte-girevoli. In questo modo si va nella via di un rafforzamento del trinomio etichettante di straniero-clandestinocriminale, facendo dell'immigrazione l'altra faccia della medaglia della criminalità e della sicurezza, alimentando progressivamente la marginalizzazione.

Questo panorama legislativo va di pari passo con l'aumento delle percentuali di detenuti stranieri che raggiunge l'apice nel 2007 - come riportato sopra -, manifestando a questo riguardo anche il mancato beneficio derivante dall'indulto del 2006, che provocò un calo minimo per la frangia di detenuti stranieri.

Inoltre, l'introduzione della nuova legislazione sulle sostanze stupefacenti (legge Fini-Giovanardi) del 2006 che, attraverso la criminalizzazione del consumatore e l'aggravamento generico delle pene, ha causato un aumento della percentuale di reati per violazione della legge sulle droghe, tra le categorie più rappresentate tra quelli commessi da soggetti stranieri ¹⁴⁴. La discesa calcolata successivamente fino al 2014 – in cui la percentuale è pari al 32,56% - denota la tendenza deflattiva dei provvedimenti presi nel tentativo di arginare il problema del sovraffollamento; infatti, questi agiscono riducendo in particolare il ricorso alla custodia cautelare in carcere; essa è infatti una misura prediletta per lo straniero, che comporta l'automatica esclusione dalla predisposizione del trattamento rieducativo ed è causa di una sorta di detenzione anticipata, sfregio della presunzione di innocenza sancita dalla Costituzione.

Un dato ulteriormente rilevante, come indicato dalla legislazione Fini-Giovanardi, è senza dubbio la caratteristica medio-breve delle pene cui è destinato il detenuto straniero, tanto che "mano a mano che la pena si allunga (segno della gravità del reato) diminuisce la percentuale degli stranieri" ¹⁴⁵; ciò è

¹⁴⁴ Patrizio Gonnella, *Detenuti stranieri in Italia*, in *Oltre i tre metri quadri*.

Undicesimo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia, anno IX, n.2 a cura di Associazione Antigone, p. 45

¹⁴⁵ *Ivi*

emblematico della minuziosa strategia penale rivolta nei confronti della micro-devianza, che enfatizzata da apparato politico e mediatico, concorre inevitabilmente ad incrementare quel sentimento di insicurezza individuale che diminuisce mano a mano che viene individuato – e isolato – il "nemico del popolo".

Dal 2014 in poi, si inverte la tendenza e si torna ad un rialzo, spinto in particolare da politiche accrescenti la natura etichettante e criminalizzante della condizione dello straniero (decreti Minniti-Orlando, convertiti in leggi n.46 e 48 nell'aprile del 2017), salendo al 34% costante fino al 2018%, per poi riscendere ad un 31% nel 2021, confermato anche alla data del 31 marzo 2022.

Questa fase di ripresa in crescita e successivo decremento dal 2014 in poi è senza dubbio segnata dal costante ricorso, ricominciato verso le fine dello stesso anno, alla custodia cautelare, scelta quasi perennemente in mancanza dei requisiti idonei ad attribuire misure differenti - ad esempio la mancanza di un alloggio idoneo in cui poter scontare gli arresti domiciliari -; il ricorso è più o meno costante fino al 2020, con una successiva discesa come confermano i dati odierni, conseguenza dell'aumento della percentuale delle condanne definitive; tutto questo va di pari passo con la ridotta possibilità, o direi esclusione, dell'accesso alle misure alternative, in una direzione contraria di mero contenimento, tanto che ad ogni attenuazione della legislazione penale si riscontra una corrispondente restrizione cui è destinata la popolazione straniera detenuta. Questa influisce nel rigonfiamento delle percentuali ed osta ad una possibilità rieducativa, già inibita dalla permanenza ridotta che limita un

percorso di risocializzazione; è evidente infatti come le categorie di reati più ricorrenti commessi dagli stranieri siano lo specchio di una condizione di "irregolarità istituzionalizzata" ¹⁴⁶; questa infatti contribuisce ad una stigmatizzazione e ad un incremento dei numeri, derivandone una condizione di invisibilità che, piuttosto che incidere sulle condizioni strutturali causanti certe scelte "criminali", spingono ulteriormente a ricadere su quest'ultime come soluzioni preferibili ed inevitabili.

Proseguendo l'analisi delle caratteristiche della popolazione penitenziaria, è ora inevitabile un focus sul rapporto tra detenzione e tossicodipendenza. Sulla scia del vento proibizionista americano, la war on drugs ha fatto senza dubbio scuola dagli anni 60 in poi, incidendo sulla realtà italiana che si è progressivamente servita della figura del tossicodipendente, relegandolo ai prediletti destinatari della legislazione penale. È infatti nel 1990 - in seguito al viaggio in America dell'onorevole Bettino Craxi e del suo incontro con Rudolph Giuliani e Ronald Reagan, capostipiti delle politiche repressive in materia di stupefacenti - che fa il suo ingresso la legge Vassalli-Iervolino (n.162/1990), convertita nel T.U. delle leggi in materia di stupefacenti adottato con DPR nello stesso anno; questa infatti permea la realtà nazionale dello spirito del di nemico da abbattere, consumo droga come indipendentemente dalla sua correlazione con una fattispecie criminosa, inasprendo la disciplina relativa al traffico e al consumo. Ne deriva impennata della detenzione di una

.

¹⁴⁶ Valeria Verdolini, *Migrazioni e criminalità dentro e fuori le mura*, a cura di Michele Miravalle e Alessio Scandurra, *Torna il carcere. XIII Rapporto sulle condizioni detentive in Italia*, 2017

tossicodipendenti che si aggira sempre intorno ad una percentuale pari al 30% del totale dei presenti, poco più o poco meno a seconda delle minime fluttuazioni annuali - considerando poi il continuo flusso degli ingressi che testimonia una percentuale più consistente, data la durata medio-breve del periodo di detenzione che influisce maggiormente sul campo dinamico delle presenze-. Un lieve calmieramento si ha nel 2006 con una percentuale pari al 21,44% sul totale dei presenti, che vede un brusco rialzo fino al 27.57% causato dalla promulgazione della legge Fini-Giovanardi: questa, nascondendosi dietro l'apertura al mondo delle misure alternative - con la condizione di sottoporsi ad un programma terapeutico in caso di condanna o residuo di pena pari a sei anni dimostra l'apice del suo effetto criminogeno nella parificazione di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente, presupposto per l'applicazione di un trattamento sanzionatorio univoco 147. Ne deriva un incremento della popolazione detenuta, che esplica i suoi effetti a lungo termine, contribuendo ingentemente alla condanna del 2013 da parte della Cedu, dato l'apporto cospicuo all'affollamento delle strutture penitenziarie. Nonostante la successiva declaratoria di incostituzionalità da parte della Consulta intervenuta nel 2014, che riporta in auge la disciplina del T.U. del 1990, con il conseguente referendum del '93 148, il problema persiste inevitabilmente, tanto che la formale depenalizzazione si trova a fare i conti con la persistente ed

_

¹⁴⁷ Si va dunque verso una criminalizzazione generica, mentre il T.U. prevedeva un trattamento differenziato relativamente a droghe leggere e pesanti.

¹⁴⁸ Il risultato fu la una depenalizzazione delle condotte di acquisto e detenzione finalizzate all'uso, derivandone solo l'applicazione di sanzioni amministrative.

effettiva criminalizzazione del consumo¹⁴⁹. Guardando agli anni successivi, è evidente una continua oscillazione dai dati forniti dal DAP che raggiunge un picco di presenze pari al 27.57% (dato risalente al 30 dicembre 2020), con qualche lieve diminuzione causa emergenza Covid-19.

Questi dati, che mostrano percentuali addirittura superiori alla fase influenzata dalla legislazione Fini-Giovanardi, mostrano come il problema tende a ripiegarsi su sé stesso, a causa di inesistenti misure incidenti a livello sistemico, come dimostrato dalla passività legislativa di fronte al monito di colmare il vuoto normativo da parte della Consulta con la dichiarazione di incostituzionalità del 2014. Una risposta al problema era stata già prospettata, almeno in teoria, con il T.U. attraverso il ricorso alle misure alternative, in particolare l'affidamento in prova, così da evitare l'ingresso nel circuito penitenziario.

Il problema si pone nella prassi per cui si manifesta comunque l'inibizione all'accesso a questa possibilità che risponderebbe in primis all'esigenza di tutela della salute, poiché è importante sottolineare che la tossicodipendenza dovrebbe rientrare tra le questioni relative alla salute pubblica. Il primo sospensione limite è rappresentato dalla richiesta di dell'esecuzione della pena detentiva ex art. 90 T.U., condizionato dalla sottoposizione ad un programma terapeutico con esito la correlazione tra reato e condizione positivo e tossicodipendenza, fermo il limite massimo di pena residua di quattro anni; questa procedura è stata ulteriormente appesantita

_

¹⁴⁹ Stefano Anastasia, Metamorfosi penitenziarie, op. cit., p. 49

dalla Fini-Giovanardi che, oltre ad innalzare la pena residua a sei anni, ha introdotto l'intervento necessario del magistrato di sorveglianza che deve valutare la sussistenza dei presupposti atti alla sospensione, con un'ampia discrezionalità basata sulla lunghezza della pena e sulla probabilità del pregiudizio causato dal prolungarsi della detenzione.

Ora, data l'inestricabile correlazione tra diritto alla salute e condizione di tossicodipendenza, non si può ritenere utile e riabilitante il presupposto dell'intervento della magistratura di sorveglianza per l'accesso al beneficio sospensivo, data soprattutto la mancanza di competenze mediche; inoltre, la volontà del soggetto interessato viene automaticamente messa da parte, legittimando quel rapporto di subordinazione che probabilmente mina al recupero auspicato, portando all'inevitabile entrata in carcere. Inoltre, il percorso terapeutico può essere svolto all'interno di strutture pubbliche o private, purché accreditate; queste sono state infatti parificate, portando ad una ulteriore difficoltà di accesso al recupero per la ricorrente mancanza di possibilità economiche necessarie ad un percorso privato, data la richiesta di una retta particolarmente cospicua, derivandone un ennesimo meccanismo di esclusione. Nel novero delle misure alternative, troviamo inoltre l'affidamento in prova ex articolo 94 T.U., che presuppone una pena, o residuo, di massimo sei anni – quattro se relativa a reati ex articolo 4 bis della legge 354/1975 -, un programma terapeutico concordato e l'attestazione dello stato di tossicodipendenza da parte di una struttura sanitaria, con la necessaria sottoposizione della richiesta alla magistratura di sorveglianza.

considerando il massiccio ricorso alle misure alternative avutosi dal 2006 in poi, sembrerebbe palese la volontà di relegare la tossicodipendenza ad una soluzione che non prospetti quella carceraria; al contrario, si è verificata una esasperazione ed espansione del controllo – cosiddetto effetto net widening - che ha denotato il carattere di queste come misure di alternativa alla libertà, piuttosto che alla detenzione; inoltre, è riscontrabile dai dati l'eccessivo accesso all'affidamento in prova in seguito al carcere, piuttosto che dalla libertà, che rende il penitenziario una tappa ineluttabile per la tossicodipendenza, a conferma del ruolo carcerario prettamente contenitivo della marginalità 150. Questo è infatti un esempio evidente di come il meccanismo delle alternative, che formalmente possono sembrare uno strumento efficace nel superamento del carcere, finiscano spesso – non sempre - per riconfermarne la logica di base, legittimando il problema sistemico che l'abolizionismo carcerario si propone di sradicare.

Per ultimo, oltre alla questione della tossicodipendenza in sé, non bisogna dimenticare l'incidenza che ha sui tassi carcerari la violazione del T.U. del '90, in particolare dell'articolo 73¹⁵¹ che criminalizza chi produce, traffica e detiene sostanze stupefacenti o psicotrope, in generale dunque la detenzione a fini di spaccio;

.

¹⁵⁰ Maurizio Cianchella, *Monitoraggio sull'applicazione della legge penale sulle droghe. Droghe e carcere al tempo del Coronavirus*, in *Undicesimo Libro Bianco sulle Droghe*, 25 giugno 2020, pp. 38-39; nella fonte sono riportati dati statistici per un approfondimento ulteriore.

¹⁵¹ La dichiarazione di incostituzionalità del 2014 ha riportato ad una diversificazione delle pene per violazione dell'articolo 73 T.U., distinguendo sostanze più leggere (sanzionate con pene tra i due e i sei anni) e più pesanti (sanzionate con pene tra gli otto e i venti anni, inasprite rispetto alla normativa precedente).

questa norma, se confrontata con quella successiva - art. 74 del T.U. – che va a colpire una condotta molto più grave - quella di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze psicotrope -, mostra l'intenzione dell'iniziativa penale di rivolgersi sempre alla parte meno rilevante del problema, restando indifferente nei confronti della causa strutturale dello stesso. La violazione di questa norma contribuisce ineluttabilmente alla criminalizzazione diretta di un numero cospicuo di persone, contribuendo a ridurre gli spazi detentivi già in stato di asfissìa, in particolare rivolgendosi alla frangia di popolazione straniera, come già visto in precedenza, e aumentandone la stigmatizzazione; inoltre, è evidente come questo percorso ritenga centrale il problema delle droghe leggere, della cannabis in particolare 152, la cui persecuzione poliziesca e penale dimostra quanto quella del diritto alla salute sia una pura retorica dietro alla quale celare una lotta vuota che trova nel carcere il principale alleato.

Questa indagine richiede infine di fare un riferimento ad un problema più ampio, che può coordinarsi spesso con le condizioni trattate nelle pagine precedenti, e che prolifera progressivamente nell'istituzione penitenziaria, considerando anche l'incidenza degli ultimi due anni di emergenza pandemica: si tratta del disagio psichico che vive e addirittura nasce in carcere, confermandone la natura di "fabbrica di handicap" 153. I soggetti in questione sono

.

¹⁵² Questa tendenza è stata ulteriormente confermata dalla bocciatura del quesito referendario sulla cannabis da parte della Corte costituzionale (con sentenza n.51/2022), che prevedeva la depenalizzazione di alcune condotte, in primis la coltivazione della cannabis in forma domestica; la motivazione addotta dalla Corte sta nella inesattezza del quesito referendario, che avrebbe portato ad una depenalizzazione delle sostanze stupefacenti in toto.

¹⁵³ Ermanno Gallo, Vincenzo Ruggiero, *Il carcere immateriale. La detenzione come fabbrica di handicap*, Torino, edizioni Sonda, 1989

formalmente i cosiddetti "rei-folli" - non i "folli-rei" cui si è accennato sopra -, coloro che vengono attestati come soggetti capaci di intendere e di volere, che, in seguito alla commissione di una fattispecie di reato, entrano in carcere e vengono colpiti dall'insorgenza o dall'aggravamento della loro condizione psichica. L'impresa di cura interna al circuito penitenziario è facilmente concepibile già a primo impatto come un ossimoro, dato il sabotaggio che compie l'intrinseca natura opprimente del carcere. A questo fine sono state predisposte le "articolazioni per la tutela della salute mentale" (cosiddette ATSM), i "repartini", spazi in cui il personale sanitario si occupa di gestire persone con grave disagio psichico; queste ospitano in realtà un numero ridottissimo di persone (300), rispetto al numero effettivo di coloro che soffrono di patologie psichiatriche, anche non gravi, che finiscono nelle sezioni comuni del penitenziario, avendo come unico sostegno un trattamento farmacologico su prescrizione medica - circa 25000 detenuti -. Il problema che si pone primariamente è legato agli spazi in cui predisporre questo servizio, che non risulta minimamente univoco, data la disparità di risorse tra i vari istituti, che dà vita ad una geometria inevitabilmente sproporzionata; questo comporta spesso una suddivisione informale degli spazi che finiscono per generalizzare la condizione del detenuto, mettendo nelle sezioni "comuni" soggetti che avrebbero necessità di un "trattamento" differenziato; questa indifferenza è generata in particolare dall'idea del paziente psichiatrico non come tale, ma piuttosto come uno di quei soggetti

che "mal sopportano la condizione che sono forzati a vivere" 154, denotando una considerazione di questi come semplicemente inadatti al sistema carcerario, con una conseguente insofferenza nella loro gestione; essa è infatti manifestata dalle condizioni disumane e degradanti che sono state riscontrate in molti di questi spazi – il caso del reparto Sestante di Torino è senza dubbio tra i più eclatanti - e soprattutto la predisposizione e gestione totalmente informale, il più delle volte inadeguata a risolvere le esigenze psichiatriche in questione. È ricorrente l'utilizzo dell'infermeria come luogo di allocazione dei detenuti psichiatrici, in quanto ritenuta teoricamente più sicura, data la costante permanenza del personale sanitario; il problema è che questa forma di allocazione si manifesta come maggiormente afflittiva data la sua conformazione, quella di una cella chiusa con possibilità di uscita molto limitata, che inibisce un percorso positivo, in particolare garante di una "libertà" quotidiana attraverso uno spazio dignitoso:

«Sempre stato in infermeria. E quello sempre carcere è comunque, è sempre un carcere, non è che l'infermeria vuol dire che cosa... anzi, l'infermeria secondo me è peggio della sezione normale, perché in infermeria sei sempre chiuso... le celle sono chiuse... tu puoi andare solo due volte al giorno fuori per un'ora...

I: Però la tenevano lì per... come mai hanno deciso di tenerla lì per tutto il tempo?

R: Eh va beh, loro avevano paura che io facessi un gesto autolesionistico. >> 155

95

¹⁵⁴ Luca Sterchele, *Il carcere invisibile. Etnografia dei saperi medici e psichiatrici nell'arcipelago carcerario*, Milano, Meltemi, 2021, p. 288

¹⁵⁵ *Ibidem*, p. 294

È qui evidente la necessaria contemperanza tra esigenze contenitive e di sorveglianza, a discapito di quella di cura, che è già di per sé difficoltosa data la gravità di certe condizioni, come in questo caso la tendenza all'autolesionismo - la cui percentuale è elevatissima -, ma in generale del disagio psichico in ogni sua sfaccettatura, ed è così che si ha un automatico cortocircuito.

L'altro aspetto che finisce per affollare lo spazio carcerario è senza dubbio rappresentato da coloro che, in attesa dell'ingresso nelle REMS, vengono temporaneamente fatti entrare in carcere. Ora, come già anticipato, le lunghe liste d'attesa finiscono per portare a periodi di permanenza in carcere eccessivamente lunghi, comportando un sabotaggio nella cura del "folle-reo" per cui il carcere dovrebbe essere necessariamente escluso. Questo cortocircuito è stato denunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza del 27 gennaio 2022 n. 22, per cui è necessario ristabilire le esigenze alla base del sistema REMS: da un lato, il diritto alla salute del "folle-reo", dall'altro, la tutela della vittima da una potenziale ripetizione dell'azione criminosa; il problema è principalmente individuato nella gestione stato decentralizzata, per cui il Ministero della Giustizia è totalmente estromesso, e le regioni finiscono per applicare trattamenti non coordinati al fine di garantire un sistema funzionante, perciò si richiede una predisposizione adeguata al fabbisogno effettivo.

Ora, dietro a quest'ultima richiesta, è bene scongiurare l'idea di costruire altre REMS che disattenderebbe quel

carattere di *extrema ratio* che esse dovrebbero rispettare, così da non riesumare quella cultura manicomiale, a tratti latente soprattutto nelle dichiarazioni di molti direttori dei penitenziari evidentemente nostalgici.

Emblematico è il caso di Giacomo Seidou Sy, affetto da ventottenne italiano problemi psichiatrici, indirizzato ad una REMS nel 2019, nella quale però non è stato trovato spazio sufficiente e questo ha provocato la permanenza di due anni nel carcere di Rebibbia; la scelta conseguente è stata quella di ricorrere di fronte alla Cedu che, non pronunciandosi sul numero chiuso previsto per le REMS, ha precisato la necessità di un livello di cure corrispondente bisogno dimostrato dalle condizioni psicofisiche, indipendentemente dal luogo in cui vengono espletate. Il caso Sy è solo uno dei tanti, che fa emergere la necessità di rompere quel continuo dialogo tra penitenziario e reparto psichiatrico, ancora troppo radicato e frequente.

Di fronte a questa realtà, in cui l'invisibilità è la regola, è bene agire guardando altrove, per uscire dal meccanismo di "bis-torsione" ¹⁵⁶ in cui il bosco intrappola, confermando l'impossibilità di una rieducazione dal momento in cui si è costretti ad attraversarlo.

_

¹⁵⁶ Renato Curcio, Stefano Petrelli, Nicola Valentino, Nel bosco di bistorco, op. cit., p. 10

III CAPITOLO

Quali alternative?

III.3.1 Dei meccanismi di alternatività

A fianco della volontà di rompere socialmente e giuridicamente con lo strumento carcerario cammina il necessario perseguimento di una via diversa che ne dimentichi le radici, così da evitare che esso si riproduca e abbia nuova vita. Di fronte allo scetticismo ricorrente nei confronti della volontà abolizionista, è bene rilevare che, la paura della venuta meno di uno strumento repressivo, inteso come garanzia di sicurezza sociale, si pone come un automatismo cui trovare alternative si pone come eccezionalità.

È a questo proposito fondamentale ricordare che ciò che si è detto finora contribuisce a garantire la consapevolezza necessaria per un percorso di conoscenza e libertà, tale da rendere quasi naturale la necessità di fare a meno di un'istituzione opprimente, chiudendo questo percorso attraverso l'iniziazione ad una via alternativa.

La direttrice è rappresentata da quel connubio tra azioni positive e negative che permette di sostenere una linea dove all'abolizione corrisponda un conseguente accrescimento della giustizia sociale, al fine di ridurre progressivamente – ed eliminare - la destinazione della pena carceraria come passaggio ineludibile per chi veste il ruolo sociale di escluso.

Inoltre, l'attenzione che necessariamente deve permanere è quella, a non rilegittimare l'anima del penitenziario, da un lato,

che può celarsi abilmente dietro la logica dell' "alternatività" alla pena carceraria, e, dall'altro, alla tentazione di volgersi verso alcune strade di giustizia alternativa, rischiando di ricadere in soluzioni auspicate dagli abolizionisti penali, che finiscono per una risoluzione maggiormente individualizzata del conflitto, rischiando di eliminarne la radice e la rilevanza sociali.

A partire dal secondo dopoguerra, con tempi chiaramente differenti e dilatati, nelle realtà europee hanno iniziato a farsi progressivamente strada degli strumenti devianti la via carceraria, sostitutivi o alternativi di questa, nella via di un effettivo reinserimento, la cui ratio non volge lo sguardo solo verso la fase dell'esecuzione della pena, ma è costantemente centrale sin dalla sua irrogazione. Questo è evidente nella scelta di alcuni Stati di porre certe misure in posizione paritaria o prevalente rispetto alla pena carceraria, elevandole a pene principali così da permettere una deflazione a priori del ricorso al carcere, per evitare altrimenti di seguire una logica di alternative che si pongano semplicemente come accessorie o successive.

Ne è un esempio il Codice penale tedesco, dove al livello delle pene principali sono state poste le "misure per il reinserimento nella società", fondate in particolare su un percorso educativo attraverso l'attività lavorativa, con il ricorso all'aiuto di collettivi e singoli esperti, esterni all'ambiente giuridico e amministrativo.

In una via volta alla sostituzione, in particolare per ovviare ai problemi derivanti dallo scontare pene detentive brevi in carcere, si è posta la via riformatrice belga, incentrata particolarmente su periodi di messa alla prova per soggetti con pene brevi e di conseguente ed eventuale ristretta limitazione della libertà personale, attraverso misure come semidetenzione, irrogabile direttamente in fase di cognizione; inoltre, si prevede l'incremento del ricorso alle alternative in fase esecutiva, come liberazione condizionale, semilibertà e arresti di fine settimana.

Questa linea ha progressivamente permeato varie realtà, vedendo scendere la popolazione carceraria indubbiamente, ma, il problema che si è posto e continua a porsi nel ricorso a queste misure, come già specificato sopra, è quello di ottenere un risultato di cosiddetto *net widening*; questo si ritiene contribuisca ad un ampliamento della rete del controllo, varcando i limiti strutturali degli istituti penitenziari, con conseguente popolazione sottoposta a controllo giudiziario-penale, in carcere o in esecuzione penale esterna¹⁵⁷.

In Italia, in particolare, questo meccanismo di allargamento si è verificato quando, con l'entrata in vigore dell'Ordinamento penitenziario del 1975, fecero il loro ingresso nel sistema le misure alternative, la cui applicazione concreta si è avuta a partire dagli anni '90, in coincidenza con la fase di incarcerazione di massa. Questa fase riformatrice, senza dubbio animata da propositi evoluti e svecchianti quel sistema oppressivo precedente, si è presentata come "l'apertura di un foro nel secchio per far defluire gradualmente l'acqua" 158, una lenta apertura del sistema a quella pluralità delle pene e alla correlata finalità rieducativa costituzionalmente previste; questo vento di avanguardismo

¹⁵⁷ Stefano Anastasia, Metamorfosi penitenziarie, op. cit., p. 34

¹⁵⁸ Marcello Bortolato, Edoardo Vigna, *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Bari, Laterza, 2020, pp. 110-111

penale ha comunque mantenuto il suo fondamento originario, per cui tutto ciò che non è galera è misura alternativa, mentre un reale mutamento richiede l'inversione di questo ordine. È infatti importante ricordare come questo sistema abbia efficacemente comportato una integrazione della pena detentiva, permettendo l'irrogazione di pene alternative soltanto in corso di esecuzione, "in maniera inevitabilmente arbitraria e discriminatoria", escludendone l'elevamento a pene principali, garanzia dell'applicazione in sede di condanna 159, probabilmente risolutiva dell'incertezza dell'esecuzione.

A chiarire ulteriormente questa situazione sono i crescenti tassi, da un lato quello detentivo, dall'altro quello di esecuzione penale esterna, il cui andamento correlato e contemporaneo, con una differenza minima, non può che confermare un funzionamento delle alternative integrativo di quello della pena detentiva, particolarmente evidente in fasi di massicce politiche securitarie dagli anni Novanta in poi¹⁶⁰. In particolare, le misure previste dal nostro ordinamento sono la semilibertà, la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale.

La prima è principalmente incentrata sul lavoro all'esterno, che è l'elemento risocializzante previsto, perciò esso si presenta come condizione necessaria per la concessione della misura; è infatti già ben comprensibile come lo stigma del carcere comporti grosse difficoltà nella ricerca di un'occupazione, condizionato inoltre da incentivi fiscali e previdenziali previsti per i datori di lavoro, una garanzia imprescindibile in assenza della quale non ci

_

¹⁵⁹ Luigi Ferrajoli, *Diritto e ragione*, op. cit., pp. 417-418

¹⁶⁰ Stefano Anastasia, Metamorfosi penitenziarie, op. cit., p. 32-33

sarebbe motivo per investire in un detenuto, data l'aurea stigmatizzante nella quale viene avvolto. Ottenere la misura è possibile nel momento in cui è stata espiata metà o due terzi della pena, o venti anni in caso di ergastolano; inoltre, è concessa a tutti i detenuti nel caso di pena inferiore ai quattro anni che, permetterebbe il ricorso all'affidamento, ma in mancanza dei requisiti per quest'ultimo, si ripiega sulla semilibertà.

Quest'ultima è chiaramente una misura garante a tutti gli effetti della persistente incarnazione della detenzione, in quanto la commistione che garantisce tra carcere e libertà non può inevitabilmente avere un'efficacia risocializzante, incrementando la resistenza dell'etichetta di detenuto. Dopo un lasso di tempo, è possibile passare all'affidamento in prova o alla libertà condizionale, se ergastolano.

Passando alla detenzione domiciliare è intanto improrogabile affermare la caratteristica fondamentale di una uscita completa dal mondo carcerario, con l'espiazione della pena presso il domicilio e la possibilità di ottenere alcuni permessi di uscita; il limite temporale è quello di una pena non superiore a quattro o due anni, con limiti relativi a determinate fattispecie di reato; considerando l'entità di questa misura, si ricorre ad essa principalmente in casi relativi a frange più fragili della popolazione, in particolare soggetti malati e madri con figli fino ai dieci anni di età, purché conviventi 161, ratio che rappresenta

¹⁶¹ Il limite venne fissato a dieci anni di età dalla Simone-Saraceni; precedentemente, la riforma del '75 prevedeva tre anni come tetto massimo, mentre la Gozzini prevedeva un'età inferiore ai tre anni e la sussistenza della condizione di convivenza con la madre. La permanenza in carcere del bambino con la madre è invece ad oggi prevista per coloro che hanno un'età massima di sei anni.

l'anima della misura stessa, postuma al '75 e nata principalmente per motivi "umanitari" ¹⁶². In quanto all'aspetto risocializzante, è intuibile la sua scarsità, data la permanenza del soggetto nella sua dimora e la possibilità, limitata al permesso del magistrato di sorveglianza, di svolgere un'attività lavorativa; il merito che possiamo riconoscere è quello di mantenere, tendenzialmente, rapporti con il proprio nucleo familiare, totalmente e facilmente interrotti dalla costante e prolungata permanenza in carcere. Ad ogni modo, la realtà dimostra come lo strumento sia stato più che mai utilizzato come sostegno al sistema nel pieno della crisi (ad esempio nel 2010 servì a far uscire 28.258 detenuti), garantendo un decongestionamento necessario come risposta alla domanda di urgente deflazione carceraria, tanto che da misura eccezionale si è mutata in prassi; perciò, è bene intendere come non sia tanto utilizzato come metodo di recupero e soprattutto di sradicamento del contenimento che attua il carcere, tanto che la conferma sta proprio nel requisito del possesso di una casa come condizione per la concessione della misura¹⁶³.

Infine, c'è l'affidamento in prova al servizio sociale, una misura caratterizzata dalla predisposizione di un programma riabilitativo e, soltanto quando il soggetto non è in grado di risarcire o la vittima non è individuabile, viene coordinato con attività riparative, finalizzate ad un ripristino della condizione precedente al danno arrecato, di solito gratuite e svolte per enti o associazioni; il limite alla concessione di questa misura è soltanto quantitativo, poiché è necessaria l'irrogazione di una pena

-

¹⁶² Marcello Bortolato, Edoardo Vigna, Vendetta pubblica, op. cit., p. 120

¹⁶³ *Ibidem*, p. 119

massima di quattro anni, senza limitazioni relative alla tipologia di reato; si conclude con una valutazione positiva o negativa, per cui a seconda dell'esito si decide se il soggetto dovrà o meno rientrare in carcere.

E' infine importante fare una distinzione tra la concessione dell'affidamento dal carcere o dalla libertà: nel primo caso, è possibile ottenere la misura dal momento in cui si ritiene che ci sia un elevato grado di rieducazione, testimoniato anche attraverso la concessione di permessi premio o semilibertà ottenuti in precedenza, che attestino un certo grado di affidabilità; è inoltre importante verificare l'atteggiamento del reo nei confronti dell'azione delittuosa commessa per testare la probabilità che il soggetto commetta nuovamente azioni simili o uguali – si tratta della cosiddetta "revisione critica" -; nel secondo caso, si tratta di soggetti che attendono da liberi il loro ordine di esecuzione, una possibilità chiaramente garantita dalla stabilità che caratterizza la loro quotidianità, in termini di famiglia, lavoro, ecc., escludendo quindi in automatico coloro che si trovano in maggiore difficoltà; questo significa dunque escludere la maggioranza della popolazione carceraria la cui marginalità sociale non permette facilmente questa condizione di stabilità. Nella prassi, ne sono destinatari coloro che hanno avuto alcune condanne per reati di minima rilevanza o hanno espiato parte della pena durante il processo o le indagini preliminari attraverso la misura della custodia cautelare.

Questo assetto è frutto della riforma del '75 e dei successivi interventi in materia, in particolare la legge Gozzini (663/1986) e la Simone-Saraceni (165/1998); la prima ha portato avanti il

lavoro iniziato nel '75, causando infatti reazioni estremamente scettiche perché considerata eccessivamente garantista, soprattutto in relazione alla materia dei permessi premio.

Questi ultimi rappresentarono una novità, in quanto la disciplina precedente permetteva il solo permesso di necessità, strumento concesso in situazioni particolari, permissivo di uscite soltanto con la scorta, quindi garante di eventuali evasioni; a ciò si aggiunge questo nuovo meccanismo premiale che sperimenta una vera e propria responsabilizzazione, mettendo il detenuto nella posizione di uscire senza alcuna scorta, condizionandone il buon esito al rispetto di prescrizioni imposte dalla magistratura di sorveglianza; si tratta dunque di una misura concessiva di uscite limitate dall'istituto penitenziario, una parte del trattamento rieducativo a tutti gli effetti, la cui risposta fonda la possibilità del detenuto di accedere o meno ad una misura alternativa. La concessione proviene dal magistrato di sorveglianza il cui operare va nella direzione di preparare progressivamente alla libertà; ecco che infatti che la prima volta viene considerata come particolarmente ostica, dedita a molti rifiuti, poiché il monitoraggio deve dare ingenti garanzie perché si accolga l'opportunità premiale, tanto che la difficoltà aumenta soprattutto in casi particolari, come quelli di chi si proclama innocente.

Annoverata tra le alternative, è anche la liberazione anticipata, che nella sostanza attua una riduzione della pena, pari a quarantacinque giorni ogni sei mesi, una forma premiale concessa al detenuto per la condotta favorevole al trattamento; inoltre, avere un'aspettativa è considerato per il detenuto elemento stimolante per l'adesione al programma rieducativo, poiché pone

innanzi un obiettivo, smorzando il vuoto cosmico che ha davanti a sé chi entra in carcere, travolto da una scia inevitabilmente nichilista.

Ora, di fronte a ciò che si è detto riguardo alle condizioni penitenziarie relative al reinserimento, è facile immaginare come sia difficile omologarsi al percorso e rispondere positivamente, senza rimarcare quanto sia di per sé impossibile, data la natura intrinsecamente degradante e diseducativa del carcere. Il risvolto utilitaristico riportato ne accompagna uno rieducativo, garantito dal rientro anticipato in società a seguito della riduzione della pena, ulteriore elemento che dovrebbe accrescere la convinzione a aderire al trattamento.

Quanto alla Simone-Saraceni, essa ha a sua volta influito in particolare sul campo esecutivo della pena, tanto che ha eliminato limiti di ogni sorta cercando di ovviare al problema di accesso alle alternative, spesso limitato nei confronti di soggetti in condizioni svantaggiate tali da non permettergli un'assistenza legale sufficiente da portarli a conoscenza delle chance di accesso alle alternative; questo avviene tramite un meccanismo di sospensione automatica della sentenza di condanna per chi deve scontare una pena sotto i tre anni, quattro nel caso di tossicodipendenti, previo obbligo dell'autorità giudiziaria di avvertire il soggetto della possibilità di fare istanza per l'accesso alle misure entro trenta giorni presso il Tribunale di Sorveglianza. Questa apertura simboleggia l'intrapresa di un percorso che tende a vedere l'esecuzione penitenziaria come ipotesi progressivamente residuale.

Guardando i dati del rapporto Antigone del 2009¹⁶⁴ si nota come dal post riforma del '75 al 2000 ci sia stato un notevole incremento del ricorso alle alternative, molto timido fino a circa metà degli anni '90, influenzato dall'eccessivo timore e conseguente massiccia vena giustizialista successive ai fatti storici, degli anni '70 prima e delle stragi di mafia poi, e dal provvedimento di amnistia del '91. Dal '97 si verifica una crescita costante fino al 2004, con un incremento soprattutto degli ingressi dalla libertà, fondamentali soprattutto in relazione alla recidiva, che si dimostra particolarmente ridotta se si evita l'ingresso in carcere; inoltre, nel 2000 con il DPR del 30 luglio numero 231 entra in vigore il nuovo regolamento di esecuzione della legge 345/1975, sostitutivo di quello del '76, che va ad incentivare il trattamento, incrementandone le componenti e cercando di migliorare le condizioni di vita dei detenuti; questo significa maggiori poteri alla magistratura di sorveglianza, tramite uno stimolo ad una maggiore osservanza dei principi costituzionali nell'esecuzione della pena. I dati successivi risentono sia dell'indulto del 2006, animato dalla necessità estrema di svuotamento carcerario, dei limiti imposti dalla legge ex Cirielli del 2005¹⁶⁵, che ha inibito estremamente l'accesso alle alternative per i recidivi reiterati, e senza dubbio della legislazione Bossi-Fini, che attraverso le restrizioni poste alla concessione del permesso di

.

¹⁶⁴ Giovanni Cellini, Daniela Ronco, *I numeri del controllo penale*, in *Oltre il tollerabile*. *Sesto Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia*, a cura di Associazione Antigone, anno IV, n.1, 2009, pp. 30-ss

¹⁶⁵ Le restrizioni sono state introdotte sia in fase di entrata in esecuzione della condanna, inibendo la possibilità di sospensione prevista dalle modifiche precedenti, sia in fase propriamente esecutiva, con limiti all'accesso delle misure alternative e dei benefici.

soggiorno al soggetto straniero autore di reati, ha contribuito a quella esclusione dello stesso dall'accesso alle misure alternative.

Oltre a queste influenze legislative, è evidente che, dai numeri della popolazione detenuta e dai dati appena riportati relativi alla concessione di alternative, l'esecuzione penale esterna si è confermata come aggiuntiva al percorso intramurario, crescendo di pari passo con quest'ultimo, quasi come una proiezione esterna che smaschera l'illusione dell'alternatività, animati guidata solo da interventi dalla necessità decongestionamento degli spazi carcerari con effetti limitati al breve periodo. L'intento rieducativo che sottostà a queste misure non risulta sufficiente, in primis per il sistema in sé, che come detto ha dato vita ad una sorta di prigione esterna, e inoltre, perché lo stigma carcerario è così forte da renderne difficile l'abbandono attraverso delle forme premiali, come i permessi premio in particolare: questi, ponendo comunque davanti una speranza di uscita, allo stesso tempo potrebbero mostrarsi come arma a doppio taglio, rendendo difficile un reinserimento attraverso stringenti limiti ad essi sottesi, ponendosi come un assaggio di libertà in cui il carcere rimane latente.

«Ogni minuto di libertà che mi veniva incontro con il suo carico di sorpresa mi avvicinava anche all'inferno in cui sarei tornato. [...] Ricorsi al respiro ampio che aveva sbloccato il mio diaframma appena uscito dal cancello e decisi di chiudere a doppia mandata in una segreta del mio pensiero questi interrogativi amletici per godermi gli aspetti positivi e il flusso di emozioni dei giorni che mi restavano.» 166

_

¹⁶⁶ Beppe Battaglia, Le tre libertà, Roma, Sensibili alle foglie, 2019, p. 54

Tornando all'andamento del ricorso alle alternative, la costanza avutasi, con permanenti alti e bassi tipici del sistema influenzato da interventi di "chiusura politica", molto evidente nello stacco tra 2005 e anni immediatamente successivi, si vede una riduzione ingente nel 2014, con diminuzione soprattutto dei soggetti beneficiari di detenzione domiciliare; questa misura è stata fino a quel momento la più ricorrente, soprattutto in seguito all'intervento legislativo del 2010 (legge 99): esso ha introdotto infatti la detenzione domiciliare speciale, permettendo di usufruirne nell'ultimo anno di pena, poi elevato a diciotto mesi, con l'unico requisito che consiste nella disponibilità di una casa o luogo di pubblica o privata dimora in cui scontare la pena; questo ha denotato un atteggiamento senza dubbio più scettico nei confronti del soggetto sottoposto ad alternative, espressivo di una mancanza di fiducia nei confronti di una tendenza maggiormente responsabilizzante, piuttosto che sorvegliante, defilando l'aspetto rieducativo¹⁶⁷.

Di fronte al calo della detenzione domiciliare, si vede l'aumento dell'affidamento in prova e la riduzione che rimarrà successivamente costante della semilibertà; questa fase vede il numero sempre più elevato di soggetti in alternativa che provengono dalla libertà, piuttosto che dal carcere, elemento fondamentale per evitare la conoscenza dello stesso e di conseguenza incidere soprattutto sulla recidiva. Questa tendenza è permanente, insieme ad un

¹⁶⁷Alessio Scandurra, *La promozione con riserva e i numeri del carcere*, in *Oltre i tre metri quadri*, *op. cit.*, pp. 28-ss

andamento delle alternative complessivamente in crescita fino al 2021, che però vede un incremento contemporaneo dei numeri della detenzione; infatti, l'unica deflazione della popolazione detenuta e contestualmente delle misure alternative, si vede nel 2020, spinta dalle necessità poste dall'emergenza sanitaria; tuttavia, è opportuno ricordare che la detenzione domiciliare dei soggetti provenienti dal carcere ha ottenuto un incremento, effetto del decreto Cura-Italia che ha snellito le procedure previste dalla legge 191 del 2010, così da facilitarne la concessione 168.

Con l'allentamento delle misure adottate in fase pandemica, vediamo l'aumentare dell'accesso alle alternative dalla libertà, ancora oggi sussistente; ciò non permette però di gioire di fronte ai numeri della detenzione, sui quali le alternative sembrano avere effetti limitati, che non permettono di considerarle tali, ma piuttosto di confermarle come alternative alla libertà.

III.1.1 Uno sguardo all'attualità italiana: oltre il paradigma detentivo o garanzia di stabilità del sistema?

Davanti a questa apertura al sistema delle alternative e al contemporaneo progredire dei numeri della detenzione, il sistema sembra essere sempre ancora restio al mutamento

-

 $^{^{168}}$ Associazione Antigone, Le misure alternative, in XVIII Rapporto, op. cit.

profondo, che non è evidentemente con la logica mantenuta finora che è possibile incorrere in un'inversione di rotta.

L'impostazione carcero-centrica, che punta perennemente a girare intorno a sé stessa, sembra tesa a trovare una via d'uscita con la più recente riforma della giustizia - legge 134/2021, cosiddetta "riforma Cartabia" -, il cui presupposto sembrerebbe percorrere la *radbruchiana* via di qualcosa di meglio del diritto penale.

principale mutamento è rappresentato semidetenzione e della dall'espunzione della libertà controllata, con l'incorporazione di semilibertà, detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità e pena pecuniaria tra le pene sostitutive. Ciò significa che l'irrogazione può avvenire in fase di cognizione, non essendo relegata soltanto al momento dell'esecuzione con la concessione da parte del magistrato di sorveglianza. Le soglie massime per la sostituzione con la pena detentiva sono di quattro anni per le prime due sanzioni, un anno per le pene pecuniarie e di tre anni per i lavori di pubblica utilità; in particolare, questi ultimi sono previsti per condotte come la guida in stato di ebbrezza, sotto effetto di sostanze stupefacenti e delitti di droga di lieve entità, se commessi da soggetto tossicodipendente.

La linea perseguita è quella di ridurre il carico della magistratura di sorveglianza, ponendo la rieducazione al centro dell'iter di scelta, applicazione e declinazione individuale delle pene sostitutive, puntando principalmente sull'incremento della loro applicazione già in fase di cognizione, cercando di garantire non tanto il carcere come

certezza, ma piuttosto una pena certa, senza mutamenti in corso di esecuzione dipendenti dalla volontà del magistrato di sorveglianza; questa *ratio* si esplica in particolare nella sussistenza di requisiti di applicazione di semilibertà e detenzione domiciliare, parzialmente anche dei lavori di pubblica utilità, che oltre a coincidere con un giudizio di astensione dalla recidiva, prevedono anche una valutazione dell'idoneità della misura al percorso di reintegrazione sociale del condannato. La residualità che la riforma tende a conferire al carcere è evidente nel mancato limite per l'applicazione delle sanzioni sostitutive solo ad alcune fattispecie di reato, permettendone inoltre l'applicazione reiterata delle stesse.

È dunque necessario riportare alcune riflessioni fondamentali per comprenderne la portata e capire la reale, o meno, incidenza nel mutamento del sistema ¹⁶⁹. Questo spostamento dalla fase esecutiva a quella della cognizione, che sembra porsi nella posizione di voler rompere con una tendenza carcero-centrica, per essere efficace dal punto di vista primariamente risocializzante, vero problema afflittivo del sistema, necessita: in primo luogo, di rafforzare gli uffici di esecuzione penale esterna senza cui poter garantire l'espletamento delle misure calibrato al fabbisogno, garantendo risultati deflattivi relegati al breve termine e inefficaci alla risocializzazione; inoltre, è fondamentale che le pene sostitutive vengano determinate dando maggior peso ai

¹⁶⁹ Riccardo De Vito, *Fuori dal carcere? La "riforma Cartabia*", le sanzioni sostitutive e il ripensamento del sistema sanzionatorio, in *La riforma della giustizia penale*, *Questione giustizia*, IV, 2021

fatti, piuttosto che a elementi - come lavoro, abitazione, risorse familiari, ecc. 170 - che finirebbero per rilegittimare ancora l'esclusione, non tutelando le necessità delle marginalità sociali che sono prime destinatarie di pene detentive medio-brevi; infine, la riforma pone una soluzione a livello processuale, superando quella sovrapposizione tra giudici che porterebbe ad alterare la ratio che alimenta la scelta della misura; questa infatti deve giungere attraverso una prefigurazione da parte del giudice di cognizione della fase di attuazione della pena già dal momento applicativo, in funzione di prevenzione del pericolo di recidiva, cercando di puntare sulla massima adeguatezza della stessa all'esigenza individuale del condannato, una corrispondente per In minimizzazione del rischio di recidiva. questa anticipazione alla fase della cognizione, fuga dall'arbitrarietà dell'applicazione delle misure in fase esecutiva, ciò cui bisogna prestare attenzione è il valore del tempo che intercorre tra fase applicativa ed esecutiva, che vede il susseguirsi dei tre gradi di giudizio i quali, dati anche i tempi lunghi della giustizia italiana, non può che escludere l'alta probabilità di modificazione dei presupposti legittimanti l'applicazione della pena; ciò che può garantire un rapido fluire dell'iter processuale è la diminuzione impugnazioni delle condanne a pena sostitutiva, una speranza probabilmente vana considerando che si tratta di pene privative della libertà; in caso contrario, il problema sarebbe

¹⁷⁰ Molto ricorrente è l'esclusione dall'applicazione della detenzione domiciliare nel caso di mancanza di un alloggio adeguato in cui poter scontare la pena.

stato meno rilevante, ma è invece esistente e importante, data la venuta meno dell'affidamento in prova al servizio sociale, unica misura non privativa della libertà.

Questo scetticismo trova un fondamento ulteriore se si presta attenzione al rapporto tra esecuzione immediata delle pene sostitutive e sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive inferiori a quattro anni; se si confrontano questi due meccanismi, si vede come nel caso di applicazione della semilibertà come misura immediatamente applicata, quest'ultima finirebbe per acquisire un'essenza paracarceraria, perché l'unico motivo per uscire dal carcere coincide con la prestazione lavorativa; ciò esclude quella sospensione prevista dal sistema precedente in attesa della decisione della magistratura di sorveglianza limitatamente alla concessione della misura alternativa; non garantendo questa fase sospensiva, si esclude anche la possibilità di richiedere la misura più favorevole dell'affidamento in prova dalla condizione di libertà; questo dualismo potrebbe dare vita a meccanismi insostenibili per cui un soggetto "liberto sospeso", per una pena anche superiore a quella del soggetto già sottoposto a semilibertà, si trova fuori dal carcere in attesa della pronuncia della magistratura di sorveglianza sulla concessione dell'affidamento in prova.

Un accenno va poi fatto relativamente alla pena pecuniaria, uno strumento che punta ad incrementare lo scetticismo, in particolare dal punto di vista di renderne la loro fruibilità alla portata di tutti, data la loro essenza di strumento limitato alle fasce sociali più abbienti; il limite temporale è di un anno, è prevista una somma massima di 2500 euro ed un minimo giornaliero che può essere inferiore a 250; tuttavia, nella prassi la riforma non si basa sul ricorso al sistema delle quote giornaliere, ma piuttosto sempre sul modello tradizionale di ricorso alla somma complessiva; inoltre, c'è una delega al legislatore relativa alla scelta delle modalità di dipenderà dal suo esecuzione, per cui operato raggiungimento o meno della deterrenza sottesa alla pena. Di fronte a queste criticità, ne deriva una ulteriore conferma dalla natura diseguale che Luigi Ferrajoli individua nella pena pecuniaria, i cui correttivi cui si è ricorsi nel tempo, nel tentativo di renderla maggiormente accessibile, sembrano poi essere nella prassi scomparsi nel nulla, per la loro incompatibilità con un meccanismo che nasce come inevitabilmente discriminatorio; questo aspetto è infatti riscontrabile nella sua formale uguaglianza che causa una diversa afflizione a seconda delle individuali risorse patrimoniali, ponendosi come una pena caratterizzata da un'astrattezza maggiore di quella che caratterizza la pena detentiva ¹⁷¹.

Da questo assetto colmo di intenti sicuramente volti, almeno formalmente, ad una deflazione detentiva, si possono trarre delle considerazioni critiche fondamentali.

Il primo rischio è che le pene sostitutive finiscano per coprire casi limite, coprendone solo di scarsamente offensivi, non riducendo affatto l'aspetto patologico del sistema; infatti,

_

¹⁷¹ Luigi Ferrajoli, *Diritto e ragione*, *op.cit.*, p. 415

l'influenza, perché questo impatto riformatore dia risultati, dovrebbe ricadere soprattutto in quell'area maggiormente inflazionata in cui ricadono le pene detentive.

Il rischio più sussistente che sembra permeare ogni sistema che tenta di andare oltre il carcere è quello di ottenere un'inflazione dell'esecuzione extra-penitenziaria, ricadendo nuovamente nell'ampliamento di quella rete del controllo sociale, dimostrato dall'osservazione della sfera materiale della penalità, che guarda quelli che sono gli effetti sostanziali di quest'ultima, il più delle volte disattendenti la sua predisposizione astratta ¹⁷²; la materialità si esplica infatti attraverso quella generalizzata ansia securitaria, coordinata con la necessità di individuazione di un nemico, dando vita ad un bacino di marginalità sociale che finisce per incrementare soltanto una cultura del controllo, considerando la condizione di precarietà sociale ed economica in cui l'esclusione trova terreno fertile per divenire pacifica. La riforma, infatti, non sembra occuparsi troppo della disparità di accesso alle risorse, finendo per relegare il carcere a soluzione permanente di problematiche strutturali di disagio economico e sociale, rilegittimandolo come unica destinazione per una realtà di esclusi.

Critica è anche l'impossibilità di irrogare provvedimenti di clemenza, in controtendenza con una linea deflattiva, rischiando al contrario l'incremento della penalità, a sostegno della struttura del sistema giudiziario-penale.

٠

¹⁷²Massimo Pavarini, *Governare la penalità*. *Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, in *Ius 17*@*unibo.it*, n.3, anno VI, 2013, p. 152

Quest'ultimo sembra allora contribuire a mantenere vivo un consenso, primariamente politico, oltre che sociale, coadiuvato da una rete esterna di controllo che, come il carcere, si pone come una scusa per non dirigersi verso una via inclusiva, attraverso l'implementazione di politiche sociali, alimentando in definitiva la permanenza dei presupposti fondanti di una società intrisa di neoliberismo¹⁷³.

In questo assetto si inserisce in maniera profonda un avvicinamento al modello di giustizia riparativa, che cerca soluzioni ai margini della penalità, che sradichino quell'idea di mera punizione correlata ad una attenzione al soggetto condannato; al contrario, pone al centro il ruolo della vittima di reato, costituendo un modello collaborativo e di partecipazione all'iter esecutivo. Nella delineazione del concetto di vittima, la riforma si allinea alla direttiva europea del 2012 (n.29)¹⁷⁴, enfatizzando tuttavia l'individualità della persona fisica offesa dal reato, escludendo altri soggetti considerati genericamente vittime dello stesso (persone giuridiche o soggetti titolari del bene giuridico offeso).

Contribuisce all'affermazione di questo modello l'istituto della messa alla prova, previsto per reati per cui è fissata una pena detentiva non superiore a sei anni, perciò il legislatore delegato dovrà occuparsi di estenderne la fruibilità

-

¹⁷³ Vincenzo Scalia, La riforma Cartabia tra controllo sociale e diritti, in Studi sulla questione criminale. Nuova serie dei delitti e delle pene, 3 agosto 2021

¹⁷⁴ La direttiva 2012/29/EU definisce la vittima come "persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato" comprendendo anche un familiare" ossia "coniuge, persone che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persona a carico della vittima".

a reati, che rientrano entro i limiti edittali, non previsti dall'attuale legislazione, e che siano adatti a percorsi di riparazione; fulcro dell'istituto è infatti la mediazione tra reo e vittima, ricalcante un modello consensuale che va oltre quello tradizionale del conflitto, deflattivo del sistema processuale.

Nella prassi, una linea di questo tipo richiede che ci sia una preparazione ad un percorso che, in vista della riparazione, possa garantire quelle risorse necessarie alla buona riuscita della fase sospensiva e una contemporanea modalità di coinvolgimento delle vittime di cui si è riscontrata un'ingente assenza nei primi timidi tentativi riparativi, con conseguente impossibilità di darle effettività.

III.2 Della sostenibilità della giustizia riparativa

Nella pienezza della crisi della penalità e nella conseguente necessità di ricercare un modello di giustizia differente, si è fatto sempre più strada il percorso riparativo già citato, strumento volto a rivedere la logica del reato e il ruolo della vittima.

L'idea di riparare la frattura che deriva dall'azione criminosa del reo è in realtà risalente, poiché la sua essenza vive nell'accezione retributiva della pena, che si alimentava della vendetta come ricucitura del danno arrecato dal reato.

Lungi dalla declinazione vendicativa, il modello qui presente prevede piuttosto lo svolgimento di azioni utili a sanare la ferita causata. Questo meccanismo dovrebbe rispondere all'esigenza di responsabilizzazione del reo, che sradichi l'idea di una sua mera afflizione e contenimento per l'azione delittuosa commessa.

La sua espansione ha preso il via negli Stati Uniti, dagli anni '70 in poi, per attecchire successivamente in altre parti del mondo; in particolare in Sud Africa dopo la fine dell' apartheid, dove, dato il numero inaudito di reati a sfondo razziale, si sarebbe potuto assistere ad una deriva giustizialista, ritenendo quella riparativa come impensabile di fronte ad una realtà criminale di quel tipo; inoltre, si è fatto strada in ambito europeo, arrivando alla sua acme negli anni '90, dove viene attirata nel processo di istituzionalizzazione, fungendo prettamente da mezzo di diversificazione – cosiddetta diversion - dell'intervento penale.

Peculiare è il caso tedesco, per cui l'accusa può evitare l'esercizio dell'azione penale, in via provvisoria, se l'indagato attua una condotta finalizzata a riparare l'offesa arrecata o alla ricerca di un accordo con la vittima, e a seconda dell'esito, o anche del semplice tentativo, questo approccio verrà preso in considerazione nel commisurare la pena o nell'astensione dalla condanna, in base alla tipologia di reato per cui è imputato.

In Italia si tratta di un modello che ha trovato progressivamente spazio, in maniera troppo frammentaria e in assenza di una disciplina univoca, presentandosi nei settori della giustizia di pace e minorile, in particolare attraverso lo strumento della mediazione penale, fino all'attuale previsione di allargamento della riforma Cartabia; nel primo caso, si

ottiene l'effetto estintivo del reato, a seguito di attività che abbiano "ricucito" la ferita provocata, verificandone l'avvenuto compimento tramite audizione delle parti ed eventualmente dell'offeso, con la possibilità di sospensione se l'imputato lo richiede, per un periodo limitato, al fine di realizzare l'attività riparativa; nel campo della giustizia minorile, è possibile una mediazione con l'imputato consistente nello svolgimento di prestazioni di pubblica utilità; si esplica inoltre attraverso la sospensione del processo con messa alla prova, soprattutto a partire dalla legge n. 67 del 2014¹⁷⁵, - enfatizzata poi dalla riforma sopra citata - che in origine ha mostrato tutta la sua inadeguatezza in relazione al coinvolgimento e alla tutela della vittima, focalizzandosi piuttosto sulla venuta meno del reato, senza alcuna reale predisposizione di un percorso alternativo di composizione del conflitto.

Il problema più marcato per lo sviluppo di un sistema di questo tipo è che esso viene considerato come necessariamente subordinato al sistema penale, o comunque complementare, mai indipendente; in Italia in particolare, questo aspetto è enfatizzato dalla mancanza di una legislazione *ad hoc*, in assenza della quale questo modello di giustizia sarà sempre e comunque uno strumento intermedio, la cui regolamentazione verrà relegata a quella delle singole fattispecie penali. Si tratta di un tema che risulta rilevante nel

¹⁷⁵ L'articolo 464 *bis* c.p.p., lettera c, prevede che, nel programma di trattamento finalizzato all'esito positivo della messa alla prova, vengano considerate anche le condotte volte a promuovere la mediazione con la persona offesa, se possibile.

contribuire all'impossibilità di stabilizzare un modello di questo tipo, tanto che è stato centrale, insieme al tema della *restorative justice* (RJ) in toto, del Tavolo XIII degli Stati Generali dell'Esecuzione penale chiamati a riunirsi nel 2018¹⁷⁶. Con una pretesa definitoria ben precisa, si è cercato di risolvere la confusione a riguardo, affermando che la RJ è una forma di partecipazione attiva del reo e della vittima alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito; questo modello scardina il reo-centrismo tipico del sistema penale, anche se la centralità è stata principalmente data alla riparazione del danno e alla responsabilizzazione del reo.

In quanto al ruolo che essa dovrebbe avere, si è discusso sulla sua complementarietà, confermandola, tanto da rendere quasi automatica una omologazione al sistema penale, perché non ritenuta idonea a dare le garanzie proprie del diritto; inoltre, ne consegue la sopravvivenza del processo penale come alternativa, la cui conseguenza sta, sia nell'indurre l'imputato a riparare per sfuggire alla sanzione penale, sia nel lasciare spazio alla vittima per soddisfare i suoi intenti vendicativi, culturalmente radicati, imponendo la sua contrarietà alla soluzione riparativa.

Fondamentale è anche l'aspetto dell'avvio della procedura di riparazione, in quanto più in anticipo avviene, e meno sarà condizionato dagli aspetti processuali, lasciando maggiore spazio ai requisiti di una ricomposizione che guarda

.

¹⁷⁶ Giuseppe Mosconi, La Giustizia riparativa: definizioni, interpretazioni, applicazioni.
A proposito dei lavori del Tavolo XIII degli Stati Generali dell'Esecuzione penale, in Un anno in carcere. XIV rapporto sulle condizioni di detenzione, a cura di Associazione Antigone, 2018

al vissuto delle parti. Dare rilevanza in fase esecutiva realizza una attitudine accessoria di questa allo strumento penale, ponendola come mero strumento di ridimensionamento dello stesso, che potrebbe a sua volta essere percepito come appesantimento dell'iter processuale già ponderoso.

La commistione, tanto quanto l'attuazione in sé del modello riparatorio, si mostrano difficoltose, considerando i paradigmi sui quali si fonda la giustizia riparativa e data soprattutto la diversa impostazione che essa impone riguardo alla vittima. È infatti rilevante sottolineare come il cambiamento che richiede l'introduzione di questo modello sia anche culturale, poiché la vittima ricopre solitamente il ruolo di alibi condiviso dai più per l'inasprimento delle pene, sullo sfondo del sentimento della paura, incentivato da una strumentalizzazione politica; essa va dunque intesa in questa declinazione riparativa come soggetto di diritto, non tanto come mero strumento probatorio, ma piuttosto come soggetto che richiede giustizia, un risultato che il mero castigo non può garantire 177.

Di fronte a questo assetto, è bene fare alcune precisazioni. In primo luogo, si può ben vedere come questo modello riporti a quell'idea di atti criminosi, non come immersi nella dimensione conflittuale, ma piuttosto in quella che li declina in "situazioni-problemi" alla Hulsman¹⁷⁸; si tratta di una caratteristica che affossa l'idea di disagio vissuto socialmente, ai fini della prevalenza di un'idea

¹⁷⁷ Marcello Bortolato, Edoardo Vigna, *Vendetta pubblica*, op. cit., pp. 144-145

¹⁷⁸ Vedi p. 6

individualizzata, o al massimo sentita da collettività ristrette, catapultandoci nella dimensione privatistica, in linea con l'idea di "rifeudalizzazione" di cui parla Massimo Pavarini 179. Si può infatti spiegare perché questo modello abbia attecchito maggiormente e primariamente in realtà dove l'area pubblicistica è poco presente, in particolare negli Stati Uniti. È inevitabile, a sua volta, riconoscere il primario stimolo che sta alla base di un modello di questo tipo, che concorre ingentemente alla "decarcerizzazione", ricorrendo ad una forma di conflitto calmierato con l'utilizzo di un linguaggio che vada oltre la mera retribuzione, ma la sua attrazione nel mondo penale ne causa una inevitabile omologazione che non permette il pieno esplicarsi del suo linguaggio differente ¹⁸⁰. Inoltre, questa preminenza data al concetto di vittima ci riporta senza dubbio al modello di Mathiesen, dove essa rappresenta appunto il fulcro da cui partire nel percorrere una via per l'abolizione del carcere, ma allo stesso tempo è bene ricordare la facilità di generalizzazione del paradigma vittimario; quest'ultima infatti porta a mettere in secondo piano l'obiettivo preminente di giustizia sociale, dato soprattutto l'utilizzo mediatico del concetto che offre il mero "spettacolo del dolore" ¹⁸¹.

.

¹⁷⁹ Vedi p. 42

¹⁸⁰ Massimo Pavarini, Governare la penalità, in op.cit., pp. 159-161

¹⁸¹ Luigi Zoja, *La follia che fa la storia*, Torino, Bollati Boringhieri, 2011, p. 366, in Andrea Pugiotto, *L'odierno protagonismo della vittima. In dialogo con Tamar Pitch*, in *Discrimen*, 20 febbraio 2019, p. 3

Come già riportato nel primo capitolo ¹⁸², questo meccanismo innesca l'idea di una società piatta, che incrementa lo stato di disuguaglianza sociale, per cui chi non ha sufficienti risorse, in primis economiche, si troverà in una condizione di permanente minorità, nonostante la composizione del conflitto si ponga come maggiormente moderata.

Davanti a queste considerazioni, sono evidenti le lacune poste dal modello riparativo, di cui soprattutto si riscontrano particolari difficoltà di attuazione, ma allo stesso tempo non si può non riconoscerne una sua efficacia, almeno come strumento intermedio all'interno di un percorso di conversione e di abbandono della visione retributivo-rieducativa; esso infatti propone un punto di vista a trecentosessanta gradi, che non dimentica il passato, fondamentale per capire le cause della rottura dell'equilibrio, ma guarda a sua volta al futuro, la cui costruzione viene avviata attraverso l'incontro e la riconciliazione tra le parti.

Questo ottimismo non va comunque assolutizzato, proprio perché, data la privatizzazione del conflitto criminale che deriva da un modello di questo tipo, è alta la probabilità che, da una minimizzazione del diritto di punire attraverso queste modalità, ne derivi uno maggiormente neutralizzante, seguace delle orme del sentiero neoliberista¹⁸³.

⁸² Vedi n

-

¹⁸³ Massimo Pavarini, Governare la penalità, in op. cit., p. 162

Di fronte a questo panorama, urge tentare di dare una risposta al quesito di apertura del capitolo presente. Il percorso che trova il suo incipit nella certezza della necessità di abolizione del carcere non ha un suo necessario e definitivo epilogo, ma si tratta di un continuo divenire, con la previsione di passaggi intermedi che non perdano mai di vista quello che è l'obiettivo finale.

Giunti ad una visione alquanto ampia dei problemi e delle soluzioni finora poste, si vede come piuttosto che superare il carcere, la soluzione che viene perennemente presa in considerazione è quella di riformarlo, come se esso potesse assurgere ad un modello e strumento positivo. La realtà è che è necessario ripartire dalle basi, sfuggendo ad un "riformismo cosmetico" 184, come lo definì Massimo Pavarini nel commentare le misure prese fino ai primi anni duemila; si tratta spesso di una mera riduzione del danno, piuttosto che di una sua eliminazione, espressione della mancanza di interesse primariamente politico a risolvere la questione, sintomo di indifferenza e conseguente mancanza di volontà di agire; inoltre, nonostante l'importanza che ricopre la questione degli spazi detentivi, non si possono accettare interventi finalizzati principalmente ed esclusivamente ad incidere sulla questione del sovraffollamento, poiché garanti di risultati a breve

-

¹⁸⁴ Marino Occhipinti, Misure alternative quanto sono efficaci?, in Intervista di "Ristretti", 2004

termine che non incidono minimante sul sistema di esclusione che il carcere rappresenta.

infatti Bisogna riconoscere e sostenere la problematicità ab origine, partendo dalle basi legislative che sono causa dell'impianto spesso pan-penalistico, causato da una scia "there is no alternative" che ancora oggi condiziona il sistema¹⁸⁵. È chiaro che in questa necessaria progressione demonizzare tentativi intermedi si debbano alleggerimento del sistema detentivo, ma è sempre bene ricordare gli effetti che si sono avuti fino ad oggi dalla ricerca di un modello alternativo. Questo significa allora che si è andati nella direzione intermedia sbagliata, che, in vista dei tempi lunghi che richiede l'abolizione del carcere, non ha mai coinciso con l'auspicio di Baratta e Davis di progressiva depenalizzazione, al fine di svuotare i codici di fattispecie criminalizzanti, rivolte perlopiù a quella parte della società da contenere; l'auspicio è infatti quello di cambiare la lente attraverso la quale si guarda al fenomeno criminale, un risultato raggiungibile, portando ad un'"apertura di maggiori spazi di accettazione sociale della devianza" 186. Questo passaggio percorre la stessa via di una minimizzazione, consistente nel defilare il carcere a extrema ratio del sistema, privilegiandone di alternativi che, nonostante le problematiche che li avvolgono, hanno sicuramente un maggior risvolto positivo; questo è sostenibile, anche se è allo stesso tempo vero come non possano sicuramente porsi come

٠

¹⁸⁵ Luca Sterchele, *Il carcere invisibile*, op. cit., p. 305

¹⁸⁶ Alessandro Baratta, Criminologia critica, op. cit., p. 276

soluzione definitiva, perlomeno nella declinazione assunta in Italia.

Contemporaneamente, è possibile auspicare ad una richiesta di livello superiore, consistente nell' abbassamento per tutti dei limiti edittali massimi della pena detentiva ¹⁸⁷, come già proposto ai tempi della Costituente, formata perlopiù da chi aveva conosciuto la realtà del carcere, il cui spirito animò infatti quella rieducazione che oggi si presenta vuota di significato.

Su questa linea, si pone in maniera preponderante la necessità di evitare l'ingresso in carcere per i bambini a carico delle madri detenute; abbiamo visto che la legislazione non esclude assolutamente il transito in carcere a certe condizioni. ma data la realtà che si è descritta e lo stigma carcerario che subisce il detenuto adulto, possiamo facilmente immaginare le conseguenze dell'esperienza detentiva nei primi sei anni di vita; la proposta di superamento del sistema è di ingente attualità poiché nel maggio 2022 si è proceduto alla votazione alla Camera dei Deputati di una proposta di legge che tenta di promuovere il modello delle case famiglia, escludendo la detenzione per madri e bimbi fino a sei anni. Questo passaggio è esemplare perché, nonostante l'attenzione che ricade primariamente sulla tenera età di chi fa il proprio ingresso in carcere, può avviare un ulteriore e parallelo percorso di consapevolezza della condizione detentiva in toto, che partendo da quella della prole, ha un'ottima opportunità

-

¹⁸⁷ Luigi Ferrajoli, *Diritto e ragione*, op. cit., p. 414

l'attenzione sulla realtà genericamente per spostare degradante che non risparmia chi fa il suo ingresso in essa.

Nel percorrere questa direzione non possiamo inoltre pensare che ci sia una soluzione univoca, ma piuttosto un "continuum di alternative" che vada ad incidere sulle condizioni sociali ed istituzionali, la cui carenza legittima e rafforza i presupposti per ricorrere allo strumento detentivo; si tratta in particolare di rafforzare, come predetto, i sistemi sanitario e dell'istruzione, che pongano nelle condizioni di combattere i presupposti sulla base dei quali certe frange della società ricorrono, spesso per una indiretta costrizione sociale e di sopravvivenza individuale, all'azione criminale.

L'abolizione è dunque auspicabile se di pari passo si vanno a riempire quegli spazi vuoti che alimentano l'esclusione intrinseca di coloro che divengono facilmente vittime di una logica criminalizzante, per cui, piuttosto che chiedersi perché certi fatti avvengano, ci si limita a reagire¹⁸⁸.

Questo richiede allora un ripensamento radicale, che permei una logica repressiva istituzionalizzata, e che combatta quello che rimane, oltre alla finale conquista dell'abolizione: si tratta di quel dispositivo di "carceralità" che trasla e rinnova la realtà normativa stigmatizzante all'interno di altre, che di differente dal carcere hanno solo il nome¹⁸⁹. Tramite il rafforzamento di "tecniche" trasversali all'abolizione, che incidano sulle radicate convinzioni culturali che fondano ideali repressivi ed escludenti, si può

¹⁸⁸ Angela Davis, Aboliamo le prigioni?, op. cit., pp. 112 e 121

¹⁸⁹ Luca Sterchele, *Il carcere invisibile*, op. cit., pp. 305-306

attivare un meccanismo che anche indirettamente riesca a disgregare il modello carcerario; un tentativo indiretto lo si può rivedere nell'attivismo che negli anni si è fatto sempre più strada per combattere logiche di diseguaglianza strutturali di cui il carcere è puntualmente fornito e adatto a riprodurle; questa linea è senza dubbio preponderante negli Stati Uniti, dove movimenti anti-razzisti si muovono incidendo anche su cause che non sono direttamente oggetto della loro azione; nonostante la diversità culturale e socio-giuridica, nulla esclude che nella realtà europea possa avvenire lo stesso, un buon modo per mantenere viva una necessità che può soddisfarsi anche in maniera sottintesa.

Per concludere, è auspicabile che lo sforzo giuridico e sociopolitico dia vita ad un atteggiamento di immedesimazione, per cui il carcere venga considerato come un braccio della società, piuttosto che una realtà a sé stante, per giungere ad una conoscenza condivisa che ci porti a fare i conti con l'esclusione come valore strutturale.

Conclusioni

La ricerca di risposte ai quesiti che hanno perimetrato questo percorso volge al termine. Trarre delle conclusioni significa tornare al punto di partenza, a quella necessità che, facendo nascere quella di percorrere una via abolizionista, può permeare sempre di più l'assetto giuridico, ma anche politico, sociale e culturale. Questi sono dunque dimostrati come strettamente implicati con l'istituzione, la cui sopravvivenza spiega bene quanta passività ci sia nei suoi riguardi, dettata da necessità ampie di mantenere il sistema per quello che è, pacificando l'esclusione di alcuni poiché imprescindibile per il sostentamento di altri.

Questo modello è allora simbolico di una volontà di mantenere una divisione del corpo sociale, che è inevitabilmente in contrasto con una rieducazione che sembra essere fattualmente lettera morta. Oltre a ciò che si è presentato come risposta ad ogni quesito posto, questa asserzione è avvalorata da altri aspetti, come dalla diversità delle condizioni detentive a livello nazionale, che vede carceri in condizioni totalmente fatiscenti ed altre in cui viene invece garantito un ambiente dignitoso (per cui la sorte di un soggetto che deve fare il suo ingresso in carcere si traduce in una questione di fortuna).

Inoltre, per sostenere ulteriormente l'idea che anche il migliore dei carceri è un apparato insostenibile, possiamo convincerci guardando ai fatti più recenti, la cui eloquenza è tale da avvalorare la tesi di una violenza strutturale, che richiede lo smantellamento di questo sistema oppressivo; in particolare, le vicende di violenze da parte della polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti, avvenute durante il primo lockdown nel reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere; più recente ed emblematico di una tematica spesso invisibile, è un caso avvenuto a Regina Coeli dove un detenuto è stato violentato da due compagni di cella; quest'ultimo inoltra in un tema fondamentale quanto oscurato che è quello della sessualità in carcere, ancora un tabù che, sia nel mondo "libero" che tra i ristretti, non si ha il coraggio di affrontare per sradicarne le radici profonde e risalenti. I due esempi, scelti in quanto eclatanti per le modalità e per le tematiche di cui sono espressione, sono semplicemente una parte inconsistente di tutto il portato violento ed escludente che racchiude l'istituzione, e che rientrano dentro un progetto comune di avvaloramento della necessità di abolizionismo. Da una violenza intrinseca, intesa nella sua accezione più ampia, non può che derivare un sistema che la legittima e ne riproduce la natura nei meandri della vita all'interno dell'istituzione.

Questo è a sua volta un portato dell'idea di carcere non solo come "spazio di sottrazione", ma soprattutto come "spazio liminale", produttore e potenziatore di marginalità, che restituisce al corpo sociale persone impoverite nella loro

totale essenza¹⁹⁰. La qualificazione di "reietta"¹⁹¹ in una delle sue declinazioni, in particolare quella di impoverire causando conseguentemente esclusione, rende bene l'effetto che deriva dallo stato detentivo, che consuma, seleziona e rende invisibili.

Questa "detenzione sociale" non può esimerci da un'analisi ulteriore che 1e radici fonda dell'istituzionalizzazione che si anima di dominanti e dominati; questa disposizione istituzionale caratterizza infatti il mondo carcerario e riflette a sua volta la disposizione sociale, che richiede allora un mutamento, in vista di quell'uguaglianza che non si fermi alle mere formalità definitorie; considerare questo aspetto permette di vedere società e carcere come due facce della stessa medaglia, da cui sorge un bisogno di responsabilizzazione e sensibilizzazione del corpo sociale alla questione carceraria, percorrendo una via abolizionista, che non sia solo argomento di addetti ai lavori e spesso oggetto di azioni e parole vuote, ma diventi una "comunanza di sguardo" 192 . Quest'ultima sembra timidamente emergere data la rilevanza che il tema carcere sta assumendo nel dibattito pubblico, ma la problematicità rimane nel momento in cui se ne dà un'immagine e una conseguente soluzione che non è affatto risolutiva. Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che sembrava porsi

.

¹⁹⁰ Valeria Verdolini, *Il personale è politico*, in Angela Davis, *Aboliamo le prigioni?*, op. cit., p. 270

¹⁹¹ Valeria Verdolini, *L'istituzione reietta. Spazi e dinamiche del carcere in Italia*, Roma, Carocci, 2022

¹⁹² Valeria Verdolini, *Il personale è politico*, in Angela Davis, *Aboliamo le prigioni?*, op. cit.,p. 278

in una direzione di condanna nei confronti delle condizioni carcerarie - soprattutto dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere - e di conseguente emersione della volontà di andare oltre, si è confermato ad oggi come l'ennesima misura insufficiente che altro non fa se non incrementare l'edilizia penitenziaria; questa via è data ormai come unica soluzione al problema che più di tutti ha una sua rilevanza nell'opinione pubblica, che è quello dello spazio carcerario. La residualità della pena, che è invece passaggio ineliminabile per l'obiettivo finale di abolizione, sembra lontana, soprattutto se l'anima del penitenziario continua a vivere anche oltre le sbarre. Bisogna dunque andare ad estirparne le basi, per combattere quello strutturalismo che ormai rende il carcere un passaggio scontato, con una visione totalmente distorta delle sue funzioni teoriche e di quelle effettivamente soddisfatte.

L'accusa che spesso viene rivolta all'abolizionismo di mancata attenzione alla questione di giustizia sociale è totalmente surreale, poiché abolire il carcere significa rompere con un meccanismo escludente, che di conseguenza va ad agire sulle basi della realtà che ne segue le orme e che sta fuori dalle mura del carcere, e questo perché esso ne è parte integrante. Intervenire sulle fondamenta del sistema, significa a sua volta permettere che lo strumento penalistico possa esimersi dal rappresentare la soluzione di questioni sociali di cui necessariamente finisce per essere strumento meramente repressivo, non di certo risolutivo. Il problema sta nel sovraccarico che questo ormai subisce da quando è divenuto principale risposta alle insicurezze nate da un universalismo,

che attraverso il superamento di ogni barriera, rende costantemente più distanti e sfiduciati nei confronti del prossimo, dando vita a barriere invisibili di cui la società diviene vittima. Depotenziare l'incidenza penalistica è allora la via da percorrere affinché le esigenze sociali possano essere soddisfatte e risolte a monte, evitando il continuo ricorso al diritto del poi ¹⁹³, che sa piuttosto reagire, finendo per enfatizzare ed accogliere la necessità di punire, come fosse l'unica soluzione possibile.

A questo proposito, per acquisire fino in fondo la convinzione della sostenibilità di questo progetto, rende bene l'idea di una "libertà conquistata", una formula con cui Beppe Battaglia descrive una parte di un progetto di evasione dal carcere di Favignana durante la detenzione che iniziò nel 1974¹⁹⁴; traslando questa idea di evasione e di conquista di una libertà in questo lavoro, potremmo trovare ulteriori presupposti per capirne l'entità e il realismo che lo accompagnano, lungi da un'accusa ricorrente di utopismo. L'abolizione è allora un obiettivo corale, la cui sola intenzione ed eventuale ed auspicata riuscita, sono espressive di un'evasione da questa costrizione, che ci inebria dello stesso profumo che ha una conquista di libertà.

.

¹⁹³ Stefano Anastasia, Metamorfosi penitenziarie, op. cit., p. 131

¹⁹⁴ Beppe Battaglia, Le tre libertà, op. cit., pp. 17-27

Bibliografia

- ANASTASIA, S., Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale, Ediesse, Roma, 2012
- ANASTASIA, S., MANCONI, L., Carcere, in *Enciclopedia Italiana*, X Appendice, Istituto della Enciclopedia Italiana, Treccani, 2021
- ASSOCIAZIONE. ANTIGONE, Oltre il tollerabile. VI Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia, 2009
- ASSOCIAZIONE, ANTIGONE, Oltre i tre metri quadri.
 XI Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia, 2014
- ASSOCIAZIONE, ANTIGONE, Torna il carcere. XIII Rapporto sulle condizioni detentive in Italia, 2017
- ASSOCIAZIONE, ANTIGONE, Un anno in carcere. XIV Rapporto sulle condizioni di detenzione, 2018
- ASSOCIAZIONE, ANTIGONE, Il carcere visto da dentro. XVIII Rapporto sulle condizioni di detenzione, 2022
- BAIGUERA ALTIERI, A., Le dottrine abolizionistiche nell'occidente europeo e nord-americano, in Diritto.it, 2014
- BARATTA, A., Criminologia critica e critica del diritto penale, Meltemi, Milano, 2019
- BASAGLIA, F., *Conferenze brasiliane*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000
- BATTAGLIA, B., Le tre libertà, Sensibili alle foglie, Roma, 2019

- BECCARIA, C., *Dei delitti e delle pene*, Milano, Feltrinelli, 2014
- BORTOLATO, M., VIGNA, E., Vendetta pubblica. Il carcere in Italia, Laterza, Bari, 2020
- BOUCHARD, M., FIORENTIN, F., Sulla giustizia riparativa, in Questione giustizia, 4, 2021
- CALAMANDREI, P., Bisogna aver visto, in Il ponte: rivista mensile di politica e letteratura, (3), 1949
- CANZIANI, C., Il concetto di sicurezza per Alessandro Baratta: un'analisi alla luce di recenti orientamenti nella criminologia critica, in Quali politiche per la sicurezza, 2014
- CANZIANI, C., Alessandro Baratta tra diritto penale minimo e rivoluzioni copernicane, in Studi sulla questione criminale, 9(3), 2014
- CAVALIERE, A., Il diritto penale minimo in Alessandro Baratta: per un'alternativa alla "cultura del penale", in Archivio penale, (3), 2018
- CERESOLI, B. M., La recidiva: rinnovate riflessioni sulla sua ragion d'essere all'interno del sistema, in Diritto penale e uomo, 1, 2022
- CIANCHELLA, M., Monitoraggio sull'applicazione della legge penale sulle droghe., Droghe e carcere al tempo del Coronavirus-Undicesimo Libro Bianco sulle Droghe, 2020
- CURCIO, R., PETRELLI, S., VALENTINO, N., *Nel bosco di bistorco*, Sensibili alle foglie, Roma, 1990

- DAVIS, A. Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale, Minimum Fax, Frosinone, 2022
- DE VITO, R., Fuori dal carcere? La "riforma Cartabia", le sanzioni sostitutive e il ripensamento del sistema sanzionatorio, in La riforma della giustizia penale, Questione giustizia, IV, 2021
- DONINI, M., Genesi ed eterogenesi "moderne" della misura e dell'unità di misura delle pene. Commento a carcere e fabbrica, quarant'anni dopo, in Discrimen, 2020
- FERRAJOLI, L., Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Bari, 1989
- FERRARI, L., PAVARINI, M., *Basta dolore e odio. No prison*, Apogeo Editore, San Giuliano milanese, 2018
- FIORENTIN, F., Punizione o riparazione? La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: luci e ombre nella prospettiva della riforma "Cartabia", in Diritto penale e uomo, 10/2021
- FOUCALT, M., *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, 2014
- GOFFMAN, E., Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza., Einaudi, Torino, 1968
- HULSMAN, L., DE CELIS, J.B., *Pene perdute*, Colibrì Edizioni, Torino, 2001
- KALICA, E., SANTORSO, S., Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario, Ombre Corte, Verona, 2018

- MANCONI, L., ANASTASIA, L., CALDERONE, V.,
 RESTA, F., Abolire il carcere: una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini, Chiarelettere, Milano, 2015
- MANCONI, L., TORRENTE, G., La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana, Carocci, Bologna, 2017
- MATHIESEN, T., Perché il carcere?, Gruppo Abele, Torino, 1996
- MELOSSI, D., PAVARINI, M., Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario., Il Mulino, Bologna, 1979
- OCCHIPINTI, M., Misure alternative quanto sono efficaci?, in Intervista di "Ristretti", 2004
- PAVARINI, M., Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo, in Dei delitti e delle pene, 3, 1985
- PAVARINI, M., Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena, in <u>Ius 17@unibo.it</u>, 3, 2013
- PITCH, T., *Il protagonismo della vittima*, in *Discrimen*, 2019
- PITCH, T., PUGIOTTO, A., L'odierno protagonismo della vittima. Un dialogo tra Tamar Pitch e Andrea Pugiotto, in Studi sulla questione criminale, 14(3), 2019
- RIVA, G., Éancora uno scandalo italiano, in L'Espresso,
 n. 17, Anno LXVIII, 2022

- RUOTOLO, M., "Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti", in Rivista AIC (Associazione italiana dei costituzionalisti), 3, 2016
- SANTORO, E., *Carcere e società liberale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2004
- SCALIA, V., La riforma Cartabia tra controllo sociale e diritti, in Studi sulla questione criminale. Nuova serie dei delitti e delle pene, 2021
- SOBRERO, A., CROCE, M., Intervista a Didier Fassin.
 Cinque domande a Didier Fassin sul suo ultimo lavoro:
 Punire. Una passione contemporanea, in Diritto penale e uomo, 9, 2019
- STERCHELE, L., *Il carcere invisibile. Etnografia dei* saperi medici e psichiatrici nell'arcipelago carcerario, Meltemi, Milano, 2022
- VERDOLINI, V., L'istituzione reietta. Spazio e dinamiche del carcere in Italia, Carocci, Roma, 2022
- VIANELLO, F., Sociologia del carcere, Carocci, Roma,
 2019

Sitografia

- Noprison.eu/home
- Osservatoriodiritti.it/2022/01/26/carceri-italiane
- "Manifesto for the abolition of penitentiaries and other prisons" in strafvollzugsarchiv.de/manifesto-for-penal-abolitionism
- Antigone.it/upload2/uploads/docs/CartellastampaXVIIIRa pporto.pdf

• Onati community, "Does prison abolition have a chance?" in https://youtu.be/VEZWFdpU1Ec